



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 19 GENNAIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/927 (5.2.1) Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: rifacimento della funivia di Laveno Mombello	296
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/928 (2.1.0) Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: attuazione dell'articolo 119 della Costituzione	296
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/929 (2.1.0) Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: linea ferroviaria Milano - Monza - Molteno - Lecco	296
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/930 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: rilancio del ruolo dei distretti industriali	297
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/931 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: interventi per garantire cure sanitarie a favore degli emigrati lombardi in Argentina	297
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/932 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione del progetto per la sicurezza alimentare.	297
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/933 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione di risorse finanziarie per la sanità pubblica veterinaria.	297
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/934 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: sostegno finanziario per la vaccinazione gratuita dei bovini destinati all'alpeggio	298
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/935 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione di politiche regionali per la famiglia	298
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/936 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: problematiche relative alla presenza in Lombardia di bambine a rischio di mutilazioni genitali (MGF)	298
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 DICEMBRE 2003 - N. VII/937 (2.1.0) Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione delle risorse finanziarie da parte della «Cassa delle Ammende»	299
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 17 DICEMBRE 2003 - N. VII/940 (1.2.0) Ordine del giorno concernente le attività della Commissione speciale per lo Statuto e della Commissione Affari Istituzionali	299
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 17 DICEMBRE 2003 - N. VII/942 (3.2.0) Ordine del giorno concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche ai minorenni	299
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 17 DICEMBRE 2003 - N. VII/943 (3.2.0) Ordine del giorno concernente l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	300

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 22 DICEMBRE 2003 - N. 1913 (1.8.0)	
Nomina di un membro supplente nel Collegio sindacale dell'ALER di Busto Arsizio, in sostituzione del sig. Azzimonti, rinunciatario	300
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2003 - N. 7/12046 (5.3.5)	
Ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI) via F. Cavallotti n. 13. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 98 matricola n. 10663» modello «Gruppo cingolato semovente» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	300
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12639 (5.3.5)	
Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/12046 del 7 febbraio 2003 avente per oggetto: «Ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI) via F. Cavallotti n. 13. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 98» matricola n. 10633 modello «Gruppo cingolato semovente» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	301
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2003 - N. 7/13407 (5.3.5)	
Ditta Scarafoni F.lli s.n.c. con sede legale in Cocquio Trevisago (VA) – via Viganà n. 17. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Cocquio Trevisago (VA) – via Mulini ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 del d.P.R. 203/88	302
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2003 - N. 7/13413 (5.3.5)	
Ditta Pastori Pierluigi con sede legale in Robecchetto con Induno (MI) – via 3 Giugno n. 98. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Turbigo (MI) – via alle Cave ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	305
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14390 (5.3.5)	
Ditta Spurghi F.lli Terzi s.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG), via Padre Elzi, 26. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali consistenti in una nuova area di messa in riserva all'impianto sito in Grassobbio (BG), via Basella, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, con contestuale rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 38556 del 25 settembre 1998. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	306
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14394 (5.3.5)	
Ditta Puricelli s.r.l. con sede legale in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di smaltimento (D15, D10) mediante termodistruzione, di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, presso l'impianto sito nel comune di Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3, già autorizzato con d.g.r. n. 7/4582 del 11 maggio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	309
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2003 - N. 7/14637 (5.3.5)	
Ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora, 230. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Castenedolo (BS), loc. Macina, già autorizzato con d.g.r. n. 40245/98, e contestuale proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi nonché aggiornamento ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	311
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15066 (5.3.5)	
Ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili 22. Modifica della d.g.r. del 30 settembre 2003 n. 7/14391 avente per oggetto: «Ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) e recupero (R5, R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. 28 novembre 2000, n. 2363. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni»	313
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15166 (5.3.5)	
Ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano – via Viviani Vincenzo n. 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento del quantitativo di rifiuti trattati nell'impianto in comune di Ponte Nossa (BG) – via Prealpina Orobica n. 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 203.	314
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15167 (5.3.5)	
Ditta Silea s.p.a. con sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena, n. 6. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, presso l'impianto sito in Valmadrera (LC), via L. Vassena, n. 6; già autorizzato con d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998, integrata con d.g.r. n. 1136 del 18 settembre 2000, e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	317
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15843 (3.6.0)	
Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2004: iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere. Determinazioni conseguenti alla l.r. 20/89	320

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15869 (4.1.0)	
Determinazioni in merito ai progetti presentati al finanziamento a valere sul Fondo della montagna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della l.r. 10/98, anno 2003	324
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15870 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile San Giuseppe», con sede nel comune di Arcore (MI), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15871 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «O.P. Asilo Infantile Boschetti Lachini Bellegrandi», con sede nel comune di Verolanuova (BS), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B	340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15872 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile rag. Angelo Borella», con sede nel comune di Tavernerio (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15873 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Alfonso Arborio», con sede nel comune di Sartirana Lomellina (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15874 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Ponti», con sede nel comune di Gallarate (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15875 (3.1.0)	
Nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modificazioni, del Commissario dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Principessa Margherita» con sede nel comune di Ponte San Pietro (BG). OGR G02 Attuazione legge riordino delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15876 (3.1.0)	
Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Asilo Scuola Materna Vittoria Pisa» con sede nel comune di Bereguardo (PV). OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15877 (3.1.0)	
Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi» con sede nel comune di Mariano Comense (CO) e provvedimenti conseguenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15878 (3.1.0)	
Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Ente morale Don Alberto Leidi» con sede nel comune di Rivanazzano (PV) e provvedimenti conseguenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15879 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Camillo Modena» con sede nel comune di Roncaro (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15880 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Ing. Luigi Carena» con sede nel comune di Casei Gerola (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	342
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15881 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Maria Serbelloni», con sede nel comune di Taino (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	342
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15884 (3.1.0)	
Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per disabili: Centri Socio Educativi e contestuale variazione dei posti. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003	342
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15885 (3.1.0)	
Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.). (Obiettivo gestionale 6.5.1.4 «sviluppo dei servizi diurni socio-sanitari per anziani»).	347
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15887 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Rivarolo Mantovano» con sede legale nel comune di Rivarolo Mantovano (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	349
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15888 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Istituto per Anziani Isidoro Cappi» con sede legale nel comune di Poggio Rusco (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Istituto per Anziani Isidoro Cappi - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	349
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15889 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Lina e Fratelli Monaco» con sede legale nel comune di Busto Arsizio (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Lina e Fratelli Monaco». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	349

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15890	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Castiglioni» con sede legale nel comune di Milano (MI) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		349
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15891	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Pia Causa Alberti» con sede legale in comune di Castelnuovo di Asola (MN) in fondazione privata senza scopo di lucro denominata «Fondazione Caterina Alberti». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		350
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15892	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini» con sede legale nel comune di Livraga (LO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.AB		350
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15893	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Greco De Vecchi» con sede legale in Comune di Bellagio (CO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Greco-De Vecchi-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		350
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15894	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Brivio» con sede legale nel comune di Brivio (LC) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		351
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15895	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Turate» con sede legale in comune di Turate (CO) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		351
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15896	(3.1.0)	
Fusione delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Mezzadri» e «Fondazione Ester De Franceschini» con sede legale nel comune di Guardamiglio (LO) e conseguente trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Mezzadri - De Franceschini: assistenza sociale e istruzione». Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		351
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15897	(3.1.0)	
Fusione delle II.PP.A.B. «Casa di Riposo Giuseppe Serini» e «Comunità Alloggio Federica Serini» con sede legale nel comune di Sabbioneta (MN) e conseguente trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Isabella Gonzaza ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		352
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15898	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Castiglione d'Intelvi» con sede legale in comune di Castiglione d'Intelvi (CO) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Intelvi». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		352
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15899	(3.1.0)	
Fusione per incorporazione dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Arrigo Boito» con sede legale in Milano nella I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo per musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi» con sede legale in Milano e contestuale trasformazione dell'ente risultante in persona giuridica di diritto privato denominata: «Casa di Riposo per musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi» e conseguente approvazione del nuovo statuto. Ai sensi dell'articolo 3 e 5 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		352
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15900	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Voltorre» con sede legale nel comune di Gavirate (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola Materna di Voltorre». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.		353
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15901	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Abbiategrasso» con sede legale nel comune di Abbiategrasso (MI) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata Fondazione Casa di Riposo «Città di Abbiategrasso» ONLUS-. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		353
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15902	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Geriatrico "La Pelucca"» con sede legale nel comune di Sesto S. Giovanni (MI) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		353
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15903	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Pia Opera "S. Angela Merici"» con sede legale nel comune di Desenzano del Garda (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione S. Angela Merici - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		353
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15904	(3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Stefano Bongioni» con sede legale in Villa di Tirano (SO) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B		354

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15905 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda» con sede legale nel comune di Varese (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	354
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15906 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Sen. A. Grossi - N. Franzini» con sede legale nel comune di Senna Lodigiana (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Sen. Grossi - Franzini ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	354
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15907 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani» con sede legale nel comune di Castiglione d'Adda (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Milani Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	355
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15908 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ente Morale Franco Giuseppe» con sede legale nel comune di Luino (VA) in Associazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Comunità Alloggio Casa Famiglia Franco Giuseppe - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	355
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15909 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo F.lli Beretta fu Pietro» con sede legale nel comune di Padenghe sul Garda (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione F.lli Beretta ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	355
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15910 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo» con sede legale nel comune di Sovere (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo - Fondazione O.N.L.U.S. -». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	355
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15911 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia «Ospizio s. Erasmo»» con sede legale nel comune di Legnano (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sant'Erasmo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	356
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15912 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Infermeria Don Carlo Zanoncello» con sede legale nel comune di Calcio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Don Carlo Zanoncello». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	356
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15913 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opere Pie Riunite di Codogno» con sede legale nel Comune di Codogno (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	356
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15914 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Struttura Protetta Vigoni della Somaglia» con sede legale nel comune di Somaglia (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	357
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15915 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ricovero Ospedale Comm. Ing. Pietro Zoncada fu Cav. Matteo» con sede legale nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Ing. Pietro Zoncada - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	357
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15916 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Andrea Genovesi» con sede legale nel comune di Casalmaggiore (CR) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Andrea Genovesi ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	357
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15917 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Lucini - Cantù» con sede legale in comune di Rovato (BS) in fondazione denominata «Lucini-Cantù - O.N.L.U.S. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	357
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15918 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. Opera Pia «Lombardi - Croci» con sede legale nel comune di Milano (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Alessandro Lombardi e Angela Croci». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	358
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15919 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Misericordia Maggiore» con sede legale nel comune di Bergamo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	358
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15920 (3.1.0)	
Trasformazione dell'I.P.A.B. «Centro Diurno S. Antonio» con sede legale nel comune di Ranica (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sant'Antonio ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	358

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15921 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa Ospitale Aresi» con sede legale nel comune di Brignano Gera D'Adda (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa Ospitale Don Pietro Aresi». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15922 (3.1.0) Trasformazione dell'I.P.A.B. «Residenza Sanitaria Assistenziale Don Pozzoli» di Canzo con sede legale in Comune di Canzo (CO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B	359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15923 (3.1.0) Nomina del Commissario Straordinario dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Lezza» con sedi legale in Lezza frazione di Ponte Lambro (CO)	359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15927 (3.2.0) Promozione delle attività motorie e della tutela sanitaria delle attività sportive	359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15938 (3.2.0) Comune di Parabiago (MI). Revisione della pianta organica per l'anno 2002. Riconoscimento dello status di farmacia urbana della sede farmaceutica n. 4	360
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15941 (3.6.0) Individuazione delle aree sciabili Madesimo, Montespluga, Isola e Franciscio, della Comunità Montana della Valchiavenna, stralciate dal «Polo Sciistico Vallespluga», nei comuni di Campodolcino, Madesimo e Piuro (obiettivo n. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»)	361
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15944 (5.3.5) Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6	362
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15958 (5.1.1) Sostituzione dell'allegato 5) all'allegato sub B) «Attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica 2002-2004: programmi regionali per l'Edilizia Residenziale Sociale - "Programmi comunali per l'Edilizia Residenziale Sociale: avviso per la presentazione delle proposte"» approvato con delibera di Giunta regionale 14 novembre 2003, n. 7/15077	369

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

CIRCOLARE REGIONALE 13 GENNAIO 2004 - N. 3 (2.3.2) L.r. 14 luglio 2003, n. 10 - Articoli da 38 a 49: Tasse automobilistiche regionali, prime disposizioni applicative	371
COMUNICATO REGIONALE 13 GENNAIO 2004 - N. 3 (2.3.2) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, legge regionale 28 aprile 1997, n. 13. Modalità di presentazione della dichiarazione annuale dei conferimenti effettuati nell'anno d'imposta 2003	377

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

COMUNICATO REGIONALE 9 GENNAIO 2004 - N. 06 (3.3.0) Bandi finanziamento FSE Misura D3	380
---	-----

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 DICEMBRE 2003 - N. 22907 (5.1.0) I.C. Leader plus: approvazione del bando per la selezione dei progetti di cooperazione infraterritoriale e transnazionale	399
--	-----

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 9 GENNAIO 2004 - N. 48 (4.5.0) Doc.U.P. ob 2 (2000-2006) - Misura 1.5 - Sostegno alla creazione di nuove imprese - Sottomisura C2 - Creazione di imprese innovative - sostegno rivolto a iniziative complesse. Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda previste dal bando approvato con d.d.g. 22 luglio 2002 n. 13921	401
--	-----

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 25 AGOSTO 2003 - N. 13616 (5.3.5) Ditta Galbani s.p.a. con sede legale in Milano, via Flavio Gioia 8. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con dd.g.r. n. 40094 del 3 dicembre 1998, n. 9590 del 28 giugno 2002 e n. 10157 del 6 agosto 2002	402
--	-----

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 SETTEMBRE 2003 - N. 15872	(5.3.5)	
Ditta Faeco s.p.a. Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento delle dd.g.r. 5 dicembre 1997 n. 33004, 21 gennaio 1998 n. 34240, 6 novembre 1998 n. 39425, 16 aprile 1999 n. 42534, 5 agosto 1999 n. 44908, 13 dicembre 1999 n. 47019, 6 ottobre 2000 n. 1500, 11 dicembre 2001 n. 7336, 25 novembre 2002 n. 11245, 24 gennaio 2003 n. 11926 e 28 marzo 2003 n. 12551 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e non tossici nocivi sito in Loc. Cascina Nova Locatelli – Bedizzole (BS).		402
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 NOVEMBRE 2003 - N. 18825	(5.3.5)	
Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Gambari International s.r.l. avente sede legale in Lumezzane (BS), via Mainone, 4, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Lumezzane (BS), via Mainone, 4		403
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 NOVEMBRE 2003 - N. 18826	(5.3.5)	
A.S.P.M. Soresina Servizi s.p.a. con sede legale in Soresina (CR) – via Cairoli 17. Volturazione dell'autorizzazione, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13) fanghi biologici presso l'impianto sito in Soresina – via dei Mille 11/17, nonché all'utilizzo dei fanghi stessi in agricoltura (R10) già rilasciata con d.g.r. n. 47689 d 29 dicembre 1999		404
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 NOVEMBRE 2003 - N. 20015	(5.3.5)	
Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Fustameria Trezzanese s.r.l. avente sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1, comma 15, della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B		404
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 NOVEMBRE 2003 - N. 20018	(5.3.5)	
Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Azienda Agricola Maestroni s.n.c., con sede legale in Origgio (VA), via Per Cantalupo, n. 67, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, per il loro successivo spandimento in agricoltura, nell'impianto sito nel comune di Origgio (VA). Art. 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		405
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 NOVEMBRE 2003 - N. 20019	(5.3.5)	
Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/8042 del 15 febbraio 2002 avente per oggetto: «Ditta Asfalti Cologne s.r.l. con sede legale in Cologne (BS), via Peschiera n. 7. – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in via Peschiera, n. 7 a Cologne (BS), ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, individuati dal d.m. 5 febbraio 1998, da riutilizzarsi come materia prima nei cicli della produzione del cemento. – Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e art. 7 del d.P.R. 203/88»		405

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2004011)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/927

(5.2.1)

Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: rifacimento della funivia di Laveno Mombello

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 831 presentato in data 12 dicembre 2003, collegato al PDL/378 concernente la legge finanziaria 2004;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 831 concernente la finanziaria 2004: rifacimento della funivia di Laveno Mombello, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- l'impianto di risalita sul Monte Sasso del Ferro del comune di Laveno Mombello ha compiuto 40 anni e che la normativa vigente prevede il rifacimento dei piloni e dei tralicci portanti;

- le risorse necessarie per il rifacimento, preventivate in circa 2,5 ml di euro, non sono nella disponibilità della proprietà né tantomeno delle istituzioni locali;

Premesso inoltre che:

- la funivia di Laveno Mombello svolge un ruolo importante e centrale, tanto quanto il patrimonio ambientale e naturale che caratterizza la cittadina in relazione all'attività economica;

- l'impianto attrae circa 50 mila turisti l'anno oltre che essere utilizzato da centinaia di praticanti di parapendio e deltaplano;

Considerato che l'indotto prodotto sul piano economico ed occupazionale dal funzionamento dell'impianto di risalita è vitale per la comunità, priva oramai delle attività industriali che hanno fatto la storia di Laveno Mombello;

Considerato inoltre che il comune di Laveno Mombello, la provincia di Varese, la Comunità Montana della Valcuvia e le Associazioni imprenditoriali di categorie provinciali, ritengono fondamentale la sopravvivenza dell'impianto;

Valutato che:

- le risorse reperite con grande sacrificio da parte degli enti richiamati molto probabilmente non saranno sufficienti per il completamento dell'opera di rifacimento;

- l'impianto è divenuto di proprietà della Amministrazione provinciale di Varese;

Impegna la Giunta regionale ad integrare con proprie risorse finanziarie la somma eventualmente mancante a garanzia della realizzazione dell'opera, nei limiti previsti dalla vigente normativa europea e nazionale.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004012)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/928

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 852 presentato in data 12 dicembre 2003, collegato al PDL/378 concernente la legge finanziaria 2004;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 852 concernente la finanziaria 2004: attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto il P.d.L. 378;

Considerato che il federalismo o è autentico, quindi politi-

co, amministrativo ed economico, oppure è solo un semplice "Trasferimento di poteri che si confonde con il decentramento";

Considerato altresì che "... per realizzare questo progetto politico servono nuovi statuti regionali..." (programma elettorale C.d. L.);

Atteso che a distanza di tre anni la Commissione speciale non ha ancora licenziato uno statuto da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;

Rilevato che il nuovo articolo 119 della Costituzione attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma che ad oggi il Governo non ha presentato alcuna proposta di attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione;

Ritenendo che il cardine del processo federalista avviato con la riforma della Costituzione sia l'attuazione del nuovo art. 119;

Impegna la Giunta regionale perché solleciti il Governo ad approvare una proposta di attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004013)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/929

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente la finanziaria 2004: linea ferroviaria Milano - Monza - Molteno - Lecco

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 911 presentato in data 16 dicembre 2003, collegato al PDL/378 concernente la legge finanziaria 2004;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 911 concernente la finanziaria 2004: linea ferroviaria Milano-Monza-Molteno-Lecco, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la Regione Lombardia, le Province di Lecco e di Milano, il Comune di Milano, i Comuni aderenti alla Assemblée dei Sindaci della Brianza Milanese, i Comuni di Cassago Brianza, Civate, Costa Masnaga, Galbiate, Lecco, Molteno, Oggiono, Valmadrera, le Ferrovie dello Stato s.p.a. e le Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. in data 13 febbraio 2001 hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza" e che con la sottoscrizione di tale Protocollo le parti interessate hanno riconosciuto la necessità di riqualificare la linea FS Milano-Monza-Molteno-Lecco, sia in termini di offerta di servizio che in termini di infrastruttura;

Considerato che verrà avviata e sperimentata sulla linea Milano-Monza-Molteno-Lecco la procedura della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario e che in tale gara, in assenza di preventivi e adeguati interventi sull'infrastruttura, utili e propedeutici anche per lo svolgimento cadenzato del servizio, si rischia di non raggiungere i risultati auspicati e gli obiettivi concordati nel "Protocollo d'Intesa per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza";

Impegna il Presidente e la Giunta regionale:

1. ad inserire la linea ferroviaria Milano-Monza-Molteno-Lecco tra le priorità di finanziamento nell'ambito dei capitoli di bilancio relativi agli interventi infrastrutturali nel settore dei Trasporti;

2. a reperire nel bilancio regionale risorse aggiuntive per la realizzazione degli interventi previsti nel Protocollo e per la riqualificazione e il potenziamento dell'infrastruttura e del servizio.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004014)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/930

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: rilancio del ruolo dei distretti industriali

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 858 presentato in data 12 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 858 concernente il bilancio di previsione 2004: rilancio del ruolo dei distretti industriali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- parte significativa del sistema delle imprese è occupato dal ruolo degli attuali distretti industriali;

- si rende opportuna una specifica politica che colga le fasi di sofferenza presenti in alcuni distretti;

- si rende opportuno individuare le ragioni specifiche delle difficoltà o potenzialità al fine di dare risposte differenziate che colgano le prospettive di rilancio attraverso politiche di sostegno alle filiere tecnologiche, alla rete di servizi e di marketing, senza pensare che la soluzione per tutte le realtà possa essere rappresentata dai metadistretti;

Considerato che queste politiche sono inserite in un contesto territoriale specifico, oltre che in un ambito settoriale;

Impegna la Giunta regionale ad operare in questa direzione per una politica di programmazione settoriale e territoriale coinvolgente tutti i soggetti interessati, affinché la finalizzazione di questo lavoro accentui gli aspetti di competitività internazionale che sono la caratteristica peculiare dei distretti industriali.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004015)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/931

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: interventi per garantire cure sanitarie a favore degli emigrati lombardi in Argentina

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 867 presentato in data 12 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 867 concernente il bilancio di previsione 2004: interventi per garantire cure sanitarie a favore degli emigrati lombardi in Argentina, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che l'Italia sta attraversando una transizione sociale profonda che vede un numero crescente di persone di diversa origine e cultura insediarsi nelle attività economiche del Paese e tentare una difficile strada di integrazione e di confronto culturale e che questi processi, conseguenza naturale e ineliminabile del forte dinamismo indotto dalla globalizzazione, sono vissuti da una parte dei cittadini italiani con ansia e preoccupazione, anche per alcuni gravi fenomeni di criminalità che li accompagnano;

Rilevato che le comunità di origine italiana residenti all'estero, per altro, costituiscono una rete di riferimenti che può avere un valore strategico per la proiezione internazionale dell'Italia. Esse, inoltre, per la loro stessa collocazione geografica e storica, vivono pienamente tutte le contraddizioni della globalizzazione offrendo alla politica e alla cultura italiana gli elementi essenziali per una fondata elaborazione critica e per la definizione di politiche di cooperazione e di sviluppo;

Considerato che segnali di grave preoccupazione arrivano in particolare dall'Argentina dalla comunità di emigrati italiani che stanno sperimentando la durissima crisi economica, che non consente loro neppure di coprire i costi delle spese sanitarie soprattutto per anziani e minori;

Preso atto che la delegazione del Consiglio regionale nel mese di novembre ha verificato direttamente lo stato di disagio degli emigrati italiani incontrando i rappresentanti della Federazione delle associazioni lombarde in Argentina;

Chiede alla Giunta regionale in previsione della necessaria e sempre più urgente riforma delle normative regionali in materia di sostegno all'emigrazione italiana di provvedere agli interventi più urgenti relativi a cure sanitarie già rilevate e segnalate dalle Associazioni lombarde, a favore degli emigrati lombardi in Argentina.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004016)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/932

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione del progetto per la sicurezza alimentare

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 887 presentato in data 15 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 887 concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione del progetto per la sicurezza alimentare, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che il PSSL 2002/2004, approvato dal Consiglio regionale, in data 13 marzo 2002, con deliberazione n. VII/462, prevede, a pag. 32, fra i percorsi da realizzare "l'attuazione di uno specifico Progetto regionale sulla Sicurezza Alimentare che, tenendo conto dei recenti scandali Diossina e BSE, potenzi l'attuale livello di controllo integrato della filiera agro-zootecnico-industriale con le necessarie risorse";

Considerato che a tutt'oggi non si è provveduto alla formalizzazione di detto progetto;

Valutato che è sempre più necessario ed attuale pervenire alla definizione ed attuazione di uno specifico Progetto per la sicurezza alimentare che preveda il potenziamento dei controlli pubblici, anche per il ripetersi di continue emergenze (esempio ultimo: Aflatossine nel latte);

Considerato che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile rafforzare e razionalizzare le risorse del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e dei Distretti di Medicina Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali attribuendo finanziamenti certi e sufficienti;

Impegna la Giunta regionale a predisporre, definendone il finanziamento, entro tre mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, il Progetto per la Sicurezza Alimentare previsto a pag. 32 del PSSL 2002-2004, approvato con deliberazione consiliare VII/462 del 13 marzo 2002.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004017)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/933

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione di risorse finanziarie per la sanità pubblica veterinaria

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 888 presentato in data 15 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 888 concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione di risorse finanziarie per la sanità pubblica veterinaria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che il PSSR 2002/2004, approvato dal Consiglio regionale, in data 13 marzo 2002, con deliberazione n. VII/462, prevede, a pag. 32, fra i percorsi da realizzare "l'attuazione di uno specifico Progetto regionale sulla Sicurezza Alimentare che, tenendo conto dei recenti scandali Diossina e BSE, potenzi l'attuale livello di controllo integrato della filiera agro-zootecnico-industriale con le necessarie risorse";

Considerato che a tutt'oggi non si è provveduto alla formalizzazione di detto progetto;

Valutato che è sempre più necessario ed attuale pervenire alla definizione ed attuazione di uno specifico Progetto per la Sicurezza Alimentare che preveda il potenziamento dei controlli pubblici, anche per il ripersi di continue emergenze (esempio ultimo: Aflatossine nel latte);

Considerato che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile rafforzare e razionalizzare le risorse del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e dei Distretti di Medicina Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali attribuendo finanziamenti certi e sufficienti;

Impegna la Giunta regionale ad individuare, all'interno del Fondo Funzioni non tariffabili delle ASL ed entro tre mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, risorse finanziarie certe e sufficienti per la Sanità Pubblica Veterinaria.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004018)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/934

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: sostegno finanziario per la vaccinazione gratuita dei bovini destinati all'alpeggio

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 889 presentato in data 15 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 889 concernente il bilancio di previsione 2004: sostegno finanziario per la vaccinazione gratuita dei bovini destinati all'alpeggio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che in numerosi paesi comunitari sono in atto programmi di eradicazione della IBR;

Considerato che la Regione Lombardia ha approvato un piano di controllo della IBR negli allevamenti di bovini da riproduzione;

Considerato che è prevista la vaccinazione obbligatoria con un vaccino marcato di tutti i bovini destinati all'alpeggio;

Valutato che il relativo costo a carico degli operatori del settore penalizza le attività agropastorali delle zone di montagna, già svantaggiate per molteplici altri motivi;

Considerato che dal 2004 è stata peraltro già programmata una riduzione di circa il 50% delle attività collegate alla bonifica sanitaria degli allevamenti per la TBC, brucellosi e leucosi, con conseguente risparmio di risorse;

Impegna la Giunta regionale a garantire la fornitura gratuita del vaccino per la IBR per tutti i bovini destinati all'alpeggio.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2004019)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/935

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione di politiche regionali per la famiglia

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 898 presentato in data 15 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 898 concernente il bilancio di previsione 2004: attuazione di politiche regionali per la famiglia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto il P.d.L. n. 379 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004";

Richiamata la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

Considerato che con tale provvedimento si stabilisce, in via sperimentale, la promozione e il sostegno di interventi a programmi innovativi, particolarmente rilevanti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della legge stessa;

Impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi affinché il finanziamento per le iniziative sopra indicate, quando la sperimentazione ha dato esito positivo, abbiano adeguate risorse per continuare a regime.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040110)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/936

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: problematiche relative alla presenza in Lombardia di bambine a rischio di mutilazioni genitali (MGF)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 901 presentato in data 15 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 901 concernente il bilancio di previsione 2004: problematiche relative alla presenza in Lombardia di bambine a rischio di mutilazioni genitali (MGF), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto che sono oltre 150 milioni nel mondo le donne che hanno subito un intervento di mutilazione genitale (MGF) con gravi e irreversibili conseguenze sulla salute fisica e psichica, sulla sfera sessuale e riproduttiva;

Consapevole:

- che i flussi migratori hanno fatto sì che anche in Europa siano presenti centinaia di migliaia di bambine a rischio di MGF e che seimila sono quelle stimate in Italia, molte delle quali subiranno la mutilazione ad opera di "praticone", rischiando la morte per infezione, o ad opera di medici corrotti;

- che tali pratiche, nonostante siano fuori legge e siano combattute da un vasto Movimento internazionale ("STOP FGM"), continuano in palese violazione di fondamentali diritti umani, con la pretesa di perpetuare una tradizione atroce;

Impegna la Giunta regionale ad attivare sul territorio lombardo uno studio sulla problematica relativa alla presenza di bambine a rischio di MGF per provenienza geografica, realizzata in sinergia tra l'Osservatorio regionale sull'Immigrazione e l'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040111)

D.c.r. 16 dicembre 2003 - n. VII/937

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione delle risorse finanziarie da parte della «Cassa delle Ammende»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 910 presentato in data 16 dicembre 2003, collegato al PDL/379 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 910 concernente il bilancio di previsione 2004: attivazione delle risorse finanziarie da parte della «Cassa delle Ammende», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole

- che la fase del reinserimento nella società civile di coloro che hanno scontato una pena detentiva è essenziale per garantire il pieno successo della funzione attribuita dall'art. 27 della Costituzione alla detenzione stessa;

- che la legge 10 ottobre 1986, n. 663 aveva individuato le risorse necessarie sia per il reinserimento e sia per il sostegno economico delle famiglie, attivando un flusso finanziario afferente alla Cassa delle Ammende;

Richiamando l'obiettivo primario dell'Accordo quadro tra il Presidente della Regione Lombardia e il Ministro della Giustizia del 3 marzo 2003, e cioè "il raggiungimento di modelli di collaborazione interistituzionale atti a porre in essere azioni concrete che traducano in operatività i contenuti sanciti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'anno 1999", nel quale era assolutamente centrale il problema del reinserimento lavorativo dei cittadini ex detenuti;

Constatando che il Decreto attuativo dell'Ordinamento Penitenziario (d.P.R. 230 del 30 giugno 2000), ha disciplinato l'istituto della Cassa delle Ammende attribuendo ad esso nuove e più specifiche funzioni, per consentire all'Amministrazione penitenziaria di ampliare le forme di intervento in materia di formazione e lavoro, nonché di finanziare progetti di sostegno ai detenuti ed alle loro famiglie;

Preso atto che il Ministro della Giustizia ha dichiarato - rispondendo ad una interrogazione del sen. Del Pennino - che questi tre anni sono stati necessari per dare un nuovo assetto al bilancio della Cassa delle Ammende e per emanare il Regolamento che disciplina le modalità di presentazione dei progetti e le relative attività istruttorie;

Rilevato che a fronte di importanti progetti giacenti sin dal 2001 in attesa di finanziamento e di una disponibilità finanziaria di circa 80 milioni di euro sino ad oggi la Cassa delle Ammende non ne ha finanziato alcuno;

Considerando che l'attivazione di queste risorse consentirebbe alla Regione Lombardia di concentrare il suo impegno finanziario su altri gravissimi problemi, a partire da quello sanitario;

Impegna la Giunta regionale

- a sollecitare il Ministero della Giustizia, il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende affinché sia prontamente attivato e adeguatamente pubblicizzato il Regolamento della Cassa delle Ammende, per consentire la presentazione dei nuovi progetti e il vaglio di quelli giacenti;

- a chiedere ai suddetti destinatari, nonché agli organi di riscontro contabile, di rendere noto il bilancio della Cassa delle Ammende.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040112)

D.c.r. 17 dicembre 2003 - n. VII/940

(1.2.0)

Ordine del giorno concernente le attività della Commis-**sione speciale per lo Statuto e della Commissione Affari Istituzionali**

Presidenza del Vice Presidente Bassoli

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 821 presentato in data 28 novembre 2003, collegato alla ORG/60 concernente la seconda proroga del termine di conclusione dell'attività della Commissione speciale per lo Statuto della Regione Lombardia;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 821 concernente le attività della Commissione speciale per lo Statuto e della Commissione Affari Istituzionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 233 del 6 novembre 2003, recante "Proposta di deliberazione consiliare concernente la seconda proroga del termine di conclusione dell'attività della Commissione speciale per lo Statuto della Regione Lombardia";

Considerato che per effetto della proroga in parola il termine di conclusione dell'attività della Commissione scadebbe il 21 novembre 2004;

Considerato che la Commissione Affari Istituzionali non ha ancora avviato l'esame dei progetti di legge di regolamentazione del referendum eventuale sulle revisioni statutarie ai sensi dell'art. 123 Cost.;

Considerato che l'approvazione della legge sul referendum statutario è condizione di procedibilità di qualunque revisione statutaria;

Considerato che la Commissione per lo Statuto non ha tuttora avviato l'esame di alcuno dei diversi progetti di legge di revisione dello Statuto ad essa assegnati;

Ritenuta l'opportunità di fissare priorità e tempi certi per lo svolgimento dei lavori della Commissione per lo Statuto;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 13 ottobre 2003, n. 313, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002, che affidava alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, l'adozione dei regolamenti d'attuazione;

Considerato altresì che con tale sentenza la Corte costituzionale, riaffermando che gli Statuti regionali restano in vigore in ogni loro parte, salvo esplicito contrasto con una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile, ha autorevolmente impresso nuovo vigore al processo di revisione statutaria;

Considerata conseguentemente l'urgenza di procedere alla revisione dello Statuto quantomeno in tema di attribuzione e modalità di esercizio del potere regolamentare;

Impegna

- la Commissione Affari Istituzionali a esaminare i progetti di legge di regolamentazione del referendum sulle revisioni statutarie e a licenziare entro il mese di marzo 2004 un testo unificato;

- la Commissione per lo Statuto ad avviare tempestivamente l'esame dei progetti di revisione statutaria ad essa assegnati e a stabilire, entro il termine di un mese dalla concessione della proroga, un programma di lavoro per la prima metà del periodo della stessa proroga, in modo da riuscire a licenziare una qualunque proposta di revisione statutaria entro il mese di giugno 2004;

- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a vigilare sul rispetto delle predette scadenze da parte delle Commissioni Statuto e Affari Istituzionali.».

Il vice presidente: Fiorenza Bassoli

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040113)

D.c.r. 17 dicembre 2003 - n. VII/942

(3.2.0)

Ordine del giorno concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche ai minorenni

Presidenza del Vice Presidente Bassoli

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 912 presentato in data 16 dicembre 2003, collegato al PDL/358 concernente la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 912 concernente il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche ai minorenni, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che tra le finalità riportate all'art. 1 del PDL 358 rientra "la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori";

Rilevato che:

- secondo l'Istituto Superiore di Sanità sarebbero ben 2 milioni gli italiani dipendenti dall'alcool e 40.000 mila i decessi annuali collegati;

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, indica l'alcool quale prima causa di morte tra i ragazzi europei (55.000 morti l'anno);

- secondo una ricerca condotta dal San Raffaele in 15 scuole superiori milanesi il 70% dei giovani componente il campione beve superalcolici e più del 60% beve mediamente 18 volte al mese 7 bicchieri di alcolici ogni volta e si è ubriacato facendo contemporaneamente uso di droghe;

- negli ultimi decenni si è affermata una pericolosa tendenza, soprattutto fra i più giovani, a consumare regolarmente bevande superalcoliche;

Preso atto che l'abuso di superalcolici è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute e, in giovane età, porta gravi compromissioni del sistema nervoso, del fegato e dell'apparato muscolare;

Ritenuto che i minorenni debbano essere tutelati dagli effetti negativi di sostanze che, per quanto legali, possono avere effetti deleteri sul loro organismo e provocano una pericolosa assuefazione e dipendenza;

Invita la Giunta regionale

- ad intraprendere nelle scuole - d'intesa con la Direzione Scolastica Regionale - ed in tutti i luoghi di aggregazione giovanile una capillare campagna di informazione e di sensibilizzazione sugli effetti nocivi delle bevande superalcoliche;

- ad intraprendere altresì campagne di prevenzione e di informazione realizzate a livello scolastico - sempre d'intesa con la Direzione Scolastica Regionale - presso i luoghi di aggregazione giovanile e attraverso i "media" per mettere in guardia i giovani dai rischi di tutte le sostanze che creano dipendenza ed assuefazione, i cui rischi vengono troppo spesso sottovalutati;

Invita la Giunta regionale a farsi promotrice presso il Governo affinché venga rivisto l'articolo n. 689 del Codice Penale vietando la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche ai minorenni.».

Il vice presidente: Fiorenza Bassoli

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040114)

D.c.r. 17 dicembre 2003 - n. VII/943

Ordine del giorno concernente l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Presidenza del Vice Presidente Bassoli

(3.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 915 presentato in data 17 dicembre 2003, collegato al PDL/358 concernente la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 915 concernente l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che con il P.d.L. 358 si opera una rilevante innovazione della disciplina in materia di Pubblici Esercizi;

Rilevato che l'art. 24, comma 5, stabilisce che "a seguito dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale

promuove l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria di riferimento per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Ritenuto che sia particolarmente importante che, alla luce della nuova disciplina di settore, si provveda alla revisione della normativa suddetta per promuovere l'effettivo adeguamento delle strutture esistenti alle esigenze degli utenti e degli operatori, coordinandola alle disposizioni della legge in approvazione;

Invita l'Assessore competente a promuovere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'aggiornamento previsto dall'art. 24, comma 5 della stessa, acquisendo allo scopo i contributi delle Associazioni imprenditoriali di categoria, dei Consumatori e dell'Associazione dei Comuni.».

Il vice presidente: Fiorenza Bassoli

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20040115)

D.p.c.r. 22 dicembre 2003 - n. 1913

Nomina di un membro supplente nel Collegio sindacale dell'ALER di Busto Arsizio, in sostituzione del sig. Azzimonti, rinunciatario

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)» e, in particolare, l'art. 12, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di un membro supplente nel Collegio dei Sindaci;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 907 dell'11 giugno 2003, con il quale venivano nominati il Presidente, il membro titolare ed il membro supplente del Collegio sindacale dell'ALER di Busto Arsizio, tra cui, il sig. Roberto Azzimonti;

Preso atto della nota pervenuta in data 13 ottobre 2003 con la quale il sig. Roberto Azzimonti, nominato quale membro supplente nel predetto collegio, rinuncia alla nomina;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione del rinunciatario nel predetto Collegio sindacale, mediante la nomina di un nuovo membro supplente;

Preso atto delle candidature già acquisite e tenuto conto del parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della citata legge regionale n. 14/1995, espresso nelle sedute del 4 e dell'11 dicembre 2001;

Verificato che la nomina di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un membro supplente nel Collegio dei Sindaci delle ALER è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di nominare nel Collegio dei Sindaci dell'ALER di Busto Arsizio il signor Vuolo Massimo, nato a Potenza il 1° aprile 1959 e residente in via Cimarosa, 3 a Varese, quale componente supplente, in sostituzione del sig. Roberto Azzimonti, rinunciatario.

Il presidente: Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20040116)

D.g.r. 7 febbraio 2003 - n. 7/12046

Ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI) via F. Cavallotti n. 13. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 98 matricola n. 10663» modello

(5.3.5)

«Gruppo cingolato semovente» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI) via Cavallotti n. 13, all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 98» modello «Gruppo cingolato semovente» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 120.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. 48055/00;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274;

10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data della sua notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8;

11. di disporre che, il presente provvedimento venga comunicato a mezzo raccomandata al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: I.T.E.M. s.r.l.

Sede legale: Monza (MI) - via F. Cavallotti n. 13

Impianto mobile tipo GCS 98 matricola n. 10663 - modello Gruppo cingolato semovente

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzioni catalogati e individuati dal C.E.R.: 010408 010413 060316 060902 100202 100601 100602 100809 100811 100903 101003 101201 101206 101208 161104

161106 170101 170102 170103 170107 170302 170508 170904 191209;

1.2 il quantitativo massimo trattato è pari a 120.000 t/anno;

1.3 il processo viene svolto essenzialmente così:

- il carico dell'impianto avverrà con pala gommata o con escavatore cingolato ed il materiale così caricato nella tramoggia;

- l'alimentatore a piastre scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione: il materiale fine può essere convogliato o sul nastro laterale, per formare un cumulo, o su quello principale con il materiale frantumato proveniente dal frantoio, dove quest'ultimo viene alimentato con materiale di pezzatura maggiore e frantumati fra la mascella fissa e quella mobile;

- il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale, passa sotto al nastro deferizzatore e si separa il ferro;

- il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure alimentare un gruppo di vagliatura composto da un vaglio vibrante e da quattro nastri trasportatori, di cui uno per l'alimentazione del vaglio;

- il vaglio vibrante, a due piani in rete, esegue tre selezioni di materiali di diversa granulometria, che vengono mandati a cumulo per mezzo dei rispettivi nastri trasportatori;

- l'impianto è dotato di sistemi di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata;

1.4 il gruppo cingolato semovente tipo GCS 98 ha le seguenti caratteristiche:

- potenza installata motore endotermica pari a KW 145;
- dimensioni bocca frantoio di mm 900 x 800;
- pezzatura max alimentazione di mm 600 x 450;
- apertura minima di scartamento mascelle di mm 30-120';
- peso del gruppo pari a Kg 29100.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovralli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovralli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovralli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovralli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

(BUR20040117)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12639

Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/12046 del 7 febbraio 2003 avente per oggetto: «Ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI) via F. Cavallotti n. 13. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 98» matricola n. 10633 modello «Grup-

(5.3.5)

po cingolato semovente» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione alla ditta I.T.E.M. s.r.l. con sede legale in Monza (MI), via Cavallotti, n. 13, rilasciata con d.g.r. n. 7/12046 del 7 febbraio 2003, sostituendo l'ente indicato al quale versare la garanzia finanziaria con la provincia di Milano;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Monza e all'ARPA Dipartimento di Milano;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040118)

(5.3.5)

D.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13407

Ditta Scarafoni F.Ili s.n.c. con sede legale in Cocquio Trevisago (VA) – via Vigana n. 17. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Cocquio Trevisago (VA) – via Mulini ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Scarafoni F.Ili s.n.c. con sede legale in Cocquio Trevisago (VA) – via Vigana n. 17, alla realizzazione di un impianto in comune di Cocquio Trevisago (VA) – via Mulini ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

– non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

– non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

3. di far presente che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia di Varese, al comune di Cocquio Trevisago ed all'ARPA – Dipartimento di Varese. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento, all'ARPA – Dipartimento di Varese;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

10. di determinare in € 185.887,13 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Varese ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 relativo a:

– messa in riserva di 10.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 154.900,00;

– trattamento di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 24.789,93;

– deposito preliminare di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 6.197,20;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Varese, al comune di Cocquio Trevisago, all'ARPA – Dipartimento di Varese ed all'U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10 alla provincia di Varese, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

13. di demandare alla provincia di Varese l'assunzione del provvedimento di revoca della d.g.r. n. 6/46134/99, così come modificata con d.g.r. n. 7/7443/01, una volta acquisito da parte della ditta il nulla-osta all'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 4;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato dalla provincia di Varese, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Scarafoni F.Ili s.n.c.

Sede legale: via Vigana n. 17 – Cocquio Trevisago (VA)

Sede impianto: via Mulini – Cocquio Trevisago (VA)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 8.782 mq, è censita al NCTR del comune di Cocquio Trevisago al foglio 9 map-pali nn. 734 – 735 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «E2 agricola di salvaguardia idrogeologica», parte in zona «a vincolo paesag-

gistico di interesse idrogeologico» e parte in zona «D1 industriale ed artigianale esistente e di completamento» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Cocquio Trevisago;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- ricondizionamento a mezzo frantumazione (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva di 10.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- trattamento di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

1.5 l'impianto è così sostanzialmente disposto:

- area di 986 mq per lo stoccaggio di inerti naturali;
- area di 1.171 mq per la messa in riserva del materiale da trattare in cumuli;
- area di 2.373 mq per lo stoccaggio del materiale trattato in cumuli;
- area di 154 mq (pavimentata ed impermeabilizzata) per l'installazione dell'unità di frantumazione;
- area coperta da tettoia di 64 mq per il deposito preliminare in cassoni dei rifiuti da inviare allo smaltimento;
- area di 1.732 mq per spazi di manovra, uffici (40 mq), servizi e spogliatoi (25 mq);
- area di circa 2.300 mq destinata a verde;

1.6 l'unità di frantumazione installata è costituita da:

- tramoggia di carico di capacità di 3 mc;
- frantoio a mascele FG 75 con bocca di carico mm 730 x 500 a regolazione idraulica mm 20/100 per una max pezzatura in ingresso di mm 400 garantendo una produzione oraria che varia da 20 a 90 t;
- nastro stoccaggio frantumato;
- separatore magnetico;
- impianto abbattimento polveri mediante nebulizzatori ad acqua.

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di recupero e smaltimento (R13, R5, D14, D15) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010408 - 010409 - 010413 - 010499 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170302 - 170504 - 170506 - 170508 - 170802 - 170904;

i rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici ...99, possono essere ritirati solo se gli stessi sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della d.c.i. 27 luglio 1984.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente atto devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.5 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.9 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 i cumuli dei rifiuti in stato polverulento devono essere protetti dall'azione del vento;

2.12 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Varese, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: F.lli Scarafoni s.n.c.

Indirizzo: via Vigana, 17 - 21034 - Cocquio Trevisago - (VA)
Fasc.: 30205/33367/01

La ditta ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per il trasferimento di un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di materiali inerti.

2. Rifiuti trattati

2.1. Rifiuti trattati: (si veda l'allegato A).

- Totale annuo: 20.000 mc/anno.

2.2. Prodotti:

- stabilizzato da riempimento;
- pietrisco in varie granulometrie.

2.3. Sostanze in deposito: (si veda l'allegato A).

- Totale sostanze in deposito: 25.000 mc.

3. Descrizione dell'impianto

Il materiale inerte, proveniente da attività di demolizione e da attività estrattive, viene conferito all'impianto per subire il trattamento di frantumazione attraverso un apposito impianto, di tipo mobile. Le fasi lavorative sono:

- accumulo delle materie prime;
- cernita dei materiali estranei;
- frantumazione, riduzione volumetrica;
- deferrizzazione;
- vagliatura;
- accumulo del prodotto finito.

4. Emissioni e sistemi di abbattimento

Le emissioni sono costituite da polveri che si generano prevalentemente durante la fase finale della frantumazione del materiale. Infatti il macinatore è a mascelle lente e quindi non produce polveri mentre queste si generano nella caduta sul nastro trasportatore essendo il materiale a granulometria fine. Tali polveri sono abbattute da un impianto a nebulizzazione d'acqua posto all'uscita delle bocche di scarico dei materiali.

5. Prescrizioni relative alle emissioni ed agli impianti d'abbattimento per attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti

Tutte le materie prime utilizzate devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle norme vigenti.

Le emissioni in atmosfera, costituite da polveri, sono prodotte in tutte le fasi del ciclo produttivo, e principalmente nella movimentazione dei materiali, nella frantumazione e nella vagliatura.

Si applica quanto previsto dall'allegato 6 del d.m. 12 luglio 1990, e più precisamente la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) Manipolazione e produzione di sostanze polverulente (allegato 6, punto 6.2 del d.m. 12 luglio 1990)

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pelletizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione.

Qualora sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 20 mg/m³, ed il quantitativo orario di inquinante emesso non dovrà essere superiore a 0,5 Kg/h per ogni punto di emissione.

In alternativa al convogliamento dell'emissione ed al successivo abbattimento, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano (ad es. materiali provenienti da cava o comunque ad alto tasso di umidità naturale ed esenti da calce o cemento), un sistema di nebulizzazione di acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi di ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (allegato 6, punto 6.3 del d.m. 12 luglio 1990)

Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione di acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta a-

deguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione di acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 20 mg/m³, ed il quantitativo orario di inquinante emesso non dovrà essere superiore a 0,5 Kg/h per ogni punto di emissione.

Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o in presenza di eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (allegato 6, punto 6.4 e punto 6.5 del d.m. 12 luglio 1990)

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione le seguenti misure:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- manti erbosi;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che comunque devono risultare efficaci.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

6. Prescrizioni di carattere generale

SISTEMI DI CONTROLLO E CRITERI DI MANUTENZIONE

I sistemi di abbattimento connessi alle operazioni di abbattimento delle polveri serviti da sistemi di aspirazione, se presenti, dovranno essere dotati di pressostato differenziale a tacitazione impedita, per il controllo dell'efficienza della filtrazione.

Relativamente agli impianti finalizzati al controllo delle emissioni di polveri, dovrà essere redatto un calendario di manutenzioni programmate che tenga conto delle prescrizioni dei costruttori delle apparecchiature.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3.4 d.P.R. 322/71 «Lo scarico liquido degli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido deve essere conforme alle norme vigenti»;

- art. 4.4 d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni ad essi collegate. Il ciclo può essere riattivato solo dopo la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a presidio delle emissioni».

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa in esercizio a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli Impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al co-

mune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di adempimenti alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limiti di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'ARPA - struttura territorialmente competente.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'allegato 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM) integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'ARPA, - struttura territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuati esclusivamente in relazione alle sostanze che sono effettivamente impiegate nei ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B.: Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273K 1 101,323k Pa).

L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza (d.P.R. 547/55).

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(BUR20040119)

(5.3.5)

D.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13413

Ditta Pastori Pierluigi con sede legale in Robecchetto con Induno (MI) - via 3 Giugno n. 98. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Turbigo (MI) - via alle Cave ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Pastori Pierluigi, con sede legale in Robecchetto con Induno (MI) - via 3 Giugno n. 98, alla realizzazione di un impianto in comune di Turbigo (MI) - via alle Cave ed all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, alle, condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

3. di disporre che l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali è rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili può essere

avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia di Milano, al comune di Turbigo ed all'ARPA - Dipartimento di Parabiago. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/81 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

8. di determinare in € 20.658,27 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile minore di 1.000 mq;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Turbigo ed all'ARPA - Dipartimento di Parabiago;

10. di dare atto che la mancata presentazione alla provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa dalla provincia di Milano al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

_____ • _____

ALLEGATO A

Ditta: Pastori Pierluigi

Sede legale: via 3 Giugno n. 98 - Robecchetto con Induno (MI)
Sede impianto: via alle Cave - Turbigo (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è pari a 2.181,14 mq di cui 511,75 mq costituiti da un capannone industriale esistente, è censita al NCTR del comune di Turbigo al foglio 5 mappali nn. 174, 175, 254 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D1 artigianale ed industriale esistente e di completamento» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG approvato nel comune di Turbigo;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104, consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199/98 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965/01; l'attività viene svolta interamente al coperto, l'impianto occupa una superficie utile di 604,50 mq, e risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a) n. 2 settori per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 85,55 mq e 168,00 mq;
- b) settore per le operazioni di trattamento, bonifica, messa in sicurezza e pressatura;
- c) settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- d) settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- e) settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
- f) settore per il deposito attrezzature e macchine per la pulizia delle zone di lavoro;
- g) aree destinate ad uffici, servizi, spazi a verde e viabilità interna.

2. Prescrizioni

2.1 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 i settori di cui al punto 1.3.a possono essere utilizzati indifferente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e (LO) scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquidi dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20040120)

D.g.r. 30 settembre 2003 - n. 7/14390

Ditta Spurghi F.lli Terzi s.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG), via Padre Elzi, 26. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali consistenti in una nuova area di messa in riserva all'impianto sito in Grassobbio (BG), via Basella, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, con contestuale rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 38556 del 25 settembre 1998. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Spurghi F.lli Terzi s.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG), via Padre Elzi, 26, alla realizzazione di varianti sostanziali consistenti in una nuova area di messa in riserva all'impianto sito in Grassobbio (BG), via Basella, e contestualmente di rinnovare, con decorrenza dalla data di scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 38556/98, l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto con contestuale rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 38556 del 25 settembre 1998 decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione delle varianti entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 50.874,20, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1.185 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.359,20;

- utilizzo agronomico (R10) di 3.500 t/anno di fanghi, pari a € 32.515,00;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 60855 del 23 ottobre 1998;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, al comune di Grassobbio e all'ARPA Dipartimento di Bergamo;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Spurghi Fratelli Terzi s.r.l.

Sede legale: via Padre Elzi 26, Grassobbio (BG)

Sede impianto: via Basella, Grassobbio (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto insiste sul mappale 577 con destinazione urbanistica del PRG «zona agricola interessata da variante urbanistica» ed è di proprietà della ditta;

1.2 l'impianto è costituito da due aree pavimentate in calcestruzzo (zona 10 e zona 11) rispettivamente di superficie di mq 230 e mq 165 per un totale di mq 395, adibite alla messa in riserva di fanghi biologici stabilizzati. La copertura della zona 10 è costituita da un telo mobile impermeabile fissato su corde metalliche appoggiate ai muri perimetrali dell'area. La pavimentazione ha pendenza orientata verso i tombini di raccolta delle acque. La zona 11 è situata all'interno del capannone;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di fanghi biologici igienizzati e stabilizzati provenienti da terzi;

1.4 viene effettuata la messa in riserva il successivo riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, catalogati ed individuati dal C.E.R. come di seguito riportato:

02.02.04 - 02.03.05 - 02.04.03 - 02.05.02 - 02.06.03 - 02.07.05 - 04.02.20 - 10.01.21 - 10.12.13 - 19.08.05 - 19.08.12 - 19.08.14 (limitatamente ai fanghi biologici) - 19.11.06;

1.5 il quantitativo massimo di messa in riserva per la zona 10 è di 690 mc e nella zona 11 è di 495 mc per un totale di 1.185 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R10) è pari a 3.500 t/a.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 dovrà essere rispettata una soglia di attenzione per il contenuto di idrocarburi C>12 pari a 500 mg/kg sul fango tal quale. Qualora tale valore fosse superato, la ditta dovrà darne immediata comunicazione a: provincia, ARPA e Regione e tale fango non dovrà essere sparso sul suolo;

2.1.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.1.5 per i codici specchio 04.02.20, 10.01.21, 19.08.12, 19.08.14 e 19.11.06 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.1.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.1.7 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.8 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:

a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti:

- pH,

- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm,
 - residuo secco a 105°C e 600°C,
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
- b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti):
 - grassi e olii animali e vegetali,
 - olii minerali,
 - tensioattivi,
 - solventi organici clorurati,
 - pesticidi organo-clorurati;

2.1.9 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.10 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;

2.1.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.1.12 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nel presente provvedimento;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai Comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sot-

toindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<u>Valore limite</u>
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<u>Valore limite</u>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 viene identificato un valore di soglia di attenzione per gli idrocarburi C>12 contenuti nei fanghi per cui è autorizzato lo spargimento in agricoltura di 500 mg/kg sul tal quale. Nel caso in cui tale valore venisse superato la ditta dovrà darne comunicazione immediata all'ente di controllo. Tale limite rimarrà in vigore fino all'emanazione di linee guida di carattere generale;

2.2.7 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.8 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/l 00 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.9 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone

pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.10 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

- lo spargimento nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;

2.2.11 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100gr e pH compreso tra 6 e 7,5;

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.12 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato A del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.13 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.14 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.15 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.16 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR20040121)

(5.3.5)

D.g.r. 30 settembre 2003 - n. 7/14394

Ditta Puricelli s.r.l. con sede legale in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di smaltimento (D15, D10) mediante termodistruzione, di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, presso l'impianto sito nel comune di Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3, già autorizzato con d.g.r. n. 7/4582 del 11 maggio 2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Puricelli s.r.l., con sede legale in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di smaltimento (D15, D10), mediante termodistruzione, di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, presso l'impianto sito nel comune di Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3, già autorizzato con d.g.r. n. 7/4582 del 11 maggio 2001, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lecco, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di prelievo e di analisi siano conformi ai disposti definiti dal d.m. 19 novembre 1997, n. 503;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, e che siano esaminate dalla provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, l'ARPA territorialmente competente ed il comune ove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 99.469,30 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 42 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a € 6.507,06;

- operazioni di incenerimento (D10) di un quantitativo pari a 300 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 92.962,24;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 5/45274 del 24 settembre 1999 come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella precedentemente accettata;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la

differmità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Puricelli s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Lecco, al comune di Costa Masnaga (LC) e al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Puricelli s.r.l.

Sede legale: Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3

Ubicazione impianto: Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, n. 3

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area ove è presente l'impianto, secondo il P.R.G. vigente, ricade in zona «D1» con destinazione funzionale industriale esistente ed è di proprietà della ditta Puricelli s.r.l.;

1.2 vengono effettuate operazioni di deposito preliminare (D15) e di smaltimento mediante termodistruzione (D10) di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo di produzione di laminati plastici, costituiti da rifiuti cartacei, impregnati e non, polverino di laminato e scarti legnosi ed individuati dal codice C.E.R. 3 gennaio 1999.

1.3 si prende atto della variante migliorativa, già realizzata dalla ditta, consistente nell'aggiunta di un nuovo serbatoio, identificato con la lettera B nello schema di funzionamento semplificato allegato alla nota della ditta del 18 luglio 2003, in atti regionali con prot. n. 25457 del 28 luglio 2003, per lo stoccaggio dei rifiuti destinati all'incenerimento;

1.4 il nuovo serbatoio ha una capacità di stoccaggio massima pari a 12 mc ed in esso viene insilato il rifiuto macinato (carta, cartone, sfrido di laminato) per una quantità massima giornaliera di 9 mc;

1.5 il serbatoio preesistente, identificato invece dalla lettera A nel suddetto schema, ha una capacità di stoccaggio massima pari a 30 mc ed in esso viene insilato il polverino generato dalle lavorazioni del laminato alle macchine di rifilatura per una quantità massima giornaliera di 1 mc;

1.6 i rifiuti speciali non pericolosi da avviarsi all'incenerimento, pertanto, vengono stoccati in due serbatoi, A (preesistente) e B (nuovo), per una capacità totale di stoccaggio pari a 42 mc;

1.7 il materiale stoccato in tali serbatoi viene successivamente estratto dagli stessi per una quantità totale pari a 10 mc/giorno ed avviato al forno;

1.8 il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto d'incenerimento è pari a 300 kg/h, per 200 gg/anno, pari ad una potenzialità annua di 1000 tonnellate;

1.9 l'impianto di termodistruzione è composto dalle seguenti sezioni:

- una sezione di alimentazione: coclea per l'introduzione di truciolo e polverino proveniente da silos di stoccaggio (5-50 mm - min. 70% dei rifiuti) e spintore oleodinamico per laminato e scarti legnosi (capacità pari a 300 l - utilizzato per modeste quantità).

- una sezione di termodistruzione: camera di combustione a griglia mobile con bruciatore primario a metano, camera di postcombustione multicamera con due bruciatori a metano, scarico ceneri meccanizzato su carrello;

- una sezione di recupero energetico: recuperatore a tubi di fumo (produzione vapore) e recuperatore a tubi d'acqua (produzione di acqua calda);

- una sezione di depurazione fumi: ciclone depolveratore, abbattimento fumi acidi (iniezione di calce idrata o bicarbonato di sodio e carboni attivi in sezione a venturi) e filtro a maniche.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'allegato 2 del d.m. 19 novembre 1997, n. 503 e secondo quanto indicato nell'allegato B della d.g.r. 4582/01, che qui s'intende integralmente riportato;

2.2 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.4 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inhalazione;

2.5 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di smaltimento deve rispettare quanto prescritto al paragrafo 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.6 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.7 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.8 i registri di carico e di scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.10 le operazioni di stoccaggio e di smaltimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.11 i rifiuti alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico-fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;

2.12 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera F dell'allegato 2 del d.m. 19 novembre 1997, n. 503;

2.13 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.14 l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avviamenti e/o funzionamenti transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a 850°C mediante l'utilizzo del combustibile ausiliario;

2.15 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.16 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche

tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.17 la stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazione maleodoranti;

2.18 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.19 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme applicative;

2.20 l'interruzione delle attività dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.21 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

2.22 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche e integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.23 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti;

2.24 deve essere adottato, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, un sistema di controllo che rilevi l'entrata in funzione del camino di emergenza;

2.25 la potenzialità annua e giornaliera dell'impianto d'incenerimento dev'essere rispettata attraverso un sistema di controllo della quantità di materiale in ingresso all'inceneritore e tale sistema deve essere adottato dalla ditta entro 6 mesi dall'inizio dell'efficacia del presente atto;

2.26 gli enti preposti al controllo, trascorsi 6 mesi dall'inizio dell'efficacia del presente atto, devono verificare l'avvenuta adozione dei sistemi prescritti, di cui ai punti 2.24 e 2.25.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20040122)

D.g.r. 17 ottobre 2003 - n. 7/14637

Ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora, 230. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Castenedolo (BS), loc. Macina, già autorizzato con d.g.r. n. 40245/98, e contestuale proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi nonché aggiorna-

mento ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 10 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora, 230, alla realizzazione di varianti sostanziali, consistenti in un intervento di riprofilatura, all'impianto in Castenedolo (BS), loc. Macina, già autorizzato con d.g.r. n. 40245/98, e contestualmente prorogare, sino a tutto il 30 giugno 2005, l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché approvare i piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e l'aggiornamento ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto con contestuale proroga dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 40245/98 sino a tutto il 30 giugno 2005 decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

3. di disporre che l'esercizio delle varianti sostanziali alle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

4. di demandare l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, all'ARPA competente per territorio;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria prestata dalla ditta a favore della Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. 45274/99, in € 11.583.912,60 relativo a:

- € 11.360.250,00 relativo alla volumetria dell'intervento di riprofilatura;

- € 158.592,00 relativo alla superficie complessiva della discarica;

- € 65.070,60 relativo al deposito preliminare di percolato;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di ap-

(5.3.5)

provazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01. Tale garanzia dovrà essere successivamente integrata secondo modalità che verranno stabilite dalla Regione Lombardia con successivo provvedimento da adottarsi in adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/03;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Castenedolo ed al dipartimento dell'ARPA di Brescia;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. 48055/00 e 5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Aprica s.p.a.

Sede legale: Brescia (BS), via Lamarmora, 230

Ubicazione impianto: Castenedolo (BS), loc. Macina

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento sono quelle di cui alla d.g.r. 40245/98;

1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 la variante sostanziale apportata all'impianto consiste in una riprofilatura che comporta, senza alcuna variazione della superficie complessiva della discarica (38.400 mq) e delle quote di imposta della discarica, una nuova configurazione con un aumento della volumetria complessiva a 985.000 mc;

1.4 il piano di gestione della discarica prevede la saturazione della volumetria totale entro il 30 giugno 2005;

1.5 la riprofilatura della discarica comporta una variazione nella sequenza stratigrafica della discarica esistente tale per cui, nulla variando sulle quote di fondo, la stessa, espressa in m s.l.m., è quella di seguito riportata:

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 148,50 m s.l.m. riferita al colmo centrale (quota al bordo vasca pari a 128,50 m s.l.m.) onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;

- strato di regolarizzazione della massa rifiuti per la corretta messa in opera degli strati sovrastanti;

- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare in tout-venant, protetto da eventuali intasamenti, con spessore di almeno 0,50 m;

- strato d'impermeabilizzazione composto da materiale minerale compattato con spessore $\geq 0,5$ m e con coefficiente di permeabilità complessivo $K \leq 10^{-8}$ m/s;

- strato di materiale drenante in tout-venant protetto da eventuali intasamenti con spessore superiore a 0,50 m;

- terreno vegetale con uno spessore minimo di 1,00 m;

1.6 lo stoccaggio del percolato viene effettuato in 6 serbatoi fuori terra per una capacità geometrica complessiva di 420 mc, posti in bacino di contenimento;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi conferibili nell'impianto sono individuati, sulla base della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, dai seguenti C.E.R.:

010408 - 010409 - 010413 - 020110 - 030101 - 030105 - 030301 - 030309 - 030310 - 030311 - 040109 - 040209 - 040221 - 040222 - 100210 - 101208 - 120101 - 120102 - 120105 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 160103 - 161106 - 170101 -

170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170405 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190203 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191212 (limitatamente alla frazione secca) - 200101 - 200102 - 200111 - 200138 - 200139 - 200140 - 200202 - 200303 - 200307.

2. Prescrizioni

2.1 La discarica deve essere realizzata e gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del d.lgs. 36/03 nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Direttore Generale Territorio e Urbanistica n. 2252 del 19 febbraio 2003;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza sonale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto 1.7 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica per rifiuti non pericolosi, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.6 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.7 con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare all'autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/03;

2.8 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'allegato 2 del d.lgs. 36/03;

2.9 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.10 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.11 il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;

2.12 i controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica, come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.13 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.15 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione del biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88;

2.16 deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.17 il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.18 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

3. Piani

3.1 Piano di gestione operativa.

Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:

- nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali di cui al sopra indicato punto 1.7 che rispondano a quanto previsto dal punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalle d.g.r. n. 36489/98 e n. 40992/99;

- i controcampioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica di accettabilità devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo per un periodo di almeno 6 mesi;

- il sistema di copertura finale della discarica, in adeguamento a quanto previsto dall'allegato 1, punto 2.4.3, al d.lgs. 36/03, dovrà essere realizzato come indicato al sopra citato punto 1.5.

3.2 Piano di gestione post-operativa.

Il Piano è approvato con la seguente prescrizione:

- tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto devono proseguire per un periodo di 30 anni dalla data di chiusura dell'intera discarica.

3.3 Piano di sorveglianza e controllo.

Il Piano, da attuare a partire dall'entrata in vigore del presente atto, è approvato con le seguenti prescrizioni:

- la ditta dovrà attenersi alle procedure di controllo, di verifica e di gestione dei rifiuti, previste dal manuale, sottoscritto dal gruppo di lavoro in data 17 settembre 2001 e definito con la provincia di Brescia avente per oggetto «Protocollo di lavoro per le procedure di controllo dei rifiuti in ingresso e attività di controllo gestionale ed ambientale nell'esercizio della discarica TRA.SE. s.p.a.» (P.G. n. 0056087/02 del 27 maggio 2002), per quanto non espressamente richiesto e non in contrasto con la normativa vigente;

- il modello analitico previsto per il percolato, dovrà essere integrato con i parametri individuati dalla procedura sottoscritta di cui precedente alinea, e non inseriti nel piano di sorveglianza e controllo;

- per quanto attiene alle verifiche relative alle emissioni gassose, il modello relativo alle emissioni diffuse deve tenere conto di frequenza mensile (in fase di gestione) e semestrale (in fase di post-gestione) sui parametri: polveri totali, CH₄, idrocarburi non metanici totali, solfuri e mercaptani da rilevarsi con le modalità previste dal punto 5.4 dell'allegato 2 al d.lgs. 36/03;

- deve essere attivato un registro relativo alle operazioni di manutenzione effettuate alle strutture dell'impianto;

- lo spurgo dei piezometri di controllo deve essere effettuato solo immediatamente prima del campionamento delle acque di falda;

- entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento deve essere presentata agli Enti di controllo una specifica procedura sulle modalità di intervento in caso si verificano le seguenti condizioni straordinarie:

- raggiungimento di livelli di guardia degli indicatori di contaminazione (da identificarsi puntualmente) e conseguenti modalità di allertamento degli Enti di controllo;

- superamento dei limiti esistenti per le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

- il personale al quale vengono affidati gli interventi di e-

mergenza deve essere preliminarmente istruito sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei DPI;

3.4 Piano di ripristino ambientale.

Il piano è approvato così come proposto.

(BUR20040123)

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15066

Ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili 22. Modifica della d.g.r. del 30 settembre 2003 n. 7/14391 avente per oggetto: «Ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) e recupero (R5, R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. 28 novembre 2000, n. 2363. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni»

(5.3.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;

- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

- la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

Richiamata:

- la d.g.r. del 30 settembre 2003 n. 7/14391 avente per oggetto: «Ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) e recupero (R5, R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. 28 novembre 2000, n. 2363. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta PBR s.r.l. con sede legale in Maclodio (BS), via Molino Emili, 22, ha presentato istanza, in atti regionali n. 33579 del 14 ottobre 2003, tendente ad ottenere precisazioni delle prescrizioni contenute nell'allegato A alla d.g.r. del 30 settembre 2003 7/14391;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare la d.g.r. n. 7/14391/03 nei punti 2.3, 2.4:

- il punto 2.3 va sostituito dal seguente: «2.3 i terreni, se sottoposti a trattamento biologico (bioremediation) per la bonifica, materia regolata dal d.m. Ambiente n. 471/99, qualora vengano riutilizzati, devono rispettare i limiti previsti dalle colonne A della tabella 1, dell'allegato 1 allo stesso decreto»;

- il punto 2.4 va sostituito dal seguente: «2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero effettuate attraverso il trattamento di lavaggio terre devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica del settore o, comunque, rientrare nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica; sono altresì fatte salve le disposizioni relative alla qualità delle sostanze e alle modalità di effettuazione dei test di controllo individuate dalla vigente normativa in merito all'accettabilità dei rifiuti in discarica»;

2. di fare salve, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, le determinazioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/14391/03;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinata-

mente all'accettazione della fidejussione di cui alla d.g.r. n. 7/14391/03.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040124)

D.g.r. 21 novembre 2003 - n. 7/15166

(5.3.5)

Ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano - via Viviani Vincenzo n. 8. Integrazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con aumento del quantitativo di rifiuti trattati nell'impianto in comune di Ponte Nossola (BG) - via Prealpina Orobica n. 60, già autorizzato con d.g.r. n. 7/7030 del 23 novembre 2001 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.m. 12 luglio 1990;
- il d.P.R. 25 luglio 1991;
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 12 aprile 1996;
- il d.p.c.m. 3 settembre 1999;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;
- la direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che i Dirigenti delle Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Prevenzione Inquinamento Atmosferico ed Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) riferiscono che la ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano - via Viviani Vincenzo n. 8, ha presentato:

- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 - comma 15 della legge 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 3343 del 29 gennaio 2002;
- istanza in atti regionali prot. n. 37648 del 19 novembre 2002 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali consistenti nell'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Ponte Nossola (BG) - via Prealpina Orobica n. 60;
- istanza, di cui al fascicolo n. 167/17257/2001, tendente ad ottenere l'autorizzazione per le medesime varianti ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 203/88;

Richiamate le dd.g.r.:

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

- 23 novembre 2001 n. 7/7030 avente per oggetto: «ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano, via Viviani n. 8. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Ponte Nossola (BG), via Prealpina Orobica n. 60, e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 20274 dell'8 novembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, al riguardo, dichiara che:

a) la ditta Pontenossa s.p.a. svolge un servizio di pubblica utilità in quanto ritira e tratta, attraverso un impianto a tecnologia complessa, i fumi della maggior parte delle acciaierie lombarde recuperandone lo zinco sotto forma di ossido Waelz;

b) la ditta opera in questo settore dal 1985 e ad oggi, attraverso modifiche impiantistiche ed ampliamenti, ha raggiunto livelli di efficienza riscontrabili sia analiticamente che qualitativamente, contribuendo al recupero di una materia prima (ossido di zinco) da fumi di acciaieria che, in assenza di questo trattamento, sarebbero oggetto di smaltimento in discarica con tutte le problematiche connesse alla presenza di questi impianti a livello regionale;

c) per contratto con Pontenossa s.p.a. le acciaierie stoccano i fumi in uscita in silos di limitate dimensioni e quindi non possiedono consistenti volumetrie di stoccaggio; di conseguenza l'eventuale blocco dell'attività di trattamento della ditta per la raggiunta potenzialità massima autorizzata (133.000 t/a - soglia che Pontenossa s.p.a. raggiungerà nel mese di novembre) creerebbe un blocco totale del lavoro delle acciaierie medesime;

d) negli anni la ditta è passata da una potenzialità di 80.000 t/a ad una di 133.000 t/a, quindi è auspicabile sottoporre la ditta ad una verifica di compatibilità ambientale approfondita prima di procedere all'autorizzazione definitiva di aumento di potenzialità da 133.000 a 180.000 t/anno;

e) l'autorizzazione all'ampliamento di cui al presente atto, quindi, è legata ad un'emergenza effettiva a livello regionale, ma comunque limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2003 in quanto dal 1° gennaio 2004 è confermata l'autorizzazione per una potenzialità pari a 133.000 t/a;

f) l'ampliamento dell'attività è stato valutato in sede di Conferenza tenutasi l'1 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

g) le caratteristiche delle varianti all'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

h) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 03165570171 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «La produzione di ossidati di zinco mediante trattamento di residui zinciferi vari...»;

i) con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in atti regionali prot. n. 10165 del 21 marzo 2003, l'Amministratore Delegato della ditta Pontenossa s.p.a. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

j) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta ha prestato a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 7/7030 non è variato in quanto ritenuto già congruo ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 e s.m.i.;

k) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole escludendo dai rifiuti conferibili i codici C.E.R. 180106 - 180107 in quanto mai autorizzati e non derivanti dalla transcodifica di codici già autorizzati;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) e vagliata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa medesima che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche delle varianti ed i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con va-

lutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i Dirigenti dell'U.O. Gestione Rifiuti e dell'U.O. Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo temporaneo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di autorizzare, fino al 31 dicembre 2003, la ditta Pontenossa s.p.a. con sede legale in Milano - via Viviani Vincenzo n. 8 all'aumento della potenzialità annua di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi effettuate presso l'impianto ubicato in comune di Ponte Nossola (BG) - via Prealpina Orobica n. 60, e contestualmente, aggiornare i codici C.E.R. dei rifiuti trattati in osservanza alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/7030/01 e dei relativi Allegati A e B;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 22/97, può avvalersi dell'ARPA;

6. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88 prescritti nell'allegato B del presente provvedimento, è di competenza dell'ARPA - Dipartimento provinciale di Bergamo;

7. di disporre che, in fase di realizzazione ed esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, la Comunità Montana Valle Seriana Superiore, il comune di Ponte Nossola e l'ARPA - Dipartimento provinciale di Bergamo;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di dare atto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta ha prestato a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 7/7030 non è variato in quanto ritenuto già congruo ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 e s.m.i.;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore - Clusone (BG), al comune di Ponte Nossola ed all'ARPA - Dipartimento di Bergamo.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Pontenossa s.p.a.

Sede legale: via Viviani Vincenzo n. 8 - Milano

Sede impianto: via Prealpina Orobica n. 60 - Ponte Nossola (BG)

1. Descrizione delle operazioni e delle varianti

1.1 Nell'impianto vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

1.2 i quantitativi di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non varia ed è pari a 12.532 mc;

1.3 la potenzialità di trattamento per l'anno 2003 varia da 133.000 a 180.000 t;

1.4 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che la ditta può ritirare e smaltire sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

060313 - 060314 - 060315 - 060316 - 060405 - 060502 - 060503 - 100101 - 100102 - 100103 - 100114 - 100115 - 100116 - 100117 - 100118 - 100119 - 100120 - 100121 - 100207 - 100208 - 100210 - 100213 - 100214 - 100215 - 100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100501 - 100503 - 100504 - 100505 - 100506 - 100510 - 100511 - 100603 - 100604 - 100606 - 100607 - 100804 - 100815 - 100816 - 100817 - 100818 - 101003 - 101009 - 101010 - 101011 - 101012 - 101401 - 110109 - 110110 - 110113 (limitatamente alla frazione metallica) - 110114 (limitatamente alla frazione metallica) - 110202 - 11 0205 - 110206 - 11 0299 (limitatamente a rifiuti contenenti zinco) - 110501 - 110502 - 110503 - 110504 - 110599 (limitatamente a rifiuti contenenti zinco) - 120103 - 120104 - 120114 - 120115 - 161101 - 161102 - 161103 - 161104 - 190105 - 190107 - 190112 - 190113 - 190114 - 190115 - 190116 - 190117 - 190118 - 190119 - 190205 - 190206 - 190813 - 190814;

i rifiuti sotto forma di fanghi devono essere palabili;

1.5 per quanto non modificato e non in contrasto con il presente allegato, le caratteristiche dell'impianto e le prescrizioni tecnico-gestionali sono indicate nell'allegato A alla d.g.r. n. 6/7030/01.

— • —

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Pontenossa s.p.a.

Indirizzo: via Prealpina Orobica, 60 - 24028 Pontenossa (BG)

Settore di appartenenza: industria

Fasc.: 167/17257/2001

La richiesta di autorizzazione, avanzata dalla ditta ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett. a) del d.P.R. 203/88 in data 10 luglio 2002, n. prot. 17257, per le modifiche sostanziali dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali e/o tossico nocivi denominato Waelz. La richiesta è relativa all'ampliamento della quantità di rifiuti da trattare passando da 133000 t/anno attuali alle 180000 t/anno future. Il Sindaco di Pontenossa ha espresso parere favorevole in data 2003, n. prot. L'impianto è stato oggetto di un parere favorevole nella conferenza del 2003.

2. Prodotti e materie prime

Vedi allegato A.

3. Descrizione del processo

Le scorie derivano dal processo in forno rotativo denominato Waelz già autorizzato; secondo tale tecnologia i fumi d'acciaieria, contenenti circa 25% di zinco e 5% di piombo, sono caricati in continuo in un forno rotativo insieme a carbone e calce per la regolazione della composizione della scoria.

Gli ossidi degli elementi presenti nella carica sono ridotti a metallo e successivamente alla presenza di una corrente d'aria aspirata per tiraggio dal forno, sono nuovamente trasformati in ossidi.

Le polveri di questi ossidi sono captate da sistemi ad alta efficienza e costituiscono il prodotto (ossido Waelz), dal quale si estraggono con successivo processo metallurgico, i metalli Zn e Pb.

I solidi che rimangono nel forno, privi dei metalli volatili per effetto delle reazioni di riduzione, escono dalla bocca di scarico del forno come scoria solida a circa 1000°C.

La scoria ardente è raffreddata con getti d'acqua e quindi definitivamente spenta in una fossa colma d'acqua, dalla quale è estratta con benna automatica.

La composizione della scoria è essenzialmente ferro, con presenza d'ossido di calcio, silice e allumina; la classificazione della scoria è tossico-nociva per la presenza del piombo oltre il limite dello 0,5% fissato per quest'inquinante (attualmente il tenore è dell'1% in costante diminuzione).

Sono in corso studi e test per ridurre tale contenuto di piombo (anche con la collaborazione di Istituti Universitari), finalizzati a sbocchi alternativi al conferimento in discarica delle scorie Waelz.

4. Ampliamento dello stoccaggio relativo al trattamento di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ex tossici e nocivi) nel forno Waelz

Vedi allegato A.

5. Emissioni ed impianti di abbattimento

5.1 Ampliamento capacità di filtrazione

A) Descrizione dell'impianto

Il filtro a maniche è la macchina terminale della linea di raffreddamento della fase gassosa e recupero dell'ossido in

uscita dal forno Waelz. Tale linea è costituita a monte del filtro da una camera di decantazione, da una torre di condizionamento e da uno scambiatore ad aria. Tutta la linea è mantenuta nelle condizioni di depressione da un ventilatore aspiratore di coda. Attualmente il filtro a maniche è costituito da n. 2 unità, ognuna con n. 3 camere (5 in funzionamento ed 1 in lavaggio), con una superficie filtrante complessiva di 2400 m².

L'incremento prevede la realizzazione di ulteriori n. 2 camere con le stesse caratteristiche delle precedenti.

B) Descrizione del processo

L'incremento di superficie filtrante (800 m²) consentirà di mantenere le stesse condizioni di perdita di carico del sistema, quindi la stessa velocità di attraversamento sia nelle condizioni di maggior portata, autorizzata con la d.g.r. n. 7030 del 23 novembre 2001, sia per l'apporto della maggiore quantità di prodotto da recuperare.

5.2 Elenco punti d'emissione in atmosfera

Nella tabella seguente si evidenziano le tipologie degli scarichi relative al forno Waelz.

SIGLA	SERVIZIO	TEMPERATURA (°C)	PORTATA (Nm ³ /H)	Dia (m)	H (m)
E16	Camino forno Waelz	210/340	100.000	1,57	22
E14	FCZ/1 testata scarico F.W.	100	24.000	0,6	24
E14/A	Scarico torre Koch	40	8.000	0,5	24
E18/A	Nastro carico fumi acciaieria	20	1.000	1	18
E18/B	Nastro carico forno	20	1.000	0,2	10
E18/C	Nastro carico forno	20	1.000	0,2	17
E18/D	Nastro carico fumi acciaieria	20	1.000	0,3	10
E18/E	Nastro carico calce	20	1.000	0,2	10
E18/F	Nastro carico forno	20	5.000	0,2	17
E18/G	Nastro carico forno	20	35.00	0,3	17
E18/H	Nastro carico forno	20	24.000	0,6	9
E18/I	Linea carico fumi da silos	20	2.000	0,3	17
E18/L	Linea carico fumi da silos	20	2.000	0,3	17
E18/M	Linea carico fumi da silos	20	6.000	0,4	8
E18/N	Linea di carico tramoggia per lavaggio fumi	20	2000	0,3	12

5.3 Sistema di abbattimento

La ditta prevede di aumentare la superficie filtrante del depolveratore per avere una portata massima in ingresso al filtro a maniche riferibile ad un valore di 100.000 Nm³/h, all'e-

missione E16 del camino forno Waelz, autorizzata con d.g.r. 7030 del 23 novembre 2001.

Le caratteristiche prima e dopo l'intervento sono sotto riportate:

Portata del filtro (*) (Nm ³ /h)	Superficie filtrante totale (m ²)	Velocità di filtrazione (m/min)	Numero di maniche	Tipo di fibra	Sistema di pulizia maniche	Sistema di controllo efficienza
PRIMA DELLA MODIFICA						
65.000÷70.000	2400	0,94÷1,01	1080	teflon	in controcorrente con aria compressa	Pressostato differenziale con allarme ottico ed acustico
DOPO DELLA MODIFICA						
65.000÷70.000	3200	0,67÷0,72	1440	teflon	in controcorrente con aria compressa	Pressostato differenziale con allarme ottico ed acustico

(*) Portata massima in ingresso al filtro a maniche riferibile ad una portata di 100.000 Nm³/h, all'emissione E16 del camino forno Waelz, autorizzata con d.g.r. 7030 del 23 novembre 2001.

6. Prescrizioni

6.1 Emissione E16

I valori limiti per lo scarico E16 è quello indicato dall'allegato B della d.g.r. 46266/99 per la sola eccezione delle polveri provenienti dal forno Waelz il cui valore limite sarà pari a 5 mg/Nmc.

6.2 Emissioni diverse dalla E16

Si esprime parere favorevole alla modifica dell'impianto a condizione che:

– siano rispettati per le polveri i limiti di 10 mg/Nm³ di cui 3 mg/Nmc di carbone;

– i filtri a tessuto abbiano una velocità di filtrazione non superiore a 1.6 m/min. e siano dotati di pressostati differenziali collegato a sistemi di allarme ottico ed acustico.

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

– art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano

gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

– art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati».

7. Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti potranno tener conto che in massima parte questi impianti d'abbattimento funzionano poche ore al giorno o pochi giorni all'anno, pertanto dovranno essere eseguiti con i seguenti modi:

– dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria, a scadenza di un effettivo funzionamento di 4000 ore/anno

– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

8. Messa in esercizio ed a regime

La ditta deve comunicare, almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio degli impianti, al comune o ai Comuni interessati ed all'ARPA – struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

9. Modalità e controllo delle emissioni

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune o ai Comuni interessati ed all'ARPA – struttura territorialmente competente la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale o con le scadenze fissate dai precedenti atti regionali, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione, al comune interessato ed all'ARPA – struttura territorialmente competente.

10. Metodologia analitica

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM), aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'Unità Operativa Chimica dell'ARPA – struttura territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- temperatura di aeriforme in 0°C.

N.B.: Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(BUR20040125)

(5.3.5)

D.g.r. 21 novembre 2003 - n. 7/15167

Ditta Silea s.p.a. con sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena, n. 6. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, presso l'impianto sito in Valmadrera (LC), via L. Vassena, n. 6; già autorizzato con d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998, integrata con d.g.r. n. 1136 del 18 settembre 2000, e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e s.m.i.;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- la l.r. 16 agosto 1994, n. 21;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
- il d.m. 19 novembre 1997, n. 503;
- la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2001/118/CE e s.m.i.;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il d.P.R. 2003, n. 254.

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Silea s.p.a. con sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena, n. 6, ha inoltrato:

– istanza, in atti regionali n. 26488 del 7 agosto 2003, e successive modifiche ed integrazioni, tendente ad ottenere il rinnovo con varianti dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998, integrata con d.g.r. n. 1136 del 18 settembre 2000, all'esercizio delle operazioni di smaltimento, mediante termodistruzione, di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, presso l'impianto sito in Valmadrera (LO), via L. Vassena, n. 6, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.;

– richiesta di aggiornamento, in atti regionali n. 6297 del 18 dicembre 2002, per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero e/o di smaltimento di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito dell'adeguamento dei codici C.E.R. alla Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i. ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della legge 443/01;

Richiamati i seguenti atti:

– d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39980, avente per oggetto: «Ditta Silea s.p.a. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale con contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossici – nocivi presso l'impianto in Valmadrera (LO), via Vassena, n. 6. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, n. 22»;

– d.g.r. 18 settembre 2000, n. 1136, avente per oggetto: «Ditta Silea s.p.a. Integrazione dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998, avente per oggetto: «Ditta Silea s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale con contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico – nocivi presso l'impianto in Valmadrera (LO), via Vassena, n. 6. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

– decreto del Dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Regione Lombardia 1° dicembre 1999, n. 50139, avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1966, n. 615; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; art. 3 del d.m. 19 no-

vembre 1997, n. 503. Autorizzazione alla continuazione delle emissioni dell'impianto di incenerimento rifiuti urbani ed assimilabili, oltre che speciali ospedalieri, della ditta Silea s.p.a., sito in comune di Valmadrera (LO), via Leonardo Vassena n. 6»;

- decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale 29 luglio 2003, n. 012624, avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1966, n. 615; d.P.R. art. 15 comma 1 lett. a) del 24 maggio 1988, n. 203; art. 3 d.m. 19 novembre 1997, n. 503. Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto di termovalorizzazione alimentato da RSU e RSAU (rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilati agli urbani), oltre che speciali ospedalieri, della ditta Silea s.p.a. avente il sito di trattamento rifiuti ubicato in via L. Vassena, n. 6 nel comune di Valmadrera 23868 (LO)»;

- decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale 29 luglio 2003, n. 012626, avente per oggetto: «Proroga termine previsto dal decreto 1 dicembre 1999 n. 50139, per l'adeguamento ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 al d.m. 19 novembre 1997, n. 503 e modifica delle prescrizioni contenute nel medesimo decreto, relativo all'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani ed assimilabili, oltre che speciali ospedalieri, della ditta Silea s.p.a., sito in comune di Valmadrera (LO), via Leonardo Vassena n. 6. Contestuale modifica della d.g.r. 3 agosto 1990, n. 57081»;

- provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della provincia di Lecco n. 612 del 31 luglio 2003, avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termocombustione di rifiuti urbani ed assimilati in comune di Valmadrera, via L. Vassena n. 6. Società Silea s.p.a., via L. Vassena n. 6 - Valmadrera (LO)»;

- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. n. 5964 del 2 agosto 2001;

Preso atto che le varianti proposte dalla ditta consistono in:

1) costruzione ed esercizio di uno specifico impianto di caricamento automatico alle linee di termocombustione di rifiuti speciali prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, in sostituzione di quello già esistente nell'impianto d'incenerimento;

2) ampliamento quali-quantitativo delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi inceneribili, il cui quantitativo viene incrementato da 8.000 t/a a 14.000 t/a con estensione delle tipologie di rifiuti trattabili, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti speciali prodotti dal settore sanitario, veterinario o da attività di ricerca collegate inceneribili, pari a 7.200 t/a. È richiesto, altresì, lo smaltimento, tramite termocombustione, di alcune tipologie di rifiuti speciali pericolosi non a rischio infettivo.

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e dal Dipartimento dell'ARPA di Lecco e ampliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate, nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Lecco con n. 83004000135 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «la gestione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Valmadrera, degli altri impianti connessi, nonché di eventuali altri impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali; lo smaltimento, in tutte le sue fasi, dei rifiuti urbani, speciali tossico-nocivi, compreso le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili e di recupero energetico.»;

c) con Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in atti regionali n. 26488 del 7 agosto 2003, il Legale Rappresentante della ditta Silea s.p.a. ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i.;

d) in data 6 ottobre 2003 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta preliminare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97,

che, relativamente alle varianti proposte, è stata aggiornata a data da destinarsi, previa acquisizione e valutazione della documentazione richiesta dall'ARPA di Lecco;

e) la provincia di Lecco, con nota n. 36880 del 3 ottobre 2003, acquisita agli atti regionali in sede di Conferenza dei Servizi preliminare del 6 ottobre 2003, ha espresso parere tecnico favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, subordinando, però, tale parere alle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 39980/98;

f) è attualmente in corso di svolgimento da parte del Dipartimento dell'ARPA di Lecco l'istruttoria tecnica relativa alle varianti proposte dalla ditta;

g) per quanto qui sopra esposto non è stato possibile concludere il procedimento di autorizzazione del rinnovo con contestuale autorizzazione delle varianti proposte entro la data di scadenza della d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998, fissata al 27 novembre 2003;

h) l'istruttoria tecnico-amministrativa, pertanto, è stata svolta ai fini della predisposizione di un provvedimento di solo rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto esistente, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, rinviando l'emanazione dell'atto riguardante le varianti proposte dalla ditta a conclusione della relativa istruttoria tecnica;

i) poiché ai sensi della d.g.r. 6 agosto 2002, n. 7/10161 tutti gli impianti di smaltimento rifiuti devono essere serviti da un deposito preliminare, in sede di istruttoria tecnico-amministrativa per il rinnovo si è provveduto a ricondurre lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati all'incenerimento a deposito preliminare;

f) l'istruttoria tecnico-amministrativa al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione con contestuale adeguamento dei codici C.E.R. dei rifiuti alla Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole, con l'esclusione di codici C.E.R. indicati nell'allegato A del presente provvedimento, che derivano dalla trascodifica, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato.

Ritenuto di:

- non subordinare l'esercizio delle operazioni in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7 comma 4 lettera f) della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, con contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti a seguito della decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra specificato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Silea s.p.a. con sede legale in Valmadrera (LO), via Leonardo Vassena, n. 6, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, presso l'impianto sito in Valmadrera (LO), via L. Vassena, n. 6; già autorizzato con d.g.r. n. 39980 del 27 novembre 1998 e integrata con d.g.r. n. 1136 del 18 settembre 2000, con contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di rimandare l'emanazione di un provvedimento riguardante l'istanza di autorizzazione alle varianti proposte dalla ditta a conclusione della relativa istruttoria tecnica attualmente in corso;

3. di dare atto che ai sensi del comma 3° dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lecco, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di campionamento e di analisi e le modalità di messa in funzione dell'impianto siano conformi ai disposti definiti dal d.m. 503/97;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, e che siano esaminate dalla provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, il Dipartimento dell'ARPA competente per territorio ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7 comma 4 lettera f) della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

10. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lecco, al comune di Valmadrera ed all'ARPA competente per territorio;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Silea s.p.a.

Sede legale: Valmadrera (LC), via L. Vassena, n. 6

Ubicazione impianto: Valmadrera (LC), via L. Vassena, n. 6

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto è identificata nel Catasto del comune di Valmadrera al foglio n. 16, mappali nn. 942, 960, 961, 971, 972, 973, 974, 1014, 6404 ed è di proprietà della società Silea s.p.a.; la suddetta area, in base al vigente strumento urbanistico del comune di Valmadrera, risulta classificata nel seguente modo:

N. mappale	N.T.A. allegata al P.R.G. del comune di Valmadrera
942 (parte), 960 (parte), 971 (parte), 972, 973, 974, 1014, 6404	Zona Omogenea «F2 - Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale»
942 (parte), 960 (parte), 961 (parte), 971 (parte)	Zona Omogenea «V2 - Verde di salvaguardia e riqualificazione ambientale»

1.2 l'impianto di incenerimento con recupero energetico ha una potenzialità complessiva pari a 240 t/giorno, per un totale di 87.600 t/anno di rifiuti, ed è costituito da due linee identiche, con forni a griglia, con recupero di energia, linea bonifica fumi ed impianti accessori;

1.3 gli impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui al punto 1.5 lettera b), e di recupero dei rifiuti, di cui al punto 1.6, oggetto di rinnovo, risultano attualmente costituiti da:

- sistema automatizzato di alimentazione separata dalla

fossa dei rifiuti speciali nelle tramogge delle due linee di incenerimento. È presente un'area di lavoro separata dalla fossa dei rifiuti e dalle tramogge di carico, isolata e ventilata, ed è installato un meccanismo automatizzato di scarico dei rifiuti nelle tramogge dei forni. L'area di lavoro è collegata direttamente al vano montacarichi (da dove provengono i rifiuti) e ventilata con immissione di aria dall'esterno, in modo da garantire una leggera sovrappressione rispetto al restante ambiente della fossa rifiuti. I rifiuti speciali sono trasportati al piano delle tramogge mediante carrelli. Il meccanismo automatico di scarico dei rifiuti è posto a fianco delle due tramogge di carico dei forni e composto da un «involucro» in grado di alloggiare l'intero carrello contenente i rifiuti e di rovesciarlo, tramite uno scivolo metallico, nella tramoggia di carico. Per quanto riguarda la gestione dei contenitori riciclabili risulta installata una macchina a movimentazione automatica (collocata al piano di ricezione dei rifiuti in un'area di lavoro separata) per lo svuotamento del contenuto dei contenitori dentro un carrello in acciaio, contenente un sacco di plastica richiudibile, a completa tenuta. I carrelli sono trasportati al piano delle tramogge tramite il montacarichi e i rifiuti speciali contenuti nel sacco di plastica versati nelle tramogge con i meccanismi automatici sopra descritti;

- impianto di recupero mediante lavaggio e sterilizzazione dei contenitori riciclabili a servizio dei conferitori. Le operazioni di lavaggio e sterilizzazione avvengono in un locale di circa 110 mq che contiene la lavatrice e l'autoclave per la sterilizzazione. Giornalmente vengono trattati dai 600 ai 1200 contenitori, di questi 20 mediamente sono destinati alla distruzione;

1.4 il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di smaltimento è pari a 8.000 t, di cui 7.200 t (pari a un quantitativo massimo di 24 t/giorno) riferite alle sole tipologie di cui al punto 1.5 lett. b);

1.5 i rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento con recupero energetico sono:

a) rifiuti urbani ed assimilati, di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della provincia di Lecco n. 612 del 31 luglio 2003;

b) rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossici e nocivi aventi i seguenti codici C.E.R.: 15.01.02 (limitatamente ai contenitori plastici riciclabili di rifiuti sanitari), 18.01.01, 18.01.03*, 18.01.07, 18.01.08* (chemioterapici antiblastici di cui all'art. 14, comma 1, del d.P.R. 254/2003), 18.01.09, 18.02.01, 18.02.02*, 20.01.32 e sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) rifiuti speciali non pericolosi e non tossici nocivi, con i seguenti codici C.E.R.: 02.01.04 (esclusi imballaggi), 02.02.03, 02.03.04, 02.05.01, 02.06.01, 02.07.01, 02.07.04, 03.01.05, 03.01.99 (limitatamente a imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche), 03.03.07, 03.03.08, 04.01.09, 04.02.09, 04.02.21, 04.02.22, 07.02.99 (limitatamente a gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con l'eccezione dei pneumatici e resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali così come individuati al punto 1.1.1 della d.c.i.m. 27 luglio 1984), 7 giugno 1999 (limitatamente a prodotti cosmetici scaduti, fuori commercio o da smaltire), 09.01.08, 12.01.05, 12.01.17, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.09, 17.06.04, 18.01.04, 18.02.03, 19.05.01, 19.05.02, 19.05.03, 19.08.01, 19.12.01, 19.12.04, 19.12.10 (ad esclusione del CDR proveniente da impianti autorizzati ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 - tipologia 14.1, allegato 1, suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998), 19.12.12, 20.01.01, 20.01.32, 20.01.39, 20.02.03, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.07.

1.6 I rifiuti sottoposti al recupero, mediante operazioni di lavaggio e sterilizzazione, sono identificati dal codice C.E.R. 15 gennaio 2002.

2. Prescrizioni

2.1 Deve essere assicurato prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati di cui al Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della provincia di Lecco n. 612 del 31 luglio 2003;

2.2 sono stati esclusi dal presente provvedimento i seguenti codici C.E.R. derivanti da transcodifica:

- i rifiuti identificati dal codice C.E.R. 09.01.07 (carta e pellicole per fotografia contenente argento o composti dell'argento) in quanto sono da destinarsi al recupero;

- i rifiuti aventi codice C.E.R. 12.01.99 (limitatamente ai nastri abrasivi) in quanto esiste lo specifico codice, 12.01.17, già autorizzato;

2.3 i rifiuti di cui al punto 1.5 lett. c) possono essere accettati nell'impianto solo nel caso in cui non sia effettivamente possibile il loro recupero;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante l'acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito; in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.5 per i codici specchio 03.01.05, 12.01.17, 17.06.04, 18.01.07, 19.12.12 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale;

2.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendone fotocopia del formulario di identificazione;

2.7 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 503/97;

2.8 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.9 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I., ex art. 5 del d.P.R. 915/82, relativo alla classificazione dei rifiuti tossicocivili;

2.10 lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dal d.P.R. 254/2003;

2.11 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.13 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF territorialmente competenti;

2.14 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazione maleodoranti;

2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuto speciale o convogliate in fognatura previa autorizzazione dell'ente Gestore della stessa;

2.16 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.17 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e del d.m. 503/97;

2.18 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.19 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1 marzo 19991, legge 447/1995, d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

2.20 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20040126)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15843

(3.6.0)

Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2004: iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere. Determinazioni conseguenti alla l.r. 20/89

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi nazionali:

- 26 febbraio 1987 n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo»;

- n. 449/97 art. 32 comma 15 che prevede che le Regioni, nell'ambito della quota di fondo sanitario ad esse destinata, autorizzino, d'intesa con il Ministero della Sanità, l'erogazione di prestazioni nell'ambito di programmi assistenziali - approvati dalle Regioni stesse - per alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari provenienti da paesi nei quali non sono possibili trattamenti di patologie specifiche in assenza di accordi di reciprocità con i propri Paesi o quando, per motivi politici, militari, ecc. tali accordi non possono essere attuati;

Viste altresì le seguenti leggi regionali:

- n. 20/89 e successive modificazioni e integrazioni «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo», che impegna la Regione Lombardia a perseguire obiettivi di cooperazione e solidarietà in Paesi in via di Sviluppo (PVS);

- n. 31/97 in cui sono richiamati, in particolare, i principi ispiratori dell'organizzazione e del funzionamento del sistema sanitario regionale;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 12 del 24 marzo 2000 «Dipartimento professioni sanitarie risorse umane e tecnologiche in sanità - ufficio X - Parte III: Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura»;

Vista la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004» in cui, fra l'altro, viene rimarcata la volontà di sviluppare sistemi di collaborazione e di aiuto sanitario sul fronte della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

• n. 7/12206 del 18 febbraio 2003 con cui è stata stanziata una quota del fondo sanitario anno 2003 per interventi di assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri;

• n. 7/13695 del 18 luglio 2003 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

Confermato di voler operare, in coerenza con l'indirizzo ed il coordinamento operativo, con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri;

Considerati i risultati positivi ottenuti in termini di capacità di risposta e di effettiva assistenza sanitaria a favore di cittadini minori provenienti da diversi Paesi tra cui quelli della cintura dei Balcani, paesi dell'Africa e sud America che, versando in particolari condizioni socio economiche e politiche, non consentono l'assistenza sanitaria di alta specialità;

Considerato altresì che, con la quota stanziata nell'anno 2003, è stato possibile accogliere n. 145 minori ed avviare e concludere i progetti specifici indicati nella d.g.r. n. 7/12206/03 (Zimbabwe, Palestina);

Preso atto dei risultati positivi relativi ai n. 41 Progetti di Cooperazione decentrata - gestiti da ONG lombarde che intervengono in ambito sanitario con il cofinanziamento regionale - che sono attualmente in fase di realizzazione nei seguenti Paesi in via di Sviluppo:

- *Africa*: Ciad, Mozambico, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Tunisia;
- *Medio Oriente e Asia*: Iraq, Israele, Libano, Palestina, Siria, Afghanistan, Cina, India;
- *Europa dell'Est*: Albania, Bosnia Erzegovina, Polonia, Ucraina;
- *America Latina*: Argentina, Brasile, Cile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Uruguay;

Vista la persistenza di richieste di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari presso le Aziende Sanitarie lombarde pervenute, anche per l'anno 2004, da parte:

- della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, con la collaborazione dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, in merito all'assistenza sanitaria a favore di otto minori provenienti dal distretto di Mutoko-Zimbabwe per il trattamento di patologie ed interventi cardio-chirurgici non effettuabili nel paese d'origine (nota del 3 dicembre 2003);
- dal Rotary International - Club del Gruppo Orobico, con la collaborazione dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo - Unità Operativa di Cardiologia, in merito all'assistenza sanitaria a favore di minori palestinesi per il trattamento di patologie ed interventi di cardiologia pediatrica non effettuabili in Palestina (nota del 15 novembre 2003);

Ritenuto necessario sviluppare la promozione di progetti volti a migliorare le capacità di intervento da parte delle strutture sanitarie dei paesi di provenienza di cui alle richieste stesse, attraverso interventi di cooperazione;

Evidenziato che le Direzioni Generali Presidenza e Sanità - a fronte delle continue richieste di assistenza sanitaria - ritengono opportuno, ai sensi dell'art. 32 della legge 449/97, di proseguire l'accoglimento delle stesse utilizzando una quota del Fondo Sanitario Regionale;

Ritenuto altresì, che, per far fronte a dette richieste, sia necessario sviluppare una programmazione strategica ed integrata attuabile attraverso la realizzazione del «Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario: iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere» (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in sinergia con la politica internazionale della Regione ed in connessione alle finalità della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri;

Preso atto che il suddetto *Programma* prevede di sostenere le iniziative di gemellaggio tra strutture sanitarie lombarde e strutture sanitarie estere, nonché quale strumento privilegiato per il rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi in via di Sviluppo e per il contrasto a patologie ad alto impatto sociale indicate anche dalle strategie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (AIDS, tubercolosi, malaria, ...);

Ritenuto di destinare una quota del finanziamento del SSR, per l'anno 2004, pari a € 2.000.000,00 per:

a) interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri, nell'ambito di programmi umanitari, da utilizzarsi per erogare prestazioni di ricovero presso le strutture sanitarie lombarde;

b) l'attuazione del *Programma* suindicato nella misura massima complessiva del 50% dell'importo individuato;

Stabilito che l'accesso al finanziamento, di cui al precedente punto, debba rispondere ai seguenti criteri:

1. le prestazioni sanitarie erogate siano ricomprese tra quelle di alta specialità;
2. dette prestazioni sanitarie non siano erogabili nei paesi di provenienza per carenze tecnico strutturali o per mo-

tivi politico militari e comunque rientranti nei criteri sopra menzionati per l'accesso al finanziamento regionale;

3. siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di minori;
4. siano prestazioni prioritariamente inserite nell'ambito di programmi di cooperazione sostenuti da organizzazioni non governative o associazioni Onlus;
5. siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di soggetti provenienti da paesi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla d.g.r. n. 7/9542/2002;
6. siano prestazioni inserite nei gemellaggi di cui al *Programma* nella misura massima del 50% dell'importo individuato;

Ritenuto altresì di destinare ulteriori quote per il sostegno delle spese non sanitarie relative all'attuazione di detto *Programma*:

- € 150.000,00 da stanziare sul cap. 3854 UPB 3.6.10.1.2.90;

- € 100.000,00 da stanziare sul cap. 1345 UPB 1.1.1.2.2.1 del Bilancio di previsione dell'anno 2004;

Stabilito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute per l'intesa di cui all'art. 32, comma 15 della legge 449/97 ed al Ministero Affari Esteri, per debita conoscenza, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89;

Rilevato che, decorso il termine di 20 giorni dall'invio del presente atto ai Ministeri competenti, esso si consideri approvato e quindi tale assenso esteso ai successivi atti regionali di attuazione del suddetto *Programma*;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare il «Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario: iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere» allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stanziare l'importo di € 2.000.000,00 sul capitolo 5472 UPB 3.7.2.0.2.256 del Bilancio di previsione dell'anno 2004, per:

a. interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri nell'ambito di programmi umanitari da utilizzarsi per erogare prestazioni di ricovero presso le strutture sanitarie lombarde;

b. l'attuazione del *Programma* suindicato, nella misura massima complessiva del 50% dell'importo individuato;

3. di stanziare altresì, per il sostegno delle spese non sanitarie relative all'attuazione del *Programma* di cui al punto 1, i seguenti importi:

- € 150.000,00 sul capitolo 3854 UPB 3.6.10.1.2.90;

- € 100.000,00 sul capitolo 1345 UPB 1.1.1.2.2.1

del Bilancio di previsione dell'anno 2004;

4. di stabilire che l'accesso al finanziamento di cui al precedente punto 2 debba rispondere ai seguenti criteri:

- le prestazioni sanitarie erogate siano ricomprese tra quelle di alta specialità;

- dette prestazioni sanitarie non siano erogabili nei paesi di provenienza per carenze tecnico strutturali o per motivi politico militari e comunque rientranti nei criteri sopra menzionati per l'accesso al finanziamento regionale;

- siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di minori;

- siano prestazioni prioritariamente inserite nell'ambito di programmi di cooperazione sostenuti da organizzazioni non governative o associazioni onlus;

- siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di soggetti provenienti da paesi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla d.g.r. n. 7/9542/2002;

- siano prestazioni inserite nei gemellaggi di cui al *Programma* nella misura massima del 50% dell'importo individuato;

5. di autorizzare il Direttore Generale alla Sanità pro-tempore ad assumere, con proprio provvedimento, l'impegno e la liquidazione delle prestazioni sanitarie a favore delle aziende

ospedaliere individuando, sulla base della normativa vigente, le opportune modalità di rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al punto 2 a., autorizzati secondo i criteri di cui al punto 4 del dispositivo;

6. di autorizzare altresì, il Direttore Generale alla Sanità pro-tempore ad assumere, con proprio provvedimento, l'impegno e la liquidazione delle spese di cui al punto 2 b. e, previa validazione dalla D.G. Presidenza - Struttura Relazioni Internazionali, quelle al punto 3 del dispositivo, per l'attuazione di detto *Programma*;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per l'intesa di cui all'art. 32, comma 15 della legge 449/97 ed al Ministero Affari Esteri, per debita conoscenza, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE E SVILUPPO INTERNAZIONALE IN AMBITO SANITARIO PER L'ANNO 2004: INIZIATIVA GEMELLAGGI TRA STRUTTURE OSPEDALIERE

Premessa

In questi anni l'intensa attività della Presidenza nel campo delle relazioni internazionali ha fatto conoscere la realtà della Regione Lombardia nel mondo creando interesse in molti settori, tra cui quello sanitario su cui si sono concentrate le aspettative di alcuni paesi in via di sviluppo.

È noto, infatti, che il sistema e le strutture ospedaliere lombarde esprimono livelli qualitativi e professionali fra i migliori in Italia ed in Europa, con alcuni centri di eccellenza che sono di riferimento internazionale anche extraeuropeo.

Questa «fama» unita al grande spirito di solidarietà ed impegno nel campo delle relazioni internazionali ha fatto sì che un numero sempre crescente di istituzioni straniere abbiano richiesto alla Regione aiuti, finanziamenti e sostegno nell'ambito sanitario, sia in termini di assistenza per la cura di casi ingestibili nei paesi d'origine, sia per lo sviluppo locale delle capacità professionali, delle strutture e delle tecnologie necessarie a rispondere ai bisogni di salute della gente, sia, infine, per un confronto sul sistema sanitario nel suo insieme.

Diverse sono state anche le delegazioni straniere (repubblica Ceca, e funzionari del Ministero della Sanità francese per citare i più recenti) ricevute presso l'Assessorato venute per studiare il modello sanitario lombardo.

In questi anni sono stati finanziati molti progetti sanitari nei PVS attraverso l'opera delle tante ONG presenti in Lombardia. Nel corso del 2003 sono attivi n. 41 Progetti di Cooperazione decentrata che intervengono in ambito sanitario, cofinanziati dalla Regione con positivi risultati e realizzati da ONG lombarde nei seguenti Paesi in via di sviluppo:

- *Africa*: Ciad, Mozambico, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Tunisia;
- *Medio Oriente e Asia*: Iraq, Israele, Libano, Palestina, Siria, Afghanistan, Cina, India;
- *Europa dell'Est*: Albania, Bosnia Erzegovina, Polonia, Ucraina;
- *America Latina*: Argentina, Brasile, Cile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Uruguay.

In alcuni casi si sono sperimentate forme di gemellaggio tra strutture ospedaliere lombarde-straniere (A.O. Sacco con il Congo, A.O. di Bergamo con la Palestina, più o meno sostenute da fondi).

Nel corso di quest'anno sono arrivate ulteriori richieste di collaborazione (ICP e Sud Africa - Città del Capo, A.O. S. Gerardo di Monza e A.O. Riuniti di Bergamo - Repubblica del Moldova).

Importante è stata anche l'assistenza a singoli casi, attraverso i fondi stanziati dalla D.G. Sanità per interventi di assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15 della l. 449/97 (delibere 2001, 2002 e 2003). Questa iniziativa ha permesso nel 2001 di assistere più di 60 bambini, di rispondere positivamente a 135 richieste di assistenza nel 2002 e a 136 richieste al 30 ottobre

2003, con un impegno economico che è stato per l'anno 2003 di € 1.800.000,00.

Per far fronte alle crescenti richieste - in un'ottica anche di programmazione strategica ed integrata di questi interventi in sinergia con la politica internazionale della Regione ed in connessione alle finalità della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri - si è elaborato il presente Programma, che nasce dalla collaborazione tra la struttura Relazioni Internazionali della Presidenza e la Direzione Generale Sanità, che dà attuazione ad uno dei progetti innovativi previsti dal PSSR 2002-2004 e si inserisce a pieno titolo nel «Programma delle attività di cooperazione decentrata allo sviluppo ai sensi della l.r. 20/89 - Linee guida anni 2004/2005/2006» approvato dalla Giunta il 18 luglio 2003;

Obbiettivi

L'obbiettivo finale del gemellaggio è quello di:

1. aiutare lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi sanitari in loco, rendere autonome le strutture dei PVS rispetto all'affronto di alcune gravi patologie, migliorare le condizioni di vita per tutta la comunità di quei paesi, evitare migrazioni e viaggi della speranza;

2. coinvolgere e rimotivare le professionalità sanitarie presenti nelle strutture della Regione Lombardia;

3. dare visibilità alla dimensione aziendale delle strutture ospedaliere con ricadute positive anche sul territorio;

4. esportare l'immagine della Regione Lombardia e del suo sistema sanitario;

5. creare collaborazioni, anche in termini di consorzi progettuali e raccolta di fondi, con strutture straniere per l'affronto di alcune grandi tematiche sanitarie (AIDS, tubercolosi, organizzazione della sanità territoriale) e confronti con i modelli sanitari più evoluti;

6. essere strumento agile di collaborazione diretta anche laddove non dovesse esserci la presenza di ONG;

7. favorire sinergie con progetti di cooperazione decentrata cofinanziati dalla Regione e con la programmazione della cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri (MAE);

Ipotesi di progetto

Stante quanto in premessa, l'ipotesi è quella di lanciare un'iniziativa di gemellaggio fra ospedali lombardi e strutture ospedaliere di paesi esteri.

La collaborazione si svolgerà in diverse fasi:

I Fase - Analisi ed individuazione delle strutture

- analisi delle richieste già formulate presso la DG Presidenza - Struttura Relazioni Internazionali - cooperazione decentrata o presso la D.G. Sanità;
- individuazione degli ambiti prioritari di intervento sia in termini di patologia che di area geografica;
- individuazione, laddove non esistano già contatti con ospedali lombardi, della struttura in grado di rispondere ai bisogni espressi;
- programmazione partecipata dell'intervento con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: Regione, Strutture ospedaliere, ecc.;
- firma del protocollo di gemellaggio fra le due strutture (annuale o biennale) in cui si definiscano tempi, modalità ed ambiti di intervento della collaborazione.

II Fase - Formazione

Farà perno su due modalità:

- **borse di studio**: rivolte alle diverse categorie di personale presente nell'equipe. Indicativamente, medici, tecnici, infermieri. Tali borse, di durata diversa, prevedranno sia vitto/alloggio sia un rimborso spese e dovranno consentire l'acquisizione delle capacità tecniche professionali necessarie a rispondere ai bisogni espressi;

• **missioni**: La missione consentirà un «training on the job» che permetterà al personale locale di affinare ed aggiornare le proprie competenze lavorando direttamente con il team italiano. La prima missione servirà anche per una ricognizione di eventuali necessità di tipo strumentale da poter poi reperire in Italia anche attraverso la l.r. 10/2001 sui beni dimessi. Indicativamente le missioni saranno in numero di quattro nell'anno di progetto; saranno formate da due/tre persone; dureranno quattro giorni ciascuna e consentiranno di operare sul campo.

III Fase – Telemedicina e interventistica a distanza

Quando il sistema locale e le équipes formate inizieranno ad operare autonomamente e localmente, si prevede che alcuni strumenti di telemedicina (teleconsulto, trasferimento delle immagini, ecc.) possano essere attivati per permettere la discussione della casistica più significativa diventando uno stabile supporto clinico a distanza a disposizione delle realtà locali al fine di consentire loro di avere in modo permanente la possibilità di una second opinion o di un follow-up di pazienti più complessi eventualmente operati in Lombardia. Si stima in 24 i contatti programmati di teleconsulto che verranno attuati annualmente, indicativamente, uno ogni quindici giorni. Ciò non toglie che essi possano essere attivati in caso di necessità in quanto l'incremento dei costi sarebbe relativo alla sola utenza telefonica.

IV Fase – Trasferimento in Lombardia e follow-up

Durante il periodo di gemellaggio, si ritiene che si presenterà la necessità di dover intervenire su alcune situazioni clinicamente molto complesse.

Per questi casi si potrebbe prevedere il trasferimento e la cura (fino ad un massimo di 7/10 bambini anno anche in relazione al tipo di patologia che si sta affrontando) nell'ospedale lombardo.

Questo permetterebbe ai borsisti di seguire i casi provenienti dal loro paese.

I bambini operati/curati in Italia verrebbero rimpatriati in tempi brevi e seguiti per la fase di follow-up con gli strumenti di telemedicina messi a punto nel progetto. Anche questo aspetto costituirà una «formazione sul campo» per il personale locale.

Il trasferimento in Lombardia del bambino e di un familiare dovrà essere garantito attraverso il supporto di associazioni ed organizzazioni umanitarie che assicureranno la copertura economica sia per il viaggio che per l'assistenza al di fuori dell'ospedale.

V Fase – Valutazione delle azioni fatte e dei risultati ottenuti

L'obiettivo finale del gemellaggio è quello di potenziare e rendere autonome le strutture ospedaliere estere rispetto all'affronto di alcune gravi patologie, evitando così viaggi della speranza ed allo stesso tempo migliorando le condizioni di vita per tutta la comunità di quei paesi. L'azione di monitoraggio e valutazione, quindi, sarà tesa a verificare il raggiungimento dell'autonomia professionale ed operativa delle strutture gemellate o, nelle collaborazioni sulle patologie ad ampio impatto sociale, l'esistenza di strategie di contrasto al diffondersi delle malattie.

Contenuti del protocollo di gemellaggio

I protocolli di gemellaggio, firmati dai coordinatori individuati dai rispetti ospedali e dai rappresentanti istituzionali dei due paesi (Regione Lombardia e istituzione locale) dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- inizio e termine del gemellaggio (annuale/biennale);
- ambiti, branche specialistiche e/o patologie che si intendono affrontare ed obiettivi da raggiungere;
- tempistica delle missioni del team italiano;
- tempi ed individuazione delle figure professionali da formare attraverso gli stages/borse di studio in Italia;
- modalità di verifica/monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

Ruolo e compiti dei soggetti coinvolti

Direzione Generale Presidenza – Struttura Relazioni Internazionali – Cooperazione Decentrata:

1. recepimento e valutazione, di concerto con la DG Sanità, delle richieste di gemellaggio provenienti da istituzioni e strutture ospedaliere estere e/o da Aziende Ospedaliere lombarde;

2. copertura finanziaria delle spese generali relative alle missioni dei team lombardi in base alla disponibilità di budget dei capitoli D.G. Presidenza – Relazioni Internazionali e disponibilità alla fornitura di attrezzature/equipaggiamenti mediante l'utilizzo della procedura «beni dimessi» ex l.r. 10/01 ed eventuali progetti di intervento diretto regionale;

3. collaborazione con la D.G. Sanità al monitoraggio e valutazione annuale e di fine progetto.

Direzione Generale Sanità

1. recepimento e valutazione – di concerto con la D.G. Presidenza – delle richieste di gemellaggio provenienti da istituzioni e strutture ospedaliere estere e/o da Aziende Ospedaliere lombarde;

2. firma del protocollo di gemellaggio;

3. copertura finanziaria riguardante le spese di ricovero per i minori e l'attuazione dei progetti di gemellaggio;

4. cura delle procedure amministrative e dei relativi atti formali;

5. cura del monitoraggio e della valutazione annuale e di fine progetto di concerto con le DG interessate al gemellaggio.

Altre Direzioni Generali Regionali

Si prevede il coinvolgimento di altre Direzioni Generali, sia in termini progettuali che finanziari, a seconda degli obiettivi e delle azioni previste dai singoli gemellaggi.

Azienda Ospedaliera lombarda

1. individuazione di un referente del progetto di gemellaggio che avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività ed i contatti con la struttura gemellata e di redigere un rapporto annuale e di fine progetto, di concerto con l'omologo gemellato, da presentare alle istituzioni di entrambi i paesi;

2. stesura e firma del protocollo di gemellaggio che specifichi i contenuti e gli obiettivi di cui sopra;

3. implementazione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi con particolare riferimento alle missioni da svolgere all'estero per le quali il personale coinvolto usufruirà del comando, all'attività di tutoraggio per il personale estero che sarà presente in Italia, alle attività connesse ai collegamenti di telemedicina e di formazione a distanza;

4. promozione del reperimento di attrezzature/equipaggiamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi facendo ricorso primariamente alla l.r. 10/2001 sui beni dimessi ed al coinvolgimento di donatori o raccolta di fondi strettamente legati al raggiungimento degli obiettivi;

5. cura dell'accoglienza e della «logistica» del personale estero che usufruirà di stages/borse di studio in Lombardia previsti dal gemellaggio.

Struttura ospedaliera estera

1. individuazione di un referente del progetto di gemellaggio che avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività ed i contatti con la struttura gemellata e di redigere un rapporto annuale e di fine progetto, di concerto con l'omologo gemellato, da presentare alle istituzioni di entrambi i paesi;

2. stesura e firma del protocollo di gemellaggio che specifichi i contenuti e gli obiettivi di cui sopra;

3. organizzazione del programma delle missioni dei team italiani in termini di operatività e di temi formativi da sviluppare durante il periodo di permanenza del team in loco;

4. selezione delle figure professionali da formare in Italia in relazione al raggiungimento degli obiettivi del gemellaggio;

5. cura dell'accoglienza e della «logistica» del personale lombardo in missione.

Autorità Istituzionale estera

1. firma del protocollo di gemellaggio;

2. impegno formale a garantire gli investimenti di risorse umane e materiali necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

I gemellaggi

Annualmente, sulla base delle richieste pervenute alle Direzioni Generali competenti e su iniziativa diretta regionale, si definirà un programma di gemellaggi e le relative risorse disponibili.

In fase d'avvio, per l'anno 2004, si intende dare corso, in via sperimentale, ai seguenti gemellaggi nati dalle richieste giunte alla D.G. Presidenza e alla D.G. Sanità:

1. AO ICP (presidio V. Buzzi – Chirurgia Pediatrica) e il Red Cross Children's Hospital (chirurgia pediatrica) di Città del Capo, *Sud Africa*

Ambito: il trattamento chirurgico e la cura di bambini affetti da virus HIV.

2. A.O. Sacco e l'Hopital de base di Talangai – Brazzaville, *Congo*

Ambito: ecografia clinica e ginecologica, potenziamento della diagnostica per la gestione del paziente HIV positivo prevenzione dell'infezione verticale da HIV.

3. A.O. Niguarda e l'Ospedale di Asmara, *Eritrea*
Ambito: chirurgia generale, cardiologia, nefrologia
4. A.O. S. Gerardo di Monza (oncoematologia) e l'Istituto delle Ricerche Scientifiche nel settore della Cura della Mamma e del Bambino – Chisinau, *Repubblica Moldova*
Ambito: il trattamento delle oncoematologie
5. A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (cardiochirurgia) e il Centro Scientifico-Pratico per la Chirurgia Cardiovascolare – Chisinau, *Repubblica Moldova*
Ambito: Cardiochirurgia
6. A.O. A. Manzoni di Lecco e il Centro Socio.Sanitario S. Francesco – Isola di Fogo, *Capo Verde*
Ambito: otorinolaringoiatria, ortopedia, oculistica, odontostomatologia

6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

(BUR20040127)

(4.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15869

Determinazioni in merito ai progetti presentati al finanziamento a valere sul Fondo della montagna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della l.r. 10/98, anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 29 giugno 1998 n. 10 di istituzione del Fondo della montagna «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994»;

Visti in particolare gli artt. 3 e 4 della legge che disciplinano le modalità di accesso al Fondo della montagna;

Vista la d.c.r. n. 1135/99 «Mozione concernente l'attuazione della l.r. 10/98 sulla montagna»;

Richiamata la d.g.r. n. 12823 del 28 aprile 2003 «Criteri per la presentazione dei progetti di cui alla l.r. 29 giugno 1998 n. 10 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano – Riparto 2003»;

Visto il verbale del Nucleo di valutazione, di cui alla l.r. 31/96, della seduta del 19 novembre 2003 che valida gli elenchi di progetti ammissibili e non ammissibili proposti al finanziamento regionale;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», e del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Verificata, da parte del dirigente competente, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento per l'anno 2003 a valere sul Fondo della montagna di cui alla l.r. 10/98, allegato sotto la lettera a), parte integrante del presente provvedimento, con le relative prescrizioni per l'attuazione dei progetti;

2) di approvare l'elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento per l'anno 2003 a valere sul Fondo della montagna di cui alla l.r. 10/98, allegato sotto la lettera b), parte integrante del presente provvedimento, con le relative motivazioni per l'esclusione;

3) che per le procedure di liquidazione ed i controlli si applica quanto disposto dalla d.g.r. n. 12823 del 28 aprile 2003 citata in premessa, integrati dai successivi punti 4 e 5;

4) quale condizione per la liquidazione dei progetti, le delibere definitive di approvazione dei P.I.S.L. e dei progetti (previste nell'allegato A) – Procedure di liquidazione e controllo lett. a) – della d.g.r. n. 12832 del 28 aprile 2003), recheranno per ogni progetto anche l'indicazione del «codice unico di progetto» (CUP), secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, nonché dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11;

5) la progettazione degli interventi è assoggettata, ove ne ricorrano gli estremi, alle disposizioni contenute nella d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2» ed in particolare a quelle di cui all'allegato C, sez. II della predetta deliberazione;

**PROGETTI AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10/98 – B
PIANO DI RIPARTO ANNO 2003**

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo ammissibile €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamen- to €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Prescrizioni</i>
OLTREPO PAVESE							
01/01/	Ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza edifici scolastici di carattere intercomunale con sedi nei Comuni di Borgo Priolo, Godiasco, Varzi e Zavattarello	1.181.353,08	343.000,00		0,00	838.353,08	1) Dovrà essere applicata in fase di progettazione definitiva l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 relativa alla nuova normativa tecnica per le verifiche sismiche.
01/02/	Acquisto edificio da adibire a nuova sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.	300.000,00	170.500,00		129.500,00		
01/03/	Realizzazione di un'infrastruttura informatica multilivello - SISCOTEL (Sistema Informativo Sovracomunale Comunicazioni Telematiche Enti Locali).	700.152,39	40.500,00	40.500,00	0,00	619.152,39	
01/04/	Edilizia Residenziale - Bandi per le prime case.	50.000,00	50.000,00				
01/05/	Valorizzazione della cultura in montagna - Valorizzazione percorsi storici.	30.156,00	30.156,00				
	TOTALE	2.261.661,47	634.156,00	40.500,00	129.500,00	1.457.505,47	
ALTO GARDA BRESCIANO							
02/01/	Progetto per la permanenza e l'ampliamento delle famiglie nei comuni dell'Alto Garda.	47.300,00	47.300,00				
02/02/	Progetto per la promozione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali mediante il sostegno ai musei e alle mostre permanenti del territorio.	58.300,00	58.300,00				
02/03/	Servizi Sociali e Socio Sanitari nel territorio della Comunità Montana.	187.000,00	187.000,00				
02/04/	Realizzazione di pozzi per lo sfruttamento della falda acquifera in località Bondo in Comune di Tremosine.	57.000,00	57.000,00				
02/05/	Interventi di sistemazione delle dotazioni tecnologiche di una struttura produttiva, al fine di promuovere la permanenza di n. 6 nuclei familiari nelle zone disagiate dell'Alto Garda tramite l'offerta di posti di lavoro	44.000,00	44.000,00				
02/06/	Lavori di sistemazione della viabilità locale di collegamento fra i centri comunali e la strada statale o principale di accesso.	378.759,91	198.000,00			180.759,91	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e subdelega Beni Ambientali.
02/07/	Lavori di sistemazione straordinaria della viabilità locale collegante i centri comunali e le frazioni del territorio del Parco Alto Garda Bresciano	28.504,83	28.504,83				1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e subdelega Beni Ambientali.
02/08/	Messa in sicurezza ed allargamento della piattaforma stradale della S.P. 38 "Tremosine-Tignale" dalla progressiva km 11+050 alla progressiva km 11+400.	200.000,00	42.657,86			157.342,14	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e subdelega Beni Ambientali.

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
TOTALE		1.000.864,74	662.762,69			338.102,05	
VALLE SABBIA							
03/01/	Manutenzione straordinaria strada intercomunale Anfo-Baremone-Maniva.	400.000,00	258.228,45			141.771,55	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico.
03/02/	Manutenzione straordinaria strada intercomunale Bagolino-Maniva, 4° lotto.	154.937,06	44.807,40			110.129,66	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico.
03/03/	Manutenzione straordinaria strada intercomunale Vobarno-Teglie-Livrio.	154.937,06	44.807,40			110.129,66	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico.
03/04/	Manutenzione straordinaria strada intercomunale Piani di Mura-Mura.	154.937,06	44.807,40			110.129,66	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico.
03/05/	Collettamento degli scarichi fognari dei Comuni di Vestone e Casto	826.331,04	358.781,80			467.549,24	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo ambientale e idrogeologico.
TOTALE		1.691.142,22	751.432,45			939.709,77	
VAL TROMPIA							
04/01/	Potenziamento del Sistema Integrato di Valle Trompia.	455.763,00	148.000,00		52.000,00	255.763,00	
04/02/	Progetto per la conservazione e il restauro della Chiesa di San Filastro a Tavernole sul Mella.	650.981,10	20.000,00			630.981,10	
04/03/	Adeguamento sede del Museo Etnografico di Lodrino.	66.994,00	30.000,00		10.000,00	26.994,00	
04/04/	Allestimento della biblioteca e del museo presso la miniera Marzoli di Pezzaze.	200.800,00	30.000,00			170.800,00	
04/05/	Ristrutturazione degli immobili adiacenti alla "Fucina Sanzogni" - Fucina Museo "I Magli".	270.000,00	50.000,00			220.000,00	1) Dovrà essere acquisito il parere della Sovrintendenza ai sensi della legge n. 1497/1939.
04/06/	Ampliamento Scuola Media di Polaveno.	901.000,00	100.000,00			801.000,00	
04/07/	Ristrutturazione Scuola Materna di Marcheno.	368.630,00	70.000,00			298.630,00	
04/08/	Fornitura e posa arredi ed attrezzatura sportiva per la palestra scolastica in ampliamento della Scuola Media Consortile in Pezzaze - Località Lavone.	25.343,00	25.343,00				
04/09/	Ripristino funzionale miniera S. Aloisio - cantiere Filippo e collegamento con viabilità comunale.	492.000,00	30.000,00			462.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e ambientale.
04/10/	Riqualificazione ed attrezzatura aree per il tempo libero in località Pezzeda di Collio.	60.000,00	50.000,00			10.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e ambientale.
04/11/	Interventi di manutenzione straordinaria di viabilità intercomunale	300.000,00	75.000,00			225.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico tranne per la strada Concesio-Passo Forcella-Gussago.
04/12/	Realizzazione, integrazione e miglioramento strada Villa Carcina-Concesio	450.000,00	50.000,00		49.000,00	351.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo ambientale, legge n. 352/1999.
04/13/	Realizzazione parcheggio ed isola ecologica a Brione	31.000,00	31.000,00				
04/14/	Allestimento sala operativa per il servizio associato protezione civile Valle Trompia	166.633,08	15.690,00		73.686,00	77.257,08	

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
04/15/	Realizzazione di centro diurno per anziani.	826.330,00	50.000,00			776.330,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e ambientale.
	TOTALE	5.265.474,18	775.033,00		184.686,00	4.305.755,18	
VALLE CAMONICA							
05/01/	Interventi per la viabilità intercomunale.	1.638.000,00	250.000,00			1.388.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincoli ambientali e idrogeologici.
05/02/a	Costruzione nuovo edificio da destinare a sede del Museo della Guerra Bianca.	1.196.292,24	258.500,00			937.792,24	
05/02/b	Centro Turistico-Sportivo Polivalente di Nadro frazione di Ceto.	786.017,84	230.000,00			556.017,84	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo paesistico art. 146, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 490/1999.
05/02/c	Ampliamento area sportivo-ricreativa (campo da calcio - parco giochi) e sistemazione strade di accesso	180.000,00	88.000,00			92.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999.
05/02/d	Recupero di sottotetto da adibire a laboratorio giovanile di ricerca sulla cultura locale.	88.196,00	44.098,00			44.098,00	
05/02/e	Progetto di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo della Torre Medioevale.	209.165,04	104.582,00			104.583,04	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999.
05/02/f	Trasformazione di un edificio di proprietà comunale in struttura ricettiva di alloggio, biblioteca e sala della cultura.	516.456,87	53.133,62	205.094,82		258.228,43	1) Dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali.
05/03/	Progetto di consolidamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento del Rifugio "Ai Caduti dell'Adamello".	4.500.000,00	150.000,00			4.350.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e ambientale.
05/04/	Progetto preliminare per la realizzazione del sistema di videoconferenza nell'auditorium "Sen. G. Mazzoli" presso la Comunità Montana.	30.000,00	30.000,00				
05/05/	Riqualficazione delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario "Sogni & Bisogni: ipotesi per una svolta"	240.000,00	240.000,00				
05/06/	Progetto di valorizzazione del patrimonio storico e antropologico culturale del territorio	41.728,70	30.000,00			11.728,70	
	TOTALE	9.425.856,69	1.478.313,62	205.094,82		7.742.448,25	
SEBINO BRESCIANO							
06/01/	Lavori di messa in sicurezza pendici in località Grumello del Monte di Marone.	80.000,00	56.674,00		23.326,00	0,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e paesaggistico.
06/02/	Adeguamento strada comunale tra le località Martignago e Ruchena.	143.000,00	101.100,00		0,00	41.900,00	
06/03/	Progetto preliminare "Sistemazione tratto stradale Toline-Sedergnò".	70.000,00	56.000,00			14.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico.

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo ammissibile €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamento €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Prescrizioni</i>
06/04/	Sistemazione strade comunali di collegamento tra il capoluogo e la frazione Cremignane	108.000,00	64.800,00			43.200,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo riserva naturale delle torbiere del Sebino - zona "Ep" di protezione comunale; 2) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999.
06/05/	Sistemazione tratto strada comunale in località Imbocas (Porzione di versante interessato dall'evento franoso).	52.000,00	31.200,00			20.800,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo paesistico e idrogeologico.
06/06/	Lavori di adeguamento della viabilità locale tra la strada statale e la frazione Pregasso.	150.000,00	105.000,00			45.000,00	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo idrogeologico e ambientale.
06/07/	Lavori di completamento strada di collegamento tra le località di Siviano e Olzano	59.800,00	38.500,00			21.300,00	
06/08/	Ristrutturazione muro sostegno strada collegamento Zone e la frazione Cusato.	70.000,00	56.000,00			14.000,00	
06/09/	Lavori di ripristino antica strada di collegamento del capoluogo di Ome con la località Barche/Peder	- 3° lotto	66.000,00	31.412,50		34.587,50	1) Dovrà essere acquisita l'autorizzazione vincolo ambientale ai sensi dell'art. 1 ter della legge n. 431/1985.
06/10/	Sostegno alle attività e permanenza del C.S.E. "Il Germoglio" sul territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano".	108.522,60	15.000,00			93.522,60	
06/12/	Ristrutturazione, allestimento arredo e area verde ex edificio scuola da adibire a centro multimediale per ragazzi in località Carzano.	422.202,97	50.571,46			371.631,51	1) Acquisizione vincolo paesistico e verifica della copertura finanziaria legata all'esito positivo della domanda inoltrata ai sensi della L.R. n. 35/1995 e alla variazione di bilancio del Comune di Monte Isola, così come indicato nel parere finanziario allegato alla delibera di Giunta di approvazione del progetto.
	TOTALE	1.329.525,57	606.257,96		23.326,00	699.941,61	
MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO							
07/01/	Programma di intervento di promozione ed incentivazione della fruizione del sistema formativo scolastico mediante l'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole medie superiori	10.400,00	10.400,00		0,00	0,00	
07/02/	Interventi di difesa del suolo. Completamento opere di consolidamento e messa in sicurezza delle sistemazioni Agrarie di Monte.	106.321,43	74.425,00			31.896,43	
07/03/	Miglioramento e riqualificazione dei percorsi e degli spazi pubblici in contesti edificati.	268.154,60	160.892,76		0,00	107.261,84	
07/04/	Programma di intervento per la realizzazione di un polo catastale informatizzato	240.804,77	94.912,92			145.891,84	
07/05/	Mobili e arredi della Sede della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino.	31.149,00	31.149,00				

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo ammissibile €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamento €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Prescrizioni</i>
07/06/	Progetto di ristrutturazione dell'immobile sede della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino.	400.000,00	38.480,00		361.520,00		
	TOTALE	1.056.829,80	410.259,68		361.520,00	285.050,11	
ALTO SEBINO							
08/01/	Realizzazione strada Bossico-Ceratello.	290.000,00	190.000,00			100.000,00	
08/02/	Marcia piede in via G. Paglia - Collegamento con Comune di Castro in località "Lovere Sidermeccanica".	129.114,22	37.094,69			92.019,53	
08/03/	Sistemazione alveo e argini del torrente Oneto.	16.000,00	9.875,00		6.125,00	0,00	
	TOTALE	435.114,22	236.969,69		6.125,00	192.019,53	
VALLE SERIANA SUPERIORE							
10/01/	Recupero e valorizzazione del paesaggio fluviale mediante interventi di forestazione, recupero ambientale e realizzazione di una pista ciclopedonale da Vertova a Clusone.	615.000,00	140.000,00		349.759,20	125.240,80	
10/02/	Realizzazione di un canile comprensoriale.	300.000,00	250.000,00			50.000,00	
10/03/	Messa in sicurezza tratti di strada comunale con rifacimento fondo stradale e posa barriere metalliche.	34.020,00	26.880,00			7.140,00	
10/04/	1° lotto lavori per la messa in sicurezza della strada Valzurio-Spinelli.	76.000,00	55.000,00			21.000,00	
10/05/	Sistemazione della via Denzil in Comune di Castione della Presolana.	210.000,00	55.000,00			155.000,00	
10/06/	Lavori di "Sistemazione ed asfaltatura strada comunale Ripa Bassa-Ripa Alta (Cà Zanei-Maschere)".	99.847,49	55.000,00			44.847,49	
10/07/	Lavori di bonifica della frana in località Coma Pisarota in Comune di Onore.	361.182,00	55.000,00			306.182,00	
10/08/	Interventi di sistemazione idraulica in località Belloro.	68.750,00	21.217,24			47.532,76	
10/09/	Interventi di riqualificazione di via Groppino (S.P. n. 51) con realizzazione di percorsi ciclopedonali - 1° stralcio.	157.000,00	42.054,24			114.945,76	
10/10/	Messa in sicurezza della via Beltrame nuova di collegamento tra il centro abitato di Bondione e la contrada di Pianlivere.	115.000,40	31.787,82		0,00	83.212,58	
10/11/	Studio definitivo per interventi di viabilità nei Comuni di Clusone e Fino del Monte.	77.469,00	77.469,00				
	TOTALE	2.114.268,89	809.408,30		349.759,20	955.101,39	
VAL DI SCALVE							
11/01/	Realizzazione strada ambientale denominata "Bueggio-Ponte Gleno" sita in Comune di Vilminore di Scalve.	30.000,00	30.000,00				

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
11/02/	Opere di S.I.F. in località Valle Brossone in Frazione Teveno del Comune di Vilminore di Scalve	228.153,97	228.153,97				
11/03/	Opere di S.I.F. in località Valle Paludina sita in Comune di Schilpario.	50.000,00	50.000,00				
11/04/	Opere di recupero area degradata in Vilminore di Scalve	155.000,00	154.937,00	\	0,00	63,00	
11/05/	Lavori di arredo, riqualificazione urbana e rifacimento pubblica illuminazione lungo l'asse principale del capoluogo di Colere.	265.000,00	154.937,00		110.063,00	0,00	
11/06/	Sostegno per il diritto allo studio	35.000,00	35.000,00				
	TOTALE	763.153,97	653.027,97		110.063,00	63,00	
VAL SERIANA							
12/01/	Fiume Serio: parco fluviale urbano. Progetto per il recupero e la valorizzazione del paesaggio fluviale mediante opere di recupero ambientale e realizzazione di pista ciclopeditonale nel territorio dei Comuni di Cene, Gazzaniga e Fiorano al Serio.	908.000,00	616.042,84		291.957,16		
	TOTALE	908.000,00	616.042,84		291.957,16		
VAL BREMBANA							
13/01/	Fondo di solidarietà prioritariamente a favore dei piccoli comuni per azioni in campo sociale, bando 2003.	130.000,00	130.000,00				
13/02/	Sostegno alle famiglie per lo studio e assistenza. Bando 2003	250.000,00	250.000,00				
13/03/	Interventi di valorizzazione ambientale e del sistema della viabilità locale per i piccoli comuni.	289.570,72	289.570,72				
13/04/	Intervento di valorizzazione della Valle Brembana.	100.000,00	100.000,00				
13/05/	Interventi in campo turistico/culturale.	70.000,00	70.000,00				
	TOTALE	839.570,72	839.570,72				
VALLE IMAGNA							
14/01/	Strada di collegamento con i Comuni di Locatello e Rota Imagna - 2° lotto.	133.999,34	133.999,34				
14/02/	Strada di collegamento tra i Comuni di Valsecca e Rota Imagna - 2° lotto.	85.000,00	85.000,00				
14/03/	Strada di collegamento in Comune di Palazzago tra le frazioni di S. Sosimo e Salvano.	45.000,00	45.000,00				
14/04/	Sistema informativo territoriale.	206.580,00	57.844,00			148.736,00	
14/05/	Strada di collegamento intervallivo Comuni di Brumano-Morterone.	206.580,00	50.000,00			156.580,00	
14/06/	Contributo al Comune di Berbenno per manutenzione straordinaria Via S. A. Abate	103.291,38	35.000,00			68.291,38	
	TOTALE	780.450,72	406.843,34			373.607,38	

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo ammissibile €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamento €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Prescrizioni</i>
VALLE SAN MARTINO							
15/01/	Interventi di conservazione ambientale. Opere di protezione idrogeologica e idraulica in loc. Sopracornola e Gaggio (via Rigolo) in Comune di Calolziocorte.	62.100,00	23.067,68	17.932,32	11.000,00	10.100,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere verificata l'applicabilità dell'IVA al 10%; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/02/	Opere di protezione idrogeologica e idraulica in località Rinada in Comune di Carenno.	113.500,00	43.884,86	34.115,14		35.500,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere verificata l'applicabilità dell'IVA al 10%; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/03/	Opere di protezione idrogeologica e idraulica in località Foppe in Comune di Erve.	39.700,00	16.316,17	12.683,83		10.700,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/04/	Opere di protezione idrogeologica e idraulica in località Provada, Levata, Ravanaro, via S. Alessandro e via Donizetti in Comune di Monte Marengo.	118.500,00	43.884,86	34.115,14		40.500,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere verificata l'applicabilità dell'IVA al 10%; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/05/	Interventi di conservazione ambientale. Opere di protezione idrogeologica e idraulica in località Cornello e Favirano in Comune di Torre Dè Busi	103.400,00	43.884,86	34.115,14		25.400,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere verificata l'applicabilità dell'IVA al 10%; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/06/	Opere di protezione idrogeologica e idraulica in località Beseno in Comune di Vercurago.	51.056,23	21.917,80	17.038,43		12.100,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
15/07/	Risanamento Lago di Garlate dalla presenza delle macrofite sommerse.	286.696,00	5.000,00	5.000,00		276.696,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/08/	Progetto di mobilità per l'area di domanda debole e sparsa della Comunità Montana Valle San Martino. Trasporto non convenzionale.	318.460,00	50.000,00	40.000,00		228.460,00	
15/09/	Realizzazione aree attrezzate per sosta e soccorso su percorso per disabili.	20.000,00	0,00	20.000,00			1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
15/10/	Indagine del territorio.	7.500,00	0,00	6.472,15	1.027,85		
15/11/	Trasporto fasce socialmente deboli.	42.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00		
15/12/	Allestimento front-office e spazio espositivo ecomuseo di Valle.	21.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00		
15/13/	Patrimonio Valle San Martino. Progetto di recupero e valorizzazione delle identità storiche e culturali.	40.000,00	20.000,00	20.000,00			
15/14/	Realizzazione parcheggio al servizio dell'orto botanico "Gaspere de' Ponti" e sistemazione orto botanico.	21.864,93	15.364,93	6.500,00			
TOTALE		1.245.777,16	303.321,16	286.972,15	16.027,85	639.456,00	
LARIO ORIENTALE							
16/01/	Restauro e risanamento conservativo compendio immobiliare denominato fabbricato Gambassi sito presso l'antico borgo di Campsirago per costruzione unità centrale dell'Eco Museo di Brianza.	208.000,00	208.000,00				
16/02/	Certificazione ambientale del comprensorio dei Comuni di Galbiate, Ello e Colle Brianza.	57.600,00	48.389,48			9.210,52	
TOTALE		265.600,00	256.389,48			9.210,52	
VALSASSINA							
17/01/	Parcheggio e area attrezzata in località Canteliberti in comune di Introbio (Lc).	1.007.090,96	0,00	201.418,20		805.672,76	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni relative a PAI e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere aggiornato il quadro economico in Euro; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo ammissibile €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamento €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Prescrizioni</i>
17/02/	Realizzazione sistema informativo sovracomunale di comunicazione telematica (SISCoTEL)	929.622,42	53.291,38	50.000,00	0,00	826.331,04	
17/03/	Formazione di nuovo attracco per natanti e opere di raccordo pedonale in Comune di Bellano.	130.000,00	100.000,00		30.000,00		1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica ed idraulica; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
17/04/	Costruzione di nuovo svincolo sulla SP 72 Loc. Oliveto in Comune di Varenna.	1.220.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	820.000,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica ed idraulica; 2) Dovrà essere prodotto un computo metrico di dettaglio; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
17/05/	Ripristino con rifacimento tratto di muro sulla strada di collegamento con la Fraz. Mezzaca in Comune di Cassina.	40.000,00	30.000,00		10.000,00	0,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un computo metrico di dettaglio; 3) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
17/06/	Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria strada Maggio - Culmine San Pietro.	173.013,06	0,00	100.000,00	73.013,06	0,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica, idraulica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
17/07/	Adeguamento strutturale strada Sueglio - Sommafiume - Arteso.	175.000,00	60.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica, idraulica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
17/08/	Completamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento Crandola - Frazione Vegno.	255.000,00	200.000,00		55.000,00	0,00	
17/09/	Progetto per la valorizzazione della cultura, l'ambiente ed il turismo montano.	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	
17/10/	Intervento di recupero dell'edificio comunale ex latteria.	70.000,00	50.000,00		20.000,00	0,00	
17/11/	Sistemazione strada comunale per Ortanella in località Bigallo.	63.000,00	50.000,00		13.000,00	0,00	
	TOTALE	4.102.726,44	583.291,38	581.418,20	486.013,06	2.452.003,80	

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
TRIANGOLO LARIANO							
18/01/	Lavori di recupero e valorizzazione del percorso storico "Como-Bellagio" nei Comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno e Bellagio (CO) - III lotto.	113.620,52	113.620,52				
18/02/	Lavori di recupero e valorizzazione del percorso storico "Como-Bellagio" nei Comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno e Bellagio (CO) - IV lotto.	116.379,48	116.379,48				
18/03/	Lavori di recupero e valorizzazione del percorso storico "Como-Bellagio" nei Comuni di Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno e Bellagio (CO) - V lotto.	55.000,00	55.000,00				
18/04/	Lavori di ampliamento ed adeguamento piazzola elisoccorso abilitata al volo notturno in Comune di Civenna (CO).	340.000,00	118.413,57			221.586,43	
18/05/	Lavori di realizzazione piazzola elisoccorso abilitata al volo notturno in Comune di Zebio (CO) località Croce.	260.000,00	118.413,57			141.586,43	
18/06/	Opere per la difesa del suolo nei Comuni di Albese con Cassano, Sormano e Bellagio nelle località di M. Boletto, Sormano (Valle del Corno) e Alpe del Borgo (CO).	250.000,00	250.000,00				
18/07/	Interventi di alleggerimento della vegetazione macrofittica e difesa del suolo in località "Parco Lago Segrino" nei Comuni di Eupilio, Canzo, Longone al Segrino.	20.000,00	20.000,00				
18/08/	Opere di consolidamento movimento franoso sulla mulattiera tra i monti di Erno ed il monte Colmenacco in Comune di Veleso.	25.000,00	25.000,00				
	TOTALE	1.180.000,00	816.827,14			363.172,86	
LARIO INTELVESE							
19/01/	Lavori di sistemazione sul Sentiero Basso del Monte Generoso: Bocca di Orimento-Pesciò.	51.645,69	51.645,69				
19/02/	Lavori di sistemazione strada Località "Santa Maria-Ponte di Erboggia".	51.645,69	51.645,69				
19/03/	Lavori di completamento e messa in sicurezza strade e parcheggi in località "Alpe Grande-Orimento".	83.000,00	82.969,53		30,47		1) Nella fase esecutiva devono essere dettagliati i costi della sicurezza.
19/04/	Lavori di bonifica parte rocciosa in Località Benolino,	114.000,00	41.316,55			72.683,45	
19/05/	Realizzazione nuova struttura pubblica portuale di approdo a Lenno.	299.545,00	61.974,83			237.570,17	

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
19/07/	Progetto di recupero del Palazzo Scotti in Comune di Laino.	350.000,00	51.645,59			298.354,41	1) Si esprime parere favorevole alla sola acquisizione dell'immobile.
19/08/	Progetto riordino archivi comunali.	36.151,98	36.151,98				
	TOTALE	985.988,36	377.349,86		30,47	608.608,03	
ALPI LEPONTINE MERIDIONALI							
20/01/	Acquisizione immobili per la realizzazione nuova sede della Comunità Montana.	406.367,64	406.367,64				
20/02/	Realizzazione di un'elisuperficie da adibire a soccorso diurno e notturno.	1.060.000,00	80.000,00			980.000,00	
	TOTALE	1.466.367,64	486.367,64			980.000,00	
ALTO LARIO OCCIDENTALE							
21/01/	Recupero e conservazione del museo di interesse naturalistico denominato "Giardino del Merlo".	309.874,14	309.874,14				
21/02/	Sistema informativo di comunicazione telematica della Comunità Montana Alto Lario Occidentale. 976.401,60	50.000,00		9.000,00	917.401,60		
21/03/	Completamento del museo della Valle del Livo.	30.000,00	30.000,00				
21/04/	Istituzione borse di studio.	35.000,00	35.000,00				
21/05/	Completamento palestra comunale di Musso.	46.600,00	20.000,00			26.600,00	
21/06/	Sistemazione ed allargamento strada comunale da Albonico alla frazione Piesch in Comune di Sorico.	105.000,00	75.000,00			30.000,00	
21/07/	Sistemazione strada di collegamento tra le frazioni Crotti e Cassia in Comune di Stazzona.	60.000,00	40.000,00			20.000,00	
21/08/	Realizzazione strada di collegamento tra il centro comunale e la frazione "Cassera" in Comune di Vercana.	90.000,00	40.000,00			50.000,00	
21/09/	Sistemazione della viabilità locale di collegamento tra il centro comunale e la frazione Brenzio.	50.000,00	40.000,00			10.000,00	
21/10/	Sistemazione della viabilità locale di accesso al centro comunale di Garzeno.	23.000,00	17.544,68			5.455,32	1) Nella fase esecutiva devono essere dettagliati i costi della sicurezza.
21/11/	Potenziamento acquedotto comunale di Gera Lario.	39.490,00	30.000,00			9.490,00	
21/12/	Rifacimento acquedotto "Brugo-Rodano" in Comune di Germasino.	40.000,00	30.000,00			10.000,00	
21/13/	Realizzazione acquedotto comunale di "Dangri" in Comune di Livo.	52.000,00	25.000,00			27.000,00	
21/14/	Rifacimento acquedotto "La Baita Dalco" in Comune di Montemezzo.	25.000,00	20.000,00			5.000,00	
	TOTALE	1.882.365,74	762.418,82		9.000,00	1.110.946,92	
VALTELLINA BORMIO							
22/01/	Lavori di sistemazione della viabilità locale di collegamento tra la S.S. 301 del Foscagno e la località "Vallaccia" in frazione Trepalle del Comune di Livigno.	155.000,00	125.000,00			30.000,00	

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
22/02/	Lavori di manutenzione straordinaria di via Leponti in frazione Semogo del Comune di Valdidentro.	160.000,00	125.000,00			35.000,00	
22/03/	Lavori di allargamento, sistemazione e messa in sicurezza della strada di collegamento fra nuclei abitati "Piatta-Magatelli-Burat-Piazza" in Comune di Valdisotto.	150.000,00	125.000,00		25.000,00		
22/04/	Lavori di completamento del marciapiede a S.Nicolò e riqualificazione via Gleira a S. Antonio del Comune di Valfurva.	125.000,00	125.000,00				
22/05/	Lavori di sistemazione della strada comunale Le Prese-Frontale del Comune di Sondalo.	125.000,00	125.000,00				
22/06/	Lavori di pavimentazione della strada dell'Alute in Comune di Bormio.	143.000,00	125.000,00		18.000,00		
22/07/	Sviluppo del Sistema Informativo sovracomunale dell'Alta Valtellina.	509.040,00	396.668,63		112.371,37	0,00	
	TOTALE	1.367.040,00	1.146.668,63		112.371,37	108.000,00	
VALTELLINA TIRANO							
23/01/	Aule poli-funzionali per attività di formazione, orientamento ed aggregazione giovani di Grosotto.	200.000,00	187.000,00			13.000,00	
23/02/	Complesso poli-funzionale in Comune di Tovo di Sant'Agata.	563.000,00	250.000,00			313.000,00	
23/03/	Strada comunale Moncecco-Gaggio.	300.000,00	300.000,00				
23/04/	Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche del palazzo comunale.	200.000,00	185.000,00			15.000,00	
23/05/	1° lotto del marciapiede di collegamento fra il capoluogo e le frazioni di Vione e Sparso in Comune di Mazzo Valtellina.	217.000,00	200.000,00			17.000,00	
23/06/	Marciapiede di collegamento intercomunale fra Vervo e Tovo di S.Agata.	155.700,00	155.700,00				
	TOTALE	1.635.700,00	1.277.700,00			358.000,00	
VALTELLINA SONDRIO							
24/01/	Assegnazione di n. 100 borse di studio per studenti universitari residenti nei Comuni della C.M. Valtellina di Sondrio.	150.000,00	150.000,00				
24/02/	Realizzazione e promozione del "Percorso degli Affreschi" nei Comuni in zona retica.	76.604,98	76.604,98				
24/03/	Realizzazione di pubblicazioni sulla sentieristica locale.	31.500,00	31.500,00				
	TOTALE	258.104,98	258.104,98				
VALTELLINA MORBEGNO							
25/01/	Strada costiera dei Cech, tratto Cercino-Mello, 1° lotto.	1.018.104,00	240.000,00	260.000,00	0,00	518.104,00	

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
25/02/	SISCOTEL 2003. Progetto di attivazione di sistemi informativi di comunicazione telematica tra Enti Locali.	700.000,00	240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	
25/03/	Realizzazione della cartografia tecnica numerica dei territori comunali **** Rinviato dal 2002 ****	774.685,35	59.392,54		129.114,22	586.178,58	
25/04/	Recupero del castello medioevale di Domofole in Comune di Mello e restauro conservativo del Torchio di Corlazio in Comune di Traona. **** Rinviato dal 2002 ****	361.519,83	129.114,22		232.405,60		
	TOTALE	2.854.309,18	668.506,77	370.000,00	361.519,83	1.454.282,58	
VALCERESIO							
27/01/	Lavori di costruzione delle opere di completamento del sistema di disinquinamento della Valceresio - 1° lotto.	385.256,71	385.256,71				
	TOTALE	385.256,71	385.256,71				
VALGANNA VALMARCHIROLO							
28/01/	Ampliamento sede per il potenziamento uffici operativi e tecnici per la gestione del territorio.	394.500,00	300.226,97		60.696,19	33.576,84	
	TOTALE	394.500,00	300.226,97		60.696,19	33.576,84	
VALLI DEL LUINESE							
29/01/	Opere di difesa del suolo e sistemazione idrogeologica di alcune zone del Comune di Curiglia con Monteviasco con particolare riferimento alla frazione di Piero.	105.000,00	105.000,00				
29/02/	Pronto intervento per dissesto del piano stradale intercomunale Luino-Mesenzana e messa in sicurezza fronte frana in loc. Molino d'Anna del Comune di Montegrino Vt.	156.000,00	156.000,00				
29/03/	Lavori di completamento e messa in sicurezza pista ciclabile a seguito dei danni alluvionali del maggio e novembre 2002.	124.000,00	124.000,00				
29/04/	Sistemazione idraulico-ambientale per la difesa del suolo torrente Novella - Castelvecchana.	75.000,00	49.584,51		1.389,98	24.025,51	
	TOTALE	460.000,00	434.584,51		1.389,98	24.025,51	
VALCUVIA							
30/01/	Sistemazione idraulica del Torrente Valcastanè in Comune di Casalzuigno.	55.000,00	55.000,00				
30/02/	Sistemazione idraulica del Torrente Rianne in Comune di Laveno Mombello.	26.350,00	26.350,00				
30/03/	Sistemazione idraulica dell'impluvio naturale della Valcanasca in Comune di Cuveglio.	30.000,00	30.000,00				
30/04/	Riqualficazione viabilità di accesso alla frazione di Casere del Comune di Laveno Mombello.	35.000,00	35.000,00				

Codice Progetto	Descrizione del Progetto	Costo €	Contributo ammissibile €	Richiesta finanz. anni successivi €	Autofinanziamento €	Altri Finanziamenti €	Prescrizioni
30/05/	Realizzazione asilo nido comunitario.	506.300,00	90.000,00		300.000,00	116.300,00	
30/06/	Adeguamento uffici per servizi associati.	18.638,18	18.638,18		0,00	0,00	
30/07/	Sistema informativo sovracomunale di comunicazione telematica degli enti locali - SISCOTEL.	256.000,00	50.000,00			206.000,00	
30/08/	Interventi di sostegno di diritto allo studio.	20.670,00	20.670,00				
30/09/	Circuito museale della Comunità Montana della Valcuvia - Interventi di sostegno ai musei.	127.330,00	60.330,00			67.000,00	
	TOTALE	1.075.288,18	385.988,18		300.000,00	389.300,00	
GUSSAGO							
38/01/	Interventi di sistemazione della rete sentieristica comunale - sentiero n. 1 Val Volpera.	27.000,00	8.205,65		18.794,35		1) Dovrà essere acquisita autorizzazione vincolo ambientale e idrogeologico.
	TOTALE	27.000,00	8.205,65		18.794,35		
LECCO							
39/01/	Realizzazione di strada di servizio a zona tagliafuoco tra la Val Boazzo ed i Piani d'Erna - 1° lotto.	270.000,00	145.855,40		124.144,60		1) Dovranno essere trasmesse assieme al progetto esecutivo le autorizzazioni paesistica, idraulica e di svincolo idrogeologico; 2) Dovrà essere prodotto un cronoprogramma che attesti l'esecuzione dei lavori entro tre anni dal finanziamento.
	TOTALE	270.000,00	145.855,40		124.144,60		
SONDRIO							
43/01/	Sistemazione viabilità strada di collegamento con la località Fracaiolo e riqualificazione ambientale dell'antico lavatoio.	76.363,00	76.363,00				
	TOTALE	76.363,00	76.363,00				
VARESE							
45/01/	Intervento di sistemazione del sentiero di collegamento del Piazzale Montanari di S.M. Monte-Varese con il borgo di Velate di Varese.	19.854,04	19.854,04				
	TOTALE	19.854,04	19.854,04				
VILLA D'ALME'							
46/01/	Riqualificazione delle aree verdi seguenti: Parco di via Roma, Parco adiacente il Bar del Colle.	4.273,62	4.273,62				
	TOTALE	4.273,62	4.273,62				

PROGETTI NON AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10/98 – B
PIANO DI RIPARTO ANNO 2003

<i>Codice Progetto</i>	<i>Descrizione del Progetto</i>	<i>Costo €</i>	<i>Contributo richiesto €</i>	<i>Richiesta finanz. anni successivi €</i>	<i>Autofinanziamento €</i>	<i>Altri Finanziamenti €</i>	<i>Motivo della non ammissibilità</i>
SEBINO BRESCIANO							
06/11/	Progetto del sistema museale del Sebino Bresciano.	30.000,00	30.000,00				trattasi di incarichi per uno studio di fattibilità preliminare al progetto
	TOTALE	30.000,00	30.000,00				
LARIO INTELVESE							
19/06/	Lavori di realizzazione nuova discesa a lago, giardini pubblici ed area circolo a vela.	60.000,00	41.316,55			18.683,45	prevista la cessione in uso della struttura a soggetto privato predeterminato
	TOTALE	60.000,00	41.316,55			18.683,45	

(BUR20040128)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15870

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile San Giuseppe», con sede nel comune di Arcore (MI), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo Infantile San Giuseppe» con sede nel comune di Arcore (MI) via Tomeselli n. 1, che assume, a seguito della trasformazione medesima, la denominazione di «Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 20 dell'8 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe» - con sede nel comune di Arcore (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040129)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15871

Trasformazione dell'I.P.A.B. «O.P. Asilo Infantile Boschetti Lachini Bellegrandi», con sede nel comune di Verolanuova (BS), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «O.P. Asilo Infantile Boschetti Lachini Bellegrandi» con sede nel comune di Verolanuova (BS) via Zanardelli, 12, che assume a seguito della succitata trasformazione la denominazione di «Fondazione Boschetti Lachini Bellegrandi»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 11 del 27 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della Fondazione «Boschetti Lachini Bellegrandi», con sede nel comune di Verolanuova (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040130)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15872

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile rag. Angelo Borella», con sede nel comune di Tavernerio (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e successive modifiche - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo Infantile rag. Angelo Borella» con sede nel comune di Tavernerio (CO) via Cesare Battisti n. 22, che assume a seguito della succitata trasformazione la denominazione di «Fondazione Asilo Angelo Borella»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente - parte integrante della presente deliberazione (*omissis*) composto da 23 articoli, nel testo allegato sotto la lettera «A» all'atto pubblico del 14 ottobre 2003 rep. n. 51.103 - racc. n. 13.655 a rogito dr. Carmelo Barrica notaio in Como, registrato a Como il 20 ottobre 2003 - n. 6559 serie 1°;

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della «Fondazione Asilo Angelo Borella» - con sede nel comune di Tavernerio (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040131)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15873

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Alfonso Arborio», con sede nel comune di Sartirana Lomellina (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo Infantile Alfonso Arborio» con sede nel comune di Sartirana Lomellina (PV) via Roma n. 68;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 6 dell'11 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Asilo Infantile Alfonso Arborio» - con sede nel comune di Sartirana Lomellina (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040132)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15874**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Ponti», con sede nel comune di Gallarate (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Scuola Materna Ponti» con sede nel comune di Gallarate (VA) via Poma n. 2;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 15 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 5 del 24 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Scuola materna Ponti» - con sede nel comune di Gallarate (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040133)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15875**Nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modificazioni, del Commissario dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Principessa Margherita» con sede nel comune di Ponte San Pietro (BG). OGR G02 Attuazione legge riordino delle II.PP.A.B**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di nominare il sig. Santo Stroppa, nato a Bergamo l'8 gennaio 1960, residente in Ponte San Pietro (BG) - via C. Colombo, 24c, Commissario dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Principessa Margherita» con sede nel comune di Ponte San Pietro (BG) - via Moroni 10 - con il compito di:

- provvedere, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 1/2003, alla trasformazione dell'I.P.A.B. o in alternativa, qualora ricorrano le condizioni, all'estinzione della stessa;

- trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2004, gli atti relativi per consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta medesima;

2) di disporre la notifica del presente atto al Commissario incaricato, all'Istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040134)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15876**Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Asilo Scuola Materna Vittoria Pisa» con sede nel comune di Bereguardo (PV). OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

• di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche, l'estinzione del-

l'I.P.A.B. «Asilo Scuola Materna Vittoria Pisa» con sede nel comune di Bereguardo (PV) via Castello n. 2;

• di dare atto che la succitata I.P.A.B., secondo quanto riportato nella deliberazione dell'assemblea generale dell'ente n. 3 del 23 dicembre 2002 di proposta di estinzione, non risulta titolare di attività e passività patrimoniali, non ha personale alle proprie dipendenze, né rapporti giuridici pendenti;

• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso alle Istituzioni interessate.

Il segretario: Sala

(BUR20040135)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15877**Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi» con sede nel comune di Mariano Comense (CO) e provvedimenti conseguenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

• di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1, l'estinzione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi» con sede in Mariano Comense (CO);

• di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'I.P.A.B., che residuerà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Mariano Comense (CO), con vincolo di destinazione ai servizi sociali o educativi, con subentro del comune medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'istituzione estinta;

• di attribuire al sig. Bellotti Fiorangelo, nato a Mariano Comense (CO) il 7 febbraio 1944 ed ivi residente in via Amendola n. 23, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Mariano Comense (CO);

• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'I.P.A.B., al comune ed all'A.S.L. territorialmente competente.

Il segretario: Sala

(BUR20040136)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15878**Estinzione, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche, dell'I.P.A.B. «Ente morale Don Alberto Leidi» con sede nel comune di Rivanazzano (PV) e provvedimenti conseguenti. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

• di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1, l'estinzione dell'I.P.A.B. «Ente Morale Don Alberto Leidi» con sede in Rivanazzano (PV);

• di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'I.P.A.B., che residuerà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Rivanazzano (PV), con vincolo di destinazione ai servizi sociali o educativi - in particolare affinché venga garantito, nel rispetto della volontà testamentaria del fondatore dell'I.P.A.B. Don Alberto Leidi, il proseguimento dell'attività della locale scuola materna statale - con subentro del comune medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'istituzione estinta;

• di attribuire al sig. Gabetta Giuseppe, nato a Rivanazzano (PV) il 2 dicembre 1961 ed ivi residente in via Marco Polo n. 6, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Rivanazzano (PV);

• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'I.P.A.B., al comune ed all'A.S.L. territorialmente competente.

Il segretario: Sala

(BUR20040137)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15879**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Camillo Mo-**

(3.1.0)

dena» con sede nel comune di Roncaro (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo Infantile Camillo Modena» con sede nel comune di Roncaro (PV) via Camillo Modena n. 1, che assume, a seguito della trasformazione medesima, la denominazione di «Fondazione Camillo Modena - Scuola dell'Infanzia»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 13 del 31 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della «Fondazione Camillo Modena - Scuola dell'Infanzia» - con sede nel comune di Roncaro (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040138)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15880

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Ing. Luigi Carena» con sede nel comune di Casei Gerola (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Scuola Materna Ing. Luigi Carena» con sede nel comune di Casei Gerola (PV) via Mazzini n. 73, che assume, a seguito della trasformazione medesima, la denominazione di «Fondazione Ing. Luigi Carena»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 11 del 27 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della «Fondazione Ing. Luigi Carena» - con sede nel comune di Sartirana Lomellina (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040139)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15881

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Scuola Materna Maria Serbelloni» con sede nel comune di Taino (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'I.P.A.B. «Scuola Materna Maria Serbelloni» con sede nel comune di Taino (VA) via Fabio Filzi n. 33, che assume, a seguito della trasformazione medesima, la denominazione di «Scuola dell'Infanzia Fondazione Maria Serbelloni»;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 12 del 24 ottobre 2003 - modificata con successivo atto n. 15 del 10 dicembre 2003 - nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Scuola dell'Infanzia Fondazione Maria Serbelloni» - con sede nel comune di Taino (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 2 - del regolamento regionale n. 11/2003;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'I.P.A.B. da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040140)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15884

Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per disabili: Centri Socio Educativi e contestuale variazione dei posti. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a),

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 «Piano Socio Sanitario 2002-2004»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne per handicappati;

Rilevato che con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622, sono state incrementate per l'anno 2003 le tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale con decorrenza 1° gennaio 2003, con la precisazione che le tariffe definite potranno subire ulteriore variazione in sede di attuazione dei provvedimenti di riforma dei sistemi di lungoassistenza socio sanitaria e di riabilitazione;

Rilevato in particolare che l'art. 4 della l.r. n. 31/97 prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento e disponga eventuali variazioni degli accreditamenti medesimi;

Dato atto che i Centri Socio Educativi accreditati nel corso dell'anno 2002 hanno provveduto, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, alla rendicontazione su supporto informatico, attraverso l'utilizzo della procedura S.I.Di, delle attività svolte;

Considerato che l'accreditamento è subordinato:

- al possesso di idoneo provvedimento autorizzativo al funzionamento rilasciato dalle competenti Province così come previsto dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

- alla dimostrazione annuale del possesso degli standard e

dei requisiti richiesti dall'atto deliberativo sopra citato, verificati dalla ASL territorialmente competente ed all'espressione di parere favorevole da parte della ASL stessa;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli, espressi dalle Aziende Sanitarie Locali relativamente alla conferma accreditamento dei Centri Socio Educativi già accreditati e territorialmente di competenza:

- ASL di Bergamo: atto n. 1117 del 13 novembre 2003,
 - ASL di Brescia: atto n. 781 del 12 novembre 2003,
 - ASL di Como: atto n. 493 del 13 novembre 2003,
 - ASL di Cremona: atto n. 489 del 14 novembre 2003,
 - ASL di Lecco: atto n. 549 del 12 novembre 2003,
 - ASL di Lodi: atto n. 548 del 12 novembre 2003,
 - ASL di Mantova: atto n. 691 del 14 novembre 2003,
 - ASL di Milano 1 Legnano: atto n. 715 del 6 novembre 2003,
 - ASL di Milano 2 Melegnano: atto n. 550 del 12 novembre 2003,
 - ASL di Milano 3 Monza: atto n. 631 del 24 novembre 2003,
 - ASL di Pavia: atto n. 482/DG del 14 novembre 2003,
 - ASL di Sondrio: atto n. 730 del 13 novembre 2003,
 - ASL di Vallecronica: atto n. 985 dell'11 novembre 2003,
 - ASL di Varese: atto n. 1231 del 10 novembre 2003,
- mentre risulta ancora mancante il parere dell'ASL di Milano città;

Preso atto altresì che:

- ASL di Bergamo ha dichiarato la chiusura di 2 Centri Socio Educativi: CSE di Grumello del Monte e CSE di Seriate trasferendo gli utenti nel CSE «La Traccia» di Calciniate, struttura già accreditata dalla Regione;
- ASL di Brescia ha espresso parere favorevole alla richiesta di ampliamento avanzata dal CSE «Il Germoglio» di Provaglio d'Iseo per n. 2 posti;
- ASL di Lecco ha espresso parere favorevole alle richieste di ampliamento avanzate dal CSE di Calolziocorte per n. 2 posti e dal CSE di Lecco per n. 2 posti;
- ASL di Pavia ha espresso parere favorevole alle richieste di ampliamento avanzate dal CSE Il Tiglio di S. Alessio per n. 2 posti e dal CSE Arcomadia di Vigevano per n. 3 posti;

Ravvisata la necessità di confermare gli accreditamenti dei Centri Socio educativi ubicati nelle Aziende Sanitarie Locali lombarde e di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le variazioni sopra dettagliatamente descritte, conferme e variazioni tutte contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 inerente l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di procedere alla conferma dell'accreditamento, per l'anno 2003, dei Centri Socio Educativi per disabili, sulla base delle verifiche effettuate dalle ASL di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano 1 Legnano, Milano 2 Melegnano, Milano 3 Monza, Pavia, Sondrio, Vallecronica-Sebino, Varese, e dei pareri espressi dalle medesime con i provvedimenti elencati in premessa;

2) di approvare contestualmente, con decorrenza dalla data del presente atto, le seguenti variazioni di accreditamento:

- ASL di Brescia ha espresso parere favorevole alla richiesta di ampliamento avanzata dal CSE «Il Germoglio» di Provaglio d'Iseo per n. 2 posti;

- ASL di Lecco ha espresso parere favorevole alle richieste di ampliamento avanzate dal CSE di Calolziocorte per n. 2 posti e dal CSE di Lecco per n. 2 posti;

- ASL di Pavia ha espresso parere favorevole alle richieste di ampliamento avanzate dal CSE Il Tiglio di S. Alessio per n. 2 posti e dal CSE Arcomadia di Vigevano per n. 3 posti;

3) di approvare l'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono elencate le strutture accreditate, i rispettivi posti e le variazioni di cui al precedente punto 2. La remunerazione annua massima non viene indicata, fermo restando che il numero degli utenti mediamente presenti non deve superare il numero dei posti accreditati;

4) di rinviare a successivo provvedimento la conferma ed eventuali variazioni dell'accreditamento dei Centri Socio Educativi per disabili dell'ASL Milano città, in attesa del ricevimento del prescritto parere;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare competente.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI - POSTI ACCREDITATI ANNO 2003

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	Posti all'1.1.03	Data variazione	Posti variati	Posti dopo variazione	Tariffa giornaliera pro-capite
BS	C.S.E. Sez. Almenno	via Don Minzoni, 6	Almenno S. Bartolomeo	30			30	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Borgo Palazzo, 130	Bergamo	30			30	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Pizzo della Presolana, 7	Bergamo	33			33	35,00
BG	C.S.E. Bonate Sotto	via Garibaldi, 15	Bonate Sotto	30			30	35,00
BG	C.S.E. «La Traccia»	via S. Paolo della Croce, 2	Calcinate	30			30	35,00
BG	Centro Socio Educativo	largo Cavenaghi, 2	Caravaggio	30			30	35,00
BG	C.S.E. Gandino	via Resedenza, 10	Gandino	20			20	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Cossali, 11	Ghisalba	26			26	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Kennedy, 2	Nembro	30			30	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Groppino,	Piario	20			20	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Canneto, 12	Sovere	20			20	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Papa Giovanni XXIII	Spirano	25			25	35,00
BG	C.S.E. Verdellino	via Olandri	Verdellino	10			10	35,00
BG	Centro Socio Educativo	via Polini,	Vilminore di Scalve	10			10	35,00
BG	C.S.E. Zogno	via XI Febbraio,	Zogno	22			22	35,00
BS	C.S.E. Di Barghe	via I. Boschi, 1	Barghe	30			30	35,00
BS	C.S.E. «La zebra a pois»	quartiere Leonessa, 1	Brescia	21			21	35,00
BS	C.S.E. «La Mongolfiera»	via XI, 30 - Villaggio Sereno	Brescia	24			24	35,00

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	Posti all'1.1.03	Data variazione	Posti variati	Posti dopo variazione	Tariffa giornaliera pro-capite
BS	Coop. C.S.E. Nikolajewka	via Nikolajewka, 15	Brescia	27			27	35,00
BS	Coop. C.S.E. Pifferetti	via Nikolajewka, 15	Brescia	30			30	35,00
BS	CSE Italo e Beatrice Gnutti 1	via Michelangelo, 405	Brescia	30			30	35,00
BS	CSE Italo e Beatrice Gnutti 2	via Michelangelo, 405	Brescia	30			30	35,00
BS	CSE Italo e Beatrice Gnutti 3	via Michelangelo, 405	Brescia	30			30	35,00
BS	CSE Italo e Beatrice Gnutti 4	via Michelangelo, 405	Brescia	30			30	35,00
BS	CSE Coop. «La Sorgente»	via Laffranchi, 13	Carpenedolo	20			20	35,00
BS	C.S.E Anffas	via Bonata, 3 – loc. S. Martino	Desenzano del Garda	25			25	35,00
BS	C.S.E Anffas	via Durighello, 1 – località Rivoltella	Desenzano del Garda	18			18	35,00
BS	C.S.E. «Vittorio Lombardi»	via Verdi, 28	Gardone Valrompia	30			30	35,00
BS	CSE «Sergio Lana»	via Marconi, 8	Ghedi	16			16	35,00
BS	C.S.E. «Collaboriamo»	via Calvisano, 17	Leno	30			30	35,00
BS	C.S.E. « Il Cammino»	via C. del Lavoro U. Gnutti, 4	Lumezzane	15	31/10/2003	3	18	35,00
BS	C.S.E.» Il Germoglio»	via Roma, 93	Marone	6			6	35,00
BS	C.S.E Coop. «La Sorgente»	via Matteotti, 21/B	Montichiari	15			15	35,00
BS	C.S.E. Futura	via Scuole, 31	Nave	12			12	35,00
BS	CSE Coop. «La Nuvola»	via Roncaglie, 2/A	Palazzolo sull'Oglio	30			30	35,00
BS	C.S.E.» Il Germoglio»	via Tengattini, 44	Paratico	12			12	35,00
BS	C.S.E. «Il Gabbiano»	via Abate Cremonesini, 6/8	Ponteviso	27			27	35,00
BS	C.S.E Il Germoglio»	via Bonetti, 14 Fraz.Fantecolo	Provaglio D'iseo	13	data presente atto	2	15	35,00
BS	C.S.E. «Oasi»	via Ciocca, 4	Quinzano D'Oglio	27	06/10/2003	3	30	35,00
BS	C.S.E Comunale	via Caduti di Piazza Loggia 7/b	Rezzato	12	05/12/2003	3	15	35,00
BS	CSE «La Nuvola»	via XXV Aprile 12	Rudiano	15			15	35,00
BS	C.S.E. «Villa della Rosa»	via Roma, 61	Toscolano Maderno	30			30	35,00
BS	C.S.E.I «Il Vomere»	via Dell'Industria, 7	Travagliato	24	20/06/2003	6	30	35,00
BS	Centro Socio Educativo	c/o Sc.Mat.Juker v. 24 Maggio	Villanuova sul Clisi	10			10	35,00
CO	Centro Socio Educativo	via U. Foscolo 2	Cantù	15			15	35,00
CO	Centro Socio Educativo	via Monte Grappa, 3	Cassina Rizzardi	23	data presente atto	1	24	35,00
CO	Centro Socio Educativo	via Montessori, 2	Cermenate	30			30	35,00
CO	Centro Socio Educativo 1	via Del Doss, 3	Como	25			25	35,00
CO	Centro Socio Educativo 2	via Del Doss, 3	Como	20			20	35,00
CO	Centro Socio Educativo	piazza della Chiesa, 3	Domaso	23			23	35,00
CO	C.S.E. Don Gnocchi	via Privata d'Adda, 2	Inverigo	18			18	35,00
CO	Centro Socio Educativo	località Beldosso	Longone al Segrino	24			24	35,00
CO	CSE c/o Cooperativa L'Ancora	via Monterotondo,	Lurate Caccivio	21			21	35,00
CO	Centro Socio Educativo	via Pozzi, 380	Mozzate	30			30	35,00
CO	Centro Socio Educativo	via Peduzzi, 2	Tremezzo	30			30	35,00
CR	C.S.E «Santa Federici»	via Romani, 56	Casalmaggiore	10			10	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Manini, 19	Crema	30			30	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Tofane, 10	Cremona	10			10	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Platani, 20	Cremona	25			25	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Mincio, 25	Cremona	15			15	35,00
CR	C.S.E. «Lo Scricciolo»	via Matteo Noli, 9	Fiesco	18	30/09/2003	1	19	35,00
CR	C.S.E. «L'Orizzonte»	via L. Magrini, 5	Pessina Cremonese	6			6	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Soresina, 2	Pizzighettone	12			12	35,00
CR	Centro Socio Educativo	via Leonardo da Vinci, 3	Soresina	20			20	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via Paladini, 3	Barzanò	15			15	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via Balbiani,	Bellano	13			13	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via De Amicis, 4	Calolziocorte	15	data presente atto	2	17	35,00
LC	C.S.E. «Don Guanella S. Antonio»	v. Don Guanella, 1	Cassago Brianza	30			30	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via Tagliamento, 5	Lecco	22	data presente atto	2	24	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via E. Fermi, 2	Merate	15			15	35,00
LC	C.S.E. «La Rosa»	Loc. Molino Nuovo	Nibionno	21			21	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via Galilei 1/A	Primaluna	22			22	35,00
LC	Centro Socio Educativo	via Promessi Sposi, 129	Valmadrera	30			30	35,00
LO	Centro Socio Educativo	via A. De Gasperi, 8	Casalpusterlengo	15			15	35,00
LO	C.S.E. Coop.Amicizia-Solid.	via Cavallotti, 6	Codogno	30			30	35,00
LO	C.S.E. «Villa Igea»	Strada Prov. Lodigiana 107	Lodi	30			30	35,00
LO	C.S.E. «Il Melograno»	via S.Giovanni di Dio, 58	S. Colombano al Lam.	30			30	35,00
MI	C.S.E. (Zona 19)	via Ippodromo, 30	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Anffas Bazzi ONLUS	via C. Bazzi, 68	Milano	30			30	35,00

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	Posti all'1.1.03	Data variazione	Posti variati	Posti dopo variazione	Tariffa giornaliera pro-capite
MI	C.S.E. Anffas Monviso	via Monviso, 10/8	Milano	28			28	35,00
MI	C.S.E. Appennini (Zona 19-bis)	via Appennini, 147	Milano	15			15	35,00
MI	C.S.E. Centro Vismara	via dei Missaglia, 117	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Colleoni	via Colleoni, 8	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Spazio Costruzione (AIAS)	via P. Mantegazza, 10	Milano	0	08/08/2003	10	10	35,00
MI	C.S.E. Faravelli	piazza Turr, 2	Milano	25			25	35,00
MI	C.S.E. Ferraris	via Ferraris, 1/A	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Giovanni Piamarta	via Pusiano, 52	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Narcisi (Zona 17)	via dei Narcisi, 3	Milano	20			20	35,00
MI	C.S.E. Negri Zona 10	via S. Erlembardo, 4	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Pini Zona 10	via S. Erlembardo, 4	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Puglie (Zona 4)	viale Puglie, 33	Milano	15			15	35,00
MI	C.S.E. Treves De Sanctis	via Colleoni, 6	Milano	25			25	35,00
MI	C.S.E. Zona 1	via Statuto, 17	Milano	20			20	35,00
MI	C.S.E. Zona 13	l.go Guerrieri Gonzaga, 4	Milano	15			15	35,00
MI	C.S.E. Zona 14	via Barabino, 4	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Zona 16	via De Nicola, 3	Milano	20			20	35,00
MI	C.S.E. Zona 18	via Noale, 1	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Zona 20	via Aldini, 72	Milano	15			15	35,00
MI	C.S.E. Zona 8	via Bernardino da Novate, 4	Milano	21			21	35,00
MI	C.S.E. Zona 9	via Cherasco, 5	Milano	22			22	35,00
MI	C.S.E.I «Il Melograno»	via Copernico, 1	Milano	30			30	35,00
MI	Centro Cardinal Colombo	via Terruggia, 22	Milano	15			15	35,00
MI	Centro per l'autismo	via Mancinelli, 3	Milano	15			15	35,00
MI	Centro Socio Educativo(1)	via Capecelatro, 66	Milano	30			30	35,00
MI	Centro Socio Educativo(2)	via Capecelatro, 66	Milano	30			30	35,00
MI	C.S.E. Casoretto	p.zza S. Materno, 15	Milano	30			30	30,00
MI	C.S.E. «Stella Polare»	via Soperga, 39	Milano	7	28/03/2003	3	10	35,00
MI 1	Il Melograno	via Strada Cassinetta, 27	Abbiategrasso	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	piazza Cadorna, 2	Bollate	21			21	35,00
MI 1	C.S.E. «Il Seme»	via S.Giovanni Bosco, 18	Busto Garolfo	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	vicolo dei Fiori, 1	Castano Primo	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via A. De Gasperi, 30	Cogliate	23			23	35,00
MI 1	C.S.E. Comunale Archimede	via Don Mazzolari	Garbagnate Milanese	23			23	35,00
MI 1	C.S.E. «La Fra»	via Redipuglia 11	Lainate	25			25	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via S. Bernardo	Lainate	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Colli S. Erasmo, 29	Legnano	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Dante, 38	Limbiate	20			20	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Isonzo - Fraz.Pontevecchio	Magenta	20			20	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Dei Mille, 1	Magenta	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Nino Bixio, 1	Magnago	18			18	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Manzoni,	Novate Milanese	14			14	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Tintoretto	Rescaldina	0	31/10/2003	30	30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Beatrice d'Este, 28	Rho	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Tintoretto, 1	Trezzano sul Nav.	30			30	35,00
MI 1	Centro Socio Educativo	via Volontari della Libertà, 1	Vittuone	20			20	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	via S. Maria, 6	Binasco	23			23	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	via Buonarroti, 30	Cernusco sul Nav.	30			30	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	via Toscana, 6/A	Gorgonzola	30			30	35,00
MI 2	C.S.E. «Archimede»	via Don Gnocchi 3	Inzago	12			12	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	vicolo Ospedale, 3	Melegnano	16			16	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	viale Gavazzi, 15	Melzo	30			30	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	via Fratelli Cervi, 20	Paullo	10			10	35,00
MI 2	C.S.E. «L'Airone»	via della Comunità, 1	Pieve Emanuele	15			15	35,00
MI 2	CSE «Don G. Carrera»	via Colombo, 3	Pioltello	30			30	35,00
MI 2	Centro Socio Educativo	via Croce Rossa, 6	San Donato Milanese	20			20	35,00
MI 2	C.S.E. «C.E Re.S.»	via dell'Olmo, 32	Segrate	13			13	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Mandioni, 1 (fraz. Villa Raverio)	Besana in Brianza	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Oberdan, 80	Brugherio	15			15	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Col di Lana,	Cesano Maderno	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Guardi, 54	Cinisello Balsamo	30			30	35,00

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	Posti all'1.1.03	Data variazione	Posti variati	Posti dopo variazione	Tariffa giornaliera pro-capite
MI 3	Centro Socio Educativo	via Pisa, 14	Cologno Monzese	30			30	35,00
MI 3	C.S.E. «S. Eugenio»	piazza S. Eugenio, 1	Concorezzo	18			18	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Dante, 30(cascina Fugazza)	Cornate d'Adda	12			12	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo (A)	via Azalee, 14	Cusano Milanino	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo (B)	via Azalee, 14	Cusano Milanino	28			28	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo (C)	via Azalee, 14	Cusano Milanino	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Santa Liberata, 52/54	Desio	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Del Pioppo 15	Lissone	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via XX Settembre,	Monza	25			25	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Gallarana,	Monza	27			27	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Dante	Muggiò	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Oliveti	Seregno	28			28	35,00
MI 3	C.S.E. «Il Ritorno»	via Umberto I, 49	Seregno	10			10	35,00
MI 3	C.S.E Nuovo Padiglione	via Boccaccio, 257	Sesto San Giovanni	25			25	35,00
MI 3	C.S.E.Vecchio Padiglione	via Boccaccio, 257	Sesto San Giovanni	26			26	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Marsala, 7	Seveso	30			30	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Roma, 20	Trezzo sull'Adda	24			24	35,00
MI 3	C.S.E. Nucleo 1	via Roma, 85	Usmate Velate	15			15	35,00
MI 3	C.S.E. Nucleo 2	via Roma, 85	Usmate Velate	24			24	35,00
MI 3	Centro Socio Educativo	via Manzoni,	Verano Brianza	10			10	35,00
MN	C.S.E. La Cometa	via Virgilio, 17	Bozzolo	20			20	35,00
MN	C.S.E.I Mosaico»	via S. Luigi, 5	Castel Goffredo	16			16	35,00
MN	C.S.E Anffas	via Oratorio, 10 fraz. Rebecco	Guidizzolo	30			30	35,00
MN	C.S.E. Anffas	viale Primaticcio, 3	Mantova	20			20	35,00
MN	C.S.E. Centro Accoglienza	c.so Vittorio Emanuele, 52	Mantova	30			30	35,00
MN	C.S.E. «Tam Tam»	via Concezione, 22	Mantova	24			24	35,00
MN	C.S.E «Fior di Loto»	strada San Martino, 2/b	Mantova	15			15	35,00
MN	C.S.E. «Spazio Aperto»	via Nikolajeska, 18	Roverbella	19			19	35,00
MN	C.S.E «Il Ponte»	via Fratelli Bandiera, 124	Sermide	20			20	35,00
MN	Centro Socio Educativo	via Democrito 13/A	Suzzara	20			20	35,00
PV	C.S.E. «Il Giardino»	via Aldo Moro, 70	Belgioioso	17	30/06/2003	13	30	35,00
PV	C.S.E. «Dopo di Noi»	via Mirabelli, 47/49	Mortara	30			30	35,00
PV	C.S.E «Il Naviglio»	via Acerbi, 33	Pavia	30			30	35,00
PV	C.S.E.I «Il Torchietto»	via Acerbi, 31	Pavia	30			30	35,00
PV	C.S.E.» Le Betulle»	viale Sardegna, 80	Pavia	30			30	35,00
PV	Centro Socio Educativo	via Nazario Sauro, 22	Sannazzaro de' Burgundi	15			15	35,00
PV	C.S.E «Il Tiglio»	via Della Vittoria	Sant'Alessio con Vialone	28	data presente atto	2	30	35,00
PV	Centro Socio Educativo	via Vena, 1	Stradella	30			30	35,00
PV	C.S.E. «Arcomadia»	viale Petrarca, 38	Vigevano	17	data presente atto	3	20	35,00
PV	C.S.E. «La Pallavicina»	Strada Campoferro, 22	Voghera	30			30	35,00
PV	Centro Socio Educativo	via Sormani Gavina, 7	Voghera	0	07/04/2003	25	25	35,00
SO	Centro Socio Educativo	via G.B. Cerletti, 19	Chiavenna	24			24	35,00
SO	Centro Socio Educativo	via Spluga, 24	Dubino	30			30	35,00
SO	Centro Socio Educativo	Plazal dall Schola, 1	Livigno	15			15	35,00
SO	C.S.E. Righini Vaninetti	via Carlo Besta, 1	Sondrio	25			25	35,00
SO	C.S.E. Righini Vaninetti	Lungo Mallero Diaz, 42	Sondrio	30			30	35,00
SO	C.S.E «S. Michele»	piazza Basilica 15	Tirano	22			22	35,00
SO	C.S.E. «Beata Chiara Bosatta»	piazza Basilica, 15	Tirano	19			19	35,00
SO	C.S.E. «La Nostra Baita»	via Gleira, 25	Valfurva	27			27	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Zangrilli, 19	Besozzo	18			18	35,00
VA	C.S.E.A. «da Negri»	via R. Giuliani, 4	Busto Arsizio	25			25	35,00
VA	C.S.E. Belotti Pensa	via Lega Lombarda, 14	Busto Arsizio	25			25	35,00
VA	C.S.E «Il Seme»	via Bari 6/8	Cardano al Campo	21			21	35,00
VA	C.S.E. «Solidarietà e Servizi»	via Capo Sile, 100	Caronno Pertusella	15			15	35,00
VA	C.S.E. «Solidarietà Familiare»	via Legnano, 1	Castellanza	20			20	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Repubblica, 85	Cuasso al Monte	19			19	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Canova, 10	Gallarate				20	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Don Folli, 2/D	Luino	23			23	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via 1° Maggio 10	Malnate	15			15	35,00
VA	C.S.E. «Solidarietà e Servizi»	via Generale Dalla Chiesa, 83	Marnate	30			30	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Monte Uliveto, 12	Oggiona con Santo S.	15			15	35,00

ASL	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	Posti all'1.1.03	Data variazione	Posti variati	Posti dopo variazione	Tariffa giornaliera pro-capite
VA	Centro Socio Educativo	via Cassi, 2	Saltrio	12			12	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via 5 Gionate, 14	Samarate	15			15	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Parini, 170	Saronno	21			21	35,00
VA	Centro Socio Educativo	via Fuser, 5	Somma Lombardo	8			8	35,00
VA	C.S.E. Renato Piatti	via Magnani, 6 - località Bregazzana	Varese	15			15	35,00
VA	C.S.E. Renato Piatti	via Macchi, 12 - località Bobbiate	Varese	30			30	35,00
VA	L'Anaconda C.S.E. Paolo VI	via Rainoldi, 7	Varese	30			30	35,00
VCM	C.S.E. Arcobaleno	via Croce, 1	Breno	16			16	35,00
VCM	C.S.E. Azzurra	via Quarteroni, 10	Darfo Boario Terme	19			19	35,00
VCM	C.S.E. «Villa Mara» - Il Cardo	M.O. Leonida Magnolini, 48	Edolo	18			18	35,00
VCM	C.S.E. Pia Fond. Val Camonica	via Lanico, 2	Malegno	23			23	35,00
TOTALE GENERALE N. 212					4752		109	4861

(BUR20040141)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15885**Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.). (Obiettivo gestionale 6.5.1.4 «sviluppo dei servizi diurni socio-sanitari per anziani»)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri diurni integrati»;

- la d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11219 «Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali di risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale per il finanziamento dei Centri Diurni Integrati per anziani»;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622 «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle A.S.L. di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

Dato atto che sono pervenute n. 27 domande di accREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati, accoglibili in quanto corredate del decreto di autorizzazione al funzionamento della competente amministrazione provinciale nonché del parere favorevole della A.S.L. di ubicazione della struttura, come da elenco di cui all'allegato 1. parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì di procedere all'accREDITAMENTO delle strutture riportate nell'allegato 1., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliera provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati per anziani;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le A.S.L. di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliera di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'ente gestore del C.D.I. accREDITATO ed il Legale Rappresentante dell'A.S.L. di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'A.S.L. dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accREDITARE, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.) elencati nell'allegato 1., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3) di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra il Legale Rappresentante dell'ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'A.S.L. di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4) di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura do-

vrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le A.S.L. di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

	ASL	Denominazione e Sede Ente Gestore	Denominazione e Sede Struttura	N. posti Accreditati
1	BG	Comune di Treviglio Piazza L. Manara, 1 - 24047 Treviglio	CDI del Comune di Treviglio Via XXIV Maggio, 13 - 24047 Treviglio	40
2	BG	Sodalitas SRL Via D.Chiesa, 28 - 24069 Trescore Balneario	CDI «Papa Giovanni XXIII» Via D. Chiesa, 28 - 24069 Trescore Balneario	8
3	BG	«IPAB - Centro Diurno S. Antonio» Via Gavazzeni, 22 - 24020 Ranica	CDI «S. Antonio» Via Gavazzeni, 22 - 24020 Ranica	15
4	BG	Comune di Ciserano P.zza Giovanni XXIII, 29 - 24040 Ciserano	CDI «Fondazione S. Giuliano» Via Circonvallazione Sud, 121 - 24040 Ciserano	20
5	BG	IPAB Casa Ospitale Aresi Via Facchinetti, 2 - 24053 Brignano Gera d'Adda	CDI C/o IPAB Casa Ospitale Aresi Via Facchinetti, 2 - 24053 Brignano Gera d'Adda	20
6	BS	Comune di Sarezzo - Sede Municipale	CDI presso RSA «Madre Teresa di Calcutta» Via Verdi, 42 - 25068 Sarezzo	10
7	BS	Fondazione Colturi «Villa dei Pini» Via Tito Speri, 50 - 25069 Villa Carcina	CDI presso RSA «Villa dei Pini» Via Tito Speri, 50 - 25069 Villa Carcina	10
8	BS	Casa di Riposo «Villa dei Fiori» Via Belcolle, 17 - 25075 Nave	CDI presso RSA «Villa dei Fiori» Via Belcolle, 17 - 25075 Nave	15
9	BS	RSA «S. Giovanni» Via Torrazzo, 9 - 25061 Bovegno	CDI presso Casa di Riposo «S. Giovanni» Via Torrazzo, 9 - 25061 Bovegno	12
10	BS	Provincia Lomb. Veneta Ordine Osp. S.Giovanni di Dio Via S. Vittore, 12 - 20100 Milano	CDI «Fra Pietro Ghidini» c/o Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli Via Pilastroni, 4 - 25125 Brescia	25
11	BS	Casa di Riposo «Pietro Beretta» Via Parini, 14 - 25063 Gardone V.T.	CDI presso Casa di Riposo «Pietro Beretta» Via Parini, 14 - 25063 Gardone V.T.	15
12	BS	Casa di Riposo G.B. Valotti Via Rossini, 3 - 25010 Isorella	CDI presso Casa di Riposo G.B. Valotti Via Rossini, 3 - 25010 Isorella	10
13	BS	Comune di Brescia Piazza della Vittoria, 5 - 25121 Brescia	CDI presso Ex Scuola Elementare Achille Papa Via Santelleone, 2 - 25100 Brescia	25
14	BS	Associazione Comunità Mamré Onlus Via Risorgimento, 173 - 25049 Clusane d'Iseo	CDI «Betulia» Via Fratti, 2 - 25030 Lograto	25
15	BS	Comune di Palazzolo sull'Oglio Sede Municipale	CDI - P.zza Indipendenza 25036 Palazzolo sull'Oglio	15
16	MI 1	Coop. Soc. «Vitaresidence Quattro» Gestione a.r.l. Via San Lorenzo, 10 - 22070 Guanzate	CDI presso RSA «Vitaresidence Quattro» Via Pio XI, 14 - 20025 Legnano	20
17	MI 2	«San Rocco s.r.l.» Via Larga, 8 - 20122 Milano	CDI presso RSA «San Rocco s.r.l.» Via Monviso, 87 - 20090 Segrate	12
18	MI 2	Soc. Coop. a.r.l. Casa dell'Anziano «San Camillo» Via Cesare Battisti, 43/45 20061 Carugate	CDI Casa dell'Anziano «San Camillo» Via della Cappelletta, 5 20061 Carugate	20
19	MI 3	Fondazione «Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus» Via General Cantore, 7 - 20059 Vimercate	CDI «Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus» Via General Cantore, 7 - 20059 Vimercate	20
20	MI 3	Istituto Geriatrico «La Pelucca» Via Campanella 8/10 - 20099 Sesto S. Giovanni	CDI «La Pelucca» Via Campanella 8/10 - 20099 Sesto S. Giovanni	10
21	MI 3	Congregaz. delle Suore del Preziosissimo Sangue Via Raiberti, 17 - 20052 Monza	CDI «Preziosissimo Sangue» Via Raiberti, 17 - 20052 Monza	40
22	MI 3	Comune di Agrate Brianza - Sede Municipale	CDI «Gimot» Via Marco D'Agrate, 28 - 20041 Agrate Brianza	20
23	MI 3	Coop. Soc. «Il Torpedone» Via Picasso, 7/11 - 20092 Cinisello Balsamo	CDI «Residenza di Quartiere A. Punturiere» Via Marconi, 48 - 20092 Cinisello Balsamo	30
24	MI 3	Coop. Soc. «La Meridiana» S.r.l. Viale Volta, 37/a - 20052 Monza	CDI «Costa Bassa» V.le Per Biassono, 2 Parco di Monza - 20052 Monza	40
25	VA	Coop. Soc. Virgo Potens s.c.r.l. Via Aldo Moro, 3 - 21021 Angera	CDI «Virgo Potens» Via Aldo Moro, 3 - 21021 Angera	30
26	VA	IPAB «Centro Accoglienza Anziani» Via Bosisio, 3 - 21015 Lonate Pozzolo	CDI «Centro Accoglienza Anziani» Via Bosisio, 3 - 21015 Lonate Pozzolo	12

	ASL	Denominazione e Sede Ente Gestore	Denominazione e Sede Struttura	N. posti Accreditati
27	VALC	RSA «Angelo May» Via G. Galilei, 16 - 25041 Darfo Boario Terme	CDI C/o RSA «Angelo May» Via G. Galilei, 16 - 25041 Darfo Boario Terme	15
TOTALE POSTI ACCREDITATI				519

(BUR20040142)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15887

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Rivarolo Mantovano» con sede legale nel comune di Rivarolo Mantovano (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Rivarolo Mantovano» avente sede legale nel comune di Rivarolo Mantovano (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 28 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano - ONLUS» con sede in Rivarolo Mantovano (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040143)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15888

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Istituto per Anziani Isidoro Cappi» con sede legale nel comune di Poggio Rusco (MN) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Istituto per Anziani Isidoro Cappi - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Istituto per Anziani Isidoro Cappi» avente sede legale nel comune di Poggio Rusco (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 30 del 22 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Istituto per Anziani Isidoro Cappi - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Istituto per Anziani Isidoro Cappi - ONLUS» con sede in Poggio Rusco (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Istituto per Anziani Isidoro Cappi - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040144)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15889

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Lina e Fratelli Monaco» con sede legale nel comune di Busto Arsizio (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Lina e Fratelli Monaco». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Lina e Fratelli Monaco» avente sede legale nel comune di Busto Arsizio (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 9 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Lina e Fratelli Monaco» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Lina e Fratelli Monaco» con sede in Busto Arsizio (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Lina e Fratelli Monaco», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040145)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15890

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Castiglioni» con sede legale nel comune di Milano (MI) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.». Ai sensi dell'articolo 3 della

(3.1.0)

legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata: Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.» avente sede legale nel comune di Milano (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 14 del 30 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.» con sede in Milano (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la Fondazione «Opera Pia Castiglioni - O.N.L.U.S.», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040146)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15891**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Pia Causa Alberti» con sede legale in comune di Castelnuovo di Asola (MN) in fondazione privata senza scopo di lucro denominata «Fondazione Caterina Alberti». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione privata senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Caterina Alberti» con sede legale in Comune di Castelnuovo di Asola (MN);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 2 del 24 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Caterina Alberti», persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, come previsto dall'articolo n. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Caterina Alberti» persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro con sede in Castelnuovo di Asola (MN), nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Caterina Alberti», Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro

pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040147)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15892**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini» con sede legale nel comune di Livraga (LO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.AB**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini» avente sede legale nel comune di Livraga (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 61 del 23 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini» con sede in Livraga (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Comm. Giovanni Vittadini», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040148)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15893**Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Greco De Vecchi» con sede legale in Comune di Bellagio (CO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Greco-De Vecchi-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S. dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Greco De Vecchi» avente sede legale in Comune di Bellagio (CO);

2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 69 del 24 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Greco-De Vecchi-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)» come previsto dall'articolo 2 del nuovo Statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Greco-De Vecchi-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)» con sede in Bellagio nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Greco-De Vecchi-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)» di Bellagio, derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040149)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15894

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Brivio» con sede legale nel comune di Brivio (LC) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo di Brivio» avente sede legale nel comune di Brivio (LC);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 20 articoli, adottato dall'Organo di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 2 del 6 settembre 2003 dell'Assemblea dei Soci e n. 74 del 2 dicembre 2003 del Consiglio di amministrazione, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio» con sede in Brivio (LC) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040150)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15895

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Turate» con sede legale in comune di Turate (CO) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro

dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Turate» avente sede legale in Comune di Turate (CO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 27/2003 del 17 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo» con sede in Turate (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la fondazione denominata «Scuola dell'Infanzia di Turate San Giuseppe Benedetto Cottolengo», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040151)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15896

Fusione delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Mezzadri» e «Fondazione Ester De Franceschini» con sede legale nel comune di Guardamiglio (LO) e conseguente trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Mezzadri - De Franceschini: assistenza sociale e istruzione». Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della l.r. 1/2003, la fusione delle II.PP.A.B. denominate «Asilo Infantile Mezzadri» e «Fondazione Ester De Franceschini» aventi sede legale nel comune di Guardamiglio (LO);

2. di approvare, ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, della l.r. 1/2003, la trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalla fusione e trasformazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, composto da 21 articoli, approvato con deliberazioni n. 26 del 23 ottobre 2003 e n. 17 del 23 ottobre 2003 rispettivamente delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Mezzadri» e «Fondazione Ester De Franceschini», nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

4. di dare atto che, a seguito della fusione e trasformazione di cui ai punti 1 e 2, la Fondazione viene ad assumere la denominazione di «Mezzadri - De Franceschini: assistenza sociale e istruzione» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della Fondazione denominata «Mezzadri - De Franceschini: assistenza sociale e istruzione» con sede nel comune di Guardamiglio (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

6. di disporre altresì che la Fondazione denominata «Mezzadri - De Franceschini: assistenza sociale e istruzione» derivante dalla fusione e trasformazione delle II.PP.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e

passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040152)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15897

Fusione delle II.PP.A.B. «Casa di Riposo Giuseppe Serini» e «Comunità Alloggio Federica Serini» con sede legale nel comune di Sabbioneta (MN) e conseguente trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Isabella Gonzaga ONLUS». Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della l.r. 1/2003, la fusione delle II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo Giuseppe Serini» e «Comunità Alloggio Federica Serini» aventi sede legale nel comune di Sabbioneta (MN);

2. di approvare, ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalle fusioni di cui al precedenti punti 1 e 2, composto da 19 articoli, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione degli «Istituti Riuniti di Assistenza e Beneficenza» n. 85 del 25 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

4. di dare atto che, a seguito delle fusioni di cui ai punti 1 e 2 e della trasformazione specificata al precedente punto 3, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Isabella Gonzaga ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della fondazione denominata «Isabella Gonzaga ONLUS» con sede nel comune di Sabbioneta (MN) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

6. di disporre altresì che la fondazione denominata «Isabella Gonzaga ONLUS» derivante dalla fusione e trasformazione delle II.PP.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040153)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15898

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Castiglione d'Intelvi» con sede legale in comune di Castiglione d'Intelvi (CO) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Intelvi». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Castiglione d'Intelvi» avente sede legale in Comune di Castiglione d'Intelvi (CO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14

articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 8 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Intelvi» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Intelvi» con sede in Castiglione d'Intelvi (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la fondazione denominata «Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Intelvi», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040154)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15899

Fusione per incorporazione dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Arrigo Boito» con sede legale in Milano nella I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo per musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi» con sede legale in Milano e contestuale trasformazione dell'ente risultante in persona giuridica di diritto privato denominata: «Casa di Riposo per musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi» e conseguente approvazione del nuovo statuto. Ai sensi dell'articolo 3 e 5 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi degli articoli 4, comma 32, della l.r. 1/2000 e 5 della l.r. 1/2003, la fusione per incorporazione, delle II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo per musicisti Fondazione - Giuseppe Verdi -» e «Fondazione Arrigo Boito» entrambe aventi sede legale in Milano;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1, composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione delle II.PP.A.B. di cui trattasi con propria deliberazione n. 6/23 del 21 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

4. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi» con sede in Milano nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

6. di disporre altresì che la fondazione denominata «Casa di Riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi», derivante dalla trasformazione delle I.PP.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente com-

petenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040155)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15900

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Voltorre» con sede legale nel comune di Gavirate (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola Materna di Voltorre». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile di Voltorre» avente sede legale nel comune di Gavirate (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 4 del 18 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola Materna di Voltorre» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Scuola Materna di Voltorre» con sede in Gavirate (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al Regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Scuola Materna di Voltorre», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040156)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15901

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo di Abbiategrasso» con sede legale nel comune di Abbiategrasso (MI) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata Fondazione Casa di Riposo «Città di Abbiategrasso» ONLUS-. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo di Abbiategrasso» avente sede legale nel comune di Abbiategrasso (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 26 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 61 del 28 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di - Fondazione Casa di Riposo «Città di Abbiategrasso» ONLUS - come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della - Fondazione Casa di Riposo «Città di Abbiategrasso» - ONLUS con sede in Abbiategrasso (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in

Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la Fondazione Casa di Riposo «Città di Abbiategrasso» ONLUS, derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040157)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15902

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Geriatrico «La Pelucca» con sede legale nel comune di Sesto S. Giovanni (MI) in fondazione senza scopo di lucro e contestuale variazione della denominazione in «Fondazione Istituto Geriatrico «La Pelucca» ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Geriatrico «La Pelucca»» avente sede legale in Comune di Sesto S. Giovanni (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 63 del 7 luglio 2003, successivamente modificata dalla deliberazione n. 73 del 28 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca - ONLUS» con sede in Sesto S. Giovanni (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la fondazione denominata «Istituto Geriatrico La Pelucca-ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040158)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15903

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Pia Opera «S. Angela Merici» con sede legale nel comune di Desenzano del Garda (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione S. Angela Merici - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Pia Opera «S. Angela Merici»» avente sede legale nel comune di Desenzano del Garda (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 53 del 14 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione S. Angela Merici - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione S. Angela Merici - ONLUS» con sede in Desenzano del Garda (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003,

5. di disporre altresì che la «Fondazione S. Angela Merici - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040159)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15904

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Stefano Bongioni» con sede legale in Villa di Tirano (SO) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S. dell'I.P.A.B. denominata Casa di riposo «Stefano Bongioni» con sede legale in Villa di Tirano (SO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 20 del 26 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS» con sede legale in Villa di Tirano (SO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040160)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15905

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Emma Mac-

(3.1.0)

chi Zonda» con sede legale nel comune di Varese (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda» avente sede legale nel comune di Varese (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 3 del 2 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda» con sede in Varese (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Asilo Infantile Emma Macchi Zonda», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040161)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15906

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Sen. A. Grossi - N. Franzini» con sede legale nel comune di Senna Lodigiana (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Sen. Grossi - Franzini ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Sen. A. Grossi - N. Franzini» avente sede legale nel comune di Senna Lodigiana (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 44 del 13 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Sen. Grossi - Franzini ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Sen. Grossi - Franzini ONLUS» con sede in Senna Lodigiana (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Sen. Grossi - Franzini ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040162)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15907

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani» con sede legale nel comune di Castiglione d'Adda (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Milani Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani» avente sede legale nel comune di Castiglione d'Adda (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 44 del 21 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Milani Onlus» come previsto dall'articolo 3 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Milani Onlus» con sede in Castiglione d'Adda (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Milani Onlus», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040163)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15908

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ente Morale Franco Giuseppe» con sede legale nel comune di Luino (VA) in Associazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Comunità Alloggio Casa Famiglia Franco Giuseppe - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Associazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Ente Morale Franco Giuseppe» avente sede legale nel comune di Luino (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14 articoli, adottato dall'I.P.A.B. di cui trattasi, con deliberazioni n. 5 del 9 ottobre 2003 dell'Assemblea dei Soci e n. 7 del 10 dicembre 2003 del Consiglio di amministrazione dell'ente, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Comunità Alloggio Casa Famiglia Franco Giuseppe - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Comunità Alloggio Casa Famiglia Franco Giuseppe - ONLUS» con sede in Luino (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Associazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Comunità Alloggio Casa Famiglia Franco Giuseppe - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040164)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15909

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo F.lli Beretta fu Pietro» con sede legale nel comune di Padenghe sul Garda (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione F.lli Beretta ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo F.lli Beretta fu Pietro» avente sede legale nel comune di Padenghe sul Garda (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 60 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione F.lli Beretta ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione F.lli Beretta ONLUS» con sede in Padenghe sul Garda (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione F.lli Beretta ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040165)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15910

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo» con sede legale nel comune di Sovere (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo - Fondazione O.N.L.U.S. -». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo

di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo» avente sede legale nel comune di Sovere (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 156 del 10 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo - Fondazione O.N.L.U.S. -» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo - Fondazione O.N.L.U.S. -» con sede in Sovere (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo - Fondazione O.N.L.U.S. -», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..

Il segretario: Sala

(BUR20040166)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15911

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia «Ospizio s. Erasmo»» con sede legale nel comune di Legnano (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sant'Erasmo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia «Ospizio S. Erasmo»» avente sede legale nel comune di Legnano (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 45 del 17 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Sant'Erasmo» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Sant'Erasmo» con sede in Legnano (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Sant'Erasmo», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040167)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15912

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Infermeria Don Carlo Za-

noncello» con sede legale nel comune di Calcio (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Don Carlo Zanoncello». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Infermeria Don Carlo Zanoncello» avente sede legale nel comune di Calcio (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 34 del 23 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Don Carlo Zanoncello» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Don Carlo Zanoncello» con sede in Calcio (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Don Carlo Zanoncello», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B., di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040168)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15913

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opere Pie Riunite di Codogno» con sede legale nel Comune di Codogno (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opere Pie Riunite di Codogno» avente sede legale nel comune di Codogno (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 32 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 97 del 23 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus» come previsto dall'articolo 3 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus» con sede in Codogno (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040169)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15914

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Struttura Protetta Vigoni della Somaglia» con sede legale nel comune di Somaglia (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Struttura Protetta Vigoni della Somaglia» avente sede legale nel comune di Somaglia (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 22 del 17 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS» con sede in Somaglia (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Vigoni della Somaglia ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040170)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15915

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Ricovero Ospedale Comm. Ing. Pietro Zoncada fu Cav. Matteo» con sede legale nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Ing. Pietro Zoncada - ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Ricovero Ospedale Comm. Ing. Pietro Zoncada fu Cav. Matteo» avente sede legale nel comune di Borghetto Lodigiano (LO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 50 del 16 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Ing. Pietro Zoncada - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Ing. Pietro Zoncada - ONLUS» con sede in Borghetto Lodigiano (LO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Ing. Pietro Zoncada - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040171)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15916

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Andrea Genovesi» con sede legale nel comune di Casalmaggiore (CR) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Andrea Genovesi ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Andrea Genovesi» avente sede legale nel comune di Casalmaggiore (CR);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 7/2003 del 3 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione «Andrea Genovesi ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della fondazione «Andrea Genovesi ONLUS» con sede in Casalmaggiore (CR) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la fondazione «Andrea Genovesi ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040172)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15917

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Lucini - Cantù» con sede legale in comune di Rovato (BS) in fondazione denominata «Lucini-Cantù - O.N.L.U.S. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S. dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Lucini-Cantù» avente sede legale in Comune di Rovato (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazioni n. 25 del 29 luglio 2003 e n. 43 del 24 novembre 2003 nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Lucini-Cantù - ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Lucini-Cantù - ONLUS» con sede in Rovato (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Lucini-Cantù - ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040173)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15918

Trasformazione dell'I.P.A.B. Opera Pia «Lombardi - Croci» con sede legale nel comune di Milano (MI) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Alessandro Lombardi e Angela Croci». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata: «Opera Pia Lombardi - Croci» avente sede legale nel comune di Milano (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 16 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 15 del 29 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Alessandro Lombardi e Angela Croci Lombardi» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Alessandro Lombardi e Angela Croci Lombardi» con sede in Milano (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Alessandro Lombardi e Angela Croci Lombardi», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040174)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15919

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Misericordia Maggiore» con sede legale nel comune di Bergamo (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fonda-

zione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Opera Pia Misericordia Maggiore» avente sede legale nel comune di Bergamo (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 27 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 997 del 18 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo» con sede in Bergamo (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040175)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15920

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Centro Diurno S. Antonio» con sede legale nel comune di Ranica (BG) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sant'Antonio ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Centro Diurno S. Antonio» avente sede legale nel comune di Ranica (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 65 del 13 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Sant'Antonio ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Sant'Antonio ONLUS» con sede in Ranica (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Sant'Antonio ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040176)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15921

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Casa Ospitale Aresi» con sede legale nel comune di Brignano Gera D'Adda (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Casa Ospitale Don Pietro Aresi». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata «Casa Ospitale Aresi» avente sede legale nel comune di Brignano Gera D'Adda (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 20 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 78 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa Ospitale Don Pietro Aresi» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa Ospitale Don Pietro Aresi» con sede in Brignano Gera D'Adda (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dall'1 gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Casa Ospitale Don Pietro Aresi», derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040177)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15922

Trasformazione dell'I.P.A.B. «Residenza Sanitaria Assistenziale Don Pozzoli» di Canzo con sede legale in Comune di Canzo (CO) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli ONLUS». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S. dell'I.P.A.B. denominata «Residenza Sanitaria Assistenziale Don Pozzoli» di Canzo avente sede legale in Comune di Canzo (CO);

2. di approvare il nuovo Statuto dell'ente composto da 27 articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 11 del 22 luglio 2003 e con deliberazione n. 15 del 30 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli ONLUS» come previsto dall'articolo 1 del nuovo Statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli ONLUS» con sede in Canzo nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 11/2003;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale - Don Pozzoli ONLUS» di Canzo, derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040178)

(3.1.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15923

Nomina del Commissario Straordinario dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile di Lezza» con sedi legale in Lezza frazione di Ponte Lambro (CO)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di disporre la nomina del dott. Natalino Nunzio, Segretario Comunale Capo del comune di Ponte Lambro (CO), quale Commissario Straordinario dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Lezza» con sede in Lezza frazione di Ponte Lambro (CO) per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente atto con il compito di:

a) effettuare un'accurata ricognizione della situazione istituzionale e patrimoniale dell'ente predisponendo dettagliata relazione che, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, dovrà essere contestualmente trasmessa a questa amministrazione ed all'Organo di Vigilanza territorialmente competente,

b) predisporre gli atti finalizzati all'attuazione della l.r. n. 1 del 13 febbraio 2003,

c) provvedere ad assicurare la temporanea rappresentanza legale dell'ente,

d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed adottare provvedimenti tesi a salvaguardare l'attuale consistenza patrimoniale,

2. di disporre che al Commissario incaricato sia riconosciuto, a carico del bilancio dell'istituzione amministrata, l'indennità prevista dall'art. 1 - comma 1 - della l.r. 36/1992;

3. di disporre la notifica del presente atto al Commissario incaricato, all'Istituzione interessata, all'A.S.L. ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040179)

(3.2.0)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15927

Promozione delle attività motorie e della tutela sanitaria delle attività sportive

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1099 del 26 ottobre 1971;

Visto l'art. 5 ultimo comma della legge 29 febbraio 1980 n. 33 il quale stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportive «sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con d.m.s.»;

Visto il d.m. 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica», il quale ribadisce, all'art. 2 che i medici cui compete l'accertamento di idoneità specifica alle singole attività sportive agonistiche sono quelli di cui al sopra citato art. 5;

Vista la l.r. 30 novembre 1981, n. 66 e successive modificazioni la quale dispone che i controlli sanitari ai fini delle certi-

ficazioni di idoneità alla pratica di attività sportive devono essere effettuati in conformità al disposto dell'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80;

Visto il d.lgs. 502/92 così come modificato ed integrato;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale tra l'altro prevede l'impegno del governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso accordo;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato - Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 - Supplemento Ordinario n. 26, che entra in vigore il 23 febbraio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", in materia di certificazioni»;

Vista la d.g.r. n. 7/7715 del 27 dicembre 2001 avente per oggetto «Presenza d'atto della Comunicazione del Presidente Formigoni d'intesa con gli Assessori Abelli, Borsani e Colozzi avente per oggetto "Aggiornamenti e adempimenti in materia di spesa sanitaria, di farmaceutica e di Livelli Essenziali di Assistenza"»;

Vista la d.g.r. 7/8077 del 18 febbraio 2002 avente per oggetto «Recepimento del d.p.c.m. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 - Supplemento Ordinario al n. 26: Determinazioni conseguenti. Primo provvedimento»;

Vista la circolare 14/SAN del 19 febbraio 2002 «Determinazione in merito alla d.g.r. n. 7/8077 del 18 febbraio 2002 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza» nella quale veniva ribadito che le prestazioni contenute nell'allegato 2A oltre ai punti a), b), c), d), il punto e), riferite espressamente alle certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 270/2000 e dell'art. 8 del d.P.R. 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, ecc.) non sono più erogabili con il S.S.R. dal giorno 23 febbraio 2002;

Visto l'O.d.G. n. 261 del 30 gennaio 2002 nel quale il Consiglio Regionale impegnava la Giunta Regionale a stanziare congrui finanziamenti per le società sportive, al fine di garantire anche ai ragazzi meno abbienti la possibilità di svolgere un'attività sportiva;

Vista la mozione urgente n. 244 del 21 febbraio 2002 nella quale il Consiglio Regionale invita la Giunta ad assumere i provvedimenti necessari per assicurare la gratuità delle visite mediche per i giovani che intendono praticare l'attività sportiva così da favorirne la più ampia diffusione come è previsto giustamente nei programmi della Regione Lombardia;

Visto il PSSR che contiene un chiaro richiamo e l'incentivo all'attività sportiva;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 8632 del 27 marzo 2002 con la quale venivano garantite fino al 31 dicembre 2002 le visite medico sportive per l'attività sportiva agonistica relativamente all'età di riferimento denunciate dalle singole Federazioni Associazioni o Enti di Promozione Sportiva dei minori e dei disabili residenti in Lombardia;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;

Visto l'O.d.G. 531 dell'1 ottobre 2002 con il quale il Consiglio impegna la Giunta regionale a mantenere la gratuità, per i minori e i disabili, residenti in Regione Lombardia delle visite medico sportive per l'attività sportiva agonistica dal gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/598

dell'1 ottobre 2002 con la quale veniva recepito e fatto proprio l'O.d.G. 531 dell'1 ottobre 2002 sopra richiamato;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/849 dell'8 luglio 2003 «Piano-programma per il triennio 1003/2005 "Cinque Cerchi" in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"»;

Rilevato inoltre che la Regione Lombardia ha da sempre promosso ed intende promuovere la pratica e la diffusione delle attività sportive, anche a livello educativo e ricreativo, per il miglioramento delle condizioni psicofisiche della salute e delle relazioni sociali dei cittadini;

Considerato che la Regione Lombardia, nell'ottica di quanto sopra riportato, ha erogato gratuitamente le prestazioni di medicina dello sport, connesse all'accertamento dell'idoneità sportiva agonistica, secondo precise correlazioni con le discipline sportive e dei limiti di età stabiliti da ogni singola Federazione o Associazione o Ente di Promozione sportiva;

Considerata la necessità di garantire un assolvimento di tale accertamento di idoneità su tutto l'ambito regionale con particolare riguardo alla categoria degli atleti disabili;

Rilevato inoltre che tale attività è promossa dalle associazioni sportive dilettantistiche, dagli enti di promozione sportiva e da società senza scopo di lucro;

Rilevato che il d.p.c.m. del 28 novembre 2003 ha reintrodotta nei Livelli Essenziali di Assistenza tali certificazioni;

Ritenuto pertanto di dover garantire, l'erogazione gratuita della certificazione medico sportiva per l'attività sportiva agonistica ai minori e ai disabili, residenti in Regione Lombardia secondo precise correlazioni con le discipline sportive e dei limiti di età precedentemente stabiliti da ogni singola Federazione o Associazione o Ente di Promozione sportiva;

Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nella premessa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di garantire per l'anno 2004 l'erogazione gratuita della certificazione medico sportiva per l'attività sportiva agonistica, così come richiesto con proprio atto deliberativo dal Consiglio regionale, ai minori e ai disabili, residenti in Regione Lombardia secondo precise correlazioni con le discipline sportive e dei limiti di età precedentemente stabiliti da ogni singola Federazione o Associazione o Ente di Promozione sportiva;

2. Di confermare le procedure di accesso a tale prestazione presso le strutture pubbliche e private transitoriamente accreditate che risultassero prive di barriere architettoniche;

3. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di notificare il presente provvedimento e le sue modalità di applicazione alle ASL che provvederanno alla sua attuazione e diffusione;

4. Di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura sul capitolo n. 3.7.2.0.256.5470 del bilancio per l'esercizio dell'anno 2004 che presenta sufficiente disponibilità;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della regione - Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Sala

(BUR20040180)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15938

Comune di Parabiago (MI). Revisione della pianta organica per l'anno 2002. Riconoscimento dello status di farmacia urbana della sede farmaceutica n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- Con decreto del Medico Provinciale n. 15047/168 del 21 luglio 1969, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Parabiago (MI) era stata istituita la sede farmaceutica n. 4, ubicata nella frazione S. Lorenzo;

- Con dichiarazione rilasciata dal Medico Provinciale in data 5 maggio 1992 prot. n. 18378, si certificava la ruralità della sede farmaceutica n. 4 del comune di Parabiago (MI);

- Con d.g.r. n. 1367 del 16 ottobre 1990, in occasione della

(3.2.0)

revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Parabiago (MI), era stata istituita la quinta sede farmaceutica;

Dato atto che, con nota dell'8 agosto 2002, prot. n. 72772, l'A.S.L. della Provincia di Milano n. 1, competente per territorio, inoltra richiesta di riclassificazione della sede farmaceutica n. 4 del comune di Parabiago (MI), da farmacia sede rurale a farmacia sede urbana, richiamando la nota del comune di Parabiago (MI), del 21 ottobre 2001, prot. 37212, nella quale veniva dichiarato che «il centro abitato del comune di Parabiago (MI) è unico in quanto non sono presenti quartieri periferici della città»;

Vista la nota del comune di Parabiago (MI), prot. n. 29248 del 9 settembre 2002, con la quale veniva precisato che «l'abitato del comune è completamente perimetrato in un unico centro abitato, ciò nonostante sono presenti e ben definiti sia territorialmente che anagraficamente n. 4 frazioni, che di seguito vengono elencate», tra cui quella di S. Lorenzo;

Dato atto che l'art. 1 della l. 221/68 dispone che sono classificate farmacie rurali quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano in quartieri periferici della città congiunti a questa senza discontinuità di abitati;

Considerato che, al riconoscimento di status di farmacia rurale conseguono i benefici di cui all'art. 2 della l. 221/68 (farmacia rurale sovvenzionata) e quelli di cui all'art. 1, comma 40, della l. 662/96 (sconto agevolato sulle prestazioni farmaceutiche erogate in regime di SSN);

Ritenuto pertanto, che per la sede farmaceutica n. 4 del comune di Parabiago (MI) non sussistano più le condizioni di ruralità previste dall'art. 1 della l. 221/68, necessari al riconoscimento dello status di farmacia rurale alle sedi farmaceutiche ubicate nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Ritenuto quindi di procedere ad una riclassificazione della sede farmaceutica n. 4 da sede rurale a sede urbana;

Vista la l. 475/68 avente ad oggetto «Norme concernenti il servizio farmaceutico»;

Vista la l. 362/91 avente ad oggetto: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

Richiamata l.r. 46/83 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie»;

Vista la l.r. 12/86 «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

La sede farmaceutica n. 4 del comune di Parabiago (MI), per le motivazioni esposte in premessa, è sede urbana.

La pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Parabiago (MI), è pertanto costituita da n. 5 sedi urbane nelle delimitazioni territoriali di cui alla d.g.r. n. 1367 del 16 ottobre 1990.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040181)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15941

Individuazione delle aree sciabili Madesimo, Montespluga, Isola e Franciscio, della Comunità Montana della Valchiavenna, stralciate dal «Polo Sciistico Vallespluga», nei comuni di Campodolcino, Madesimo e Piuro (obiettivo n. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. - VII legislatura - 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» ed, in particolare, l'art. 16 comma 1, ove è previsto che «la Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale

e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani predisposti dalle Comunità Montane»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport riferisce che:

- con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n. 29 del 19 maggio 1995 si approva, in linea tecnica e per quanto di competenza, il progetto-programma «Polo sciistico Vallespluga» (impianti di risalita, piste di discesa, piste di fondo), avente natura programmatica e di piano territoriale in esecuzione all'accordo di programma fra la Comunità Montana Valchiavenna e i comuni di Campodolcino, Madesimo e Piuro, nella quale è riportata la classificazione delle seguenti quattro aree sciabili:

- Area sciabile di Madesimo;
- Area sciabile di Montespluga;
- Area sciabile di Isola;
- Area sciabile di Franciscio;

- con la delibera dell'Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n. 9 del 24 aprile 1998, esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si approva la variante al progetto-programma «Polo Sciistico Vallespluga», per la parte riguardante la nuova pista, la seggiovia Serenissima-Colmenetta Est e la galleria che collega le loc. Larici/Valle di Lei;

- con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n. 20 del 25 settembre 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si approva la variante al progetto-programma «Polo Sciistico Vallespluga», per la parte riguardante il prolungamento della seggiovia quadriposto «Madesimo-Lago Azzurro» fino a quota 1956,70 s.l.m.;

- i provvedimenti di cui sopra rappresentano, per la Comunità Montana della Valchiavenna, presupposto fondamentale per la programmazione ed uno strumento dinamico di attuazione del programma, in riferimento alle aree sciabili di competenza;

- la Comunità Montana della Valchiavenna ha presentato la tavola cartografica in scala 1:25000 di individuazione delle aree sciabili stralciate dal Polo Sciistico Vallespluga e le tavole cartografiche in scala 1:10000 identificative delle seguenti aree sciabili:

- Area sciabile di Madesimo;
- Area sciabile di Montespluga;
- Area sciabile di Isola;
- Area sciabile di Franciscio.

- con d.g.r. n. 14827 del 31 ottobre 2003, sono state definite composizione e modalità di funzionamento del Comitato consultivo per le piste sciabili, quale organismo chiamato ad esprimere parere tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, presentati dalle singole Comunità montane;

- con decreto del Direttore Generale della Direzione Giovani, Sport e Pari Opportunità n. 20706 del 28 novembre 2003, si è provveduto a costituire il Comitato consultivo, istituito con il provvedimento sopra citato;

- il Comitato consultivo per le piste sciabili, di cui all'art. 16 della l.r. 26/2002, riunitosi nella seduta del 10 dicembre 2003, ha espresso parere dal quale non si evincono condizioni ostative in ordine alle aree sciabili in argomento;

- la cartografia sopraccitata è depositata e disponibile presso la Struttura Manifestazioni sportive e sviluppo degli sport alpini della Direzione Generale Giovani, Sport e P.O.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di individuare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 8 ottobre 2002 n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia», le seguenti aree sciabili identificate nelle quattro tavole cartografiche prodotte in scala 1:10000 dalla Comunità Montana della Valchiavenna e nella tavola cartografica prodotta in scala 1:25.000 di individuazione delle aree sciabili stralciate dal Polo Sciistico Vallespluga, depositate e disponibili presso la Struttura Manifestazioni sportive e sviluppo degli sport alpini della Direzione Generale Giovani, Sport e P.O.:

- Area sciabile di Madesimo;
- Area sciabile di Montespluga;
- Area sciabile di Isola;

- Area sciabile di Franciscio;

così come approvato nella delibera di Assemblea n. 29 del 19 maggio 1995 avente natura programmatica e di piano territoriale in esecuzione all'accordo di programma fra la Comunità Montana Valchiavenna e i comuni di Campodolcino, Madesimo e Piuro e nelle successive varianti al progetto/programma «Polo Sciistico Vallespluga» adottate con deliberazioni di Assemblea della Comunità Montana Valchiavenna n. 9 del 24 aprile 1998 e n. 20 del 25 settembre 2001;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040182)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15944

Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che:

- con la l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, in attuazione del d.lgs. 112/98, sono state tra l'altro delegate alle province l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano alcune delle operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto;

- con la l.r. 6/01 sono state poste in capo alla Regione Lombardia l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

- per la predisposizione di tali direttive con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 8 giugno 2001, n. 13545 è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale con la partecipazione di rappresentanti delle province Lombarde ed dell'ARPA;

- con d.g.r. 1 ottobre 2001, n. 6281, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;

- con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7851, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;

- con d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale;

- con d.g.r. 21 giugno 2002, n. 9497, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti ope-

razioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10);

- con d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, sono stati approvati gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;

- con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11242, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili;

- con d.g.r. 16 aprile 2003, n. 12764, sono state approvate le Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost;

- con d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12920, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3);

Rilevato che dalla valutazione delle risultanze dei lavori del sopraccitato gruppo di lavoro compiuta dall'Unità Organizzativa e vagliata dal dirigente stesso emerge quanto segue:

- la delega alle province delle citate funzioni amministrative avverrà gradualmente secondo un programma temporale;

- le istruttorie relative ad istanze di autorizzazione pervenute sino alla data di decorrenza della delega relativa alla singola tipologia di impianto, saranno comunque concluse dagli uffici regionali;

- le procedure autorizzatorie sono quelle previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e, in particolare, le norme di funzionamento della conferenza sono quelle adottate con d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29874;

- il rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia deve comunque essere subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante, alla provincia stessa di idonea garanzia fidejussoria predisposta con le modalità previste dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- sulla base del sopraccitato programma temporale di delega alle province, viene delegata, a decorrere dal 1 febbraio 2004, la funzione autorizzatoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) nonché all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;

- i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02;

- l'autorizzazione relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere rilasciata dalle province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I al presente atto;

- l'autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, da effettuarsi in ambito territoriale di provincia diversa da quella sede dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3), deve essere rilasciata dalle province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato II al presente atto;

- le province trasmettono copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

- i soggetti già titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) nonché all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie dovranno provvedere alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale dove ha sede l'impianto che effettua le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, avente per oggetto: «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie e umane agli Enti Locali.» come rettificata ed integrata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle province per l'espletamento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, deve farsi riferimento all'accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'Unione delle province lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Atteso che:

- il presente provvedimento è stato esaminato in data 18 dicembre 2003 in sede di Tavolo Tecnico con esito favorevole;

- la Conferenza delle Autonomie, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della l.r. 1/00 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell'ufficio di Presidenza nella seduta del 18 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole alla assunzione dello stesso provvedimento;

Ritenuto comunque di dover procedere all'approvazione del provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l.r. 1/2000;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento di delega delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di stabilire che in attuazione della l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, a decorrere dal 1° febbraio 2004 le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi sono svolte dalle province territorialmente competenti;

2. di disporre che i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02;

3. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi da parte delle province avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I al presente atto;

4. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, da effettuarsi in ambito territoriale di provincia diversa da quella sede dell'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3), da parte delle province avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato II al presente atto;

5. di disporre che le istruttorie relative alle istanze di approvazione di progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di ri-

futi speciali non pericolosi, presentate alla Regione entro il 31 gennaio 2004, siano ultimate dalle strutture regionali;

6. di disporre che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, i soggetti titolari di autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie provvedano alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale dove ha sede l'impianto che effettua le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3); in fase di rinnovo delle autorizzazioni le garanzie fidejussorie relative alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) dovranno essere prestate alle amministrazioni provinciali interessate dagli spandimenti;

7. di disporre che le province trasmettano copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;

8. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dai singoli atti autorizzativi sin qui rilasciati agli impianti che effettuano le operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

9. di stabilire che le autorizzazioni in essere siano adeguate, in fase di rinnovo, secondo gli schemi di cui agli allegati I e II;

10. di riservarsi la possibilità di ulteriori determinazioni inerenti a tali autorizzazioni;

11. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che saranno ripartite tra le province con successivo atto;

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO I

Schema tipo

SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta con sede legale in (.....),
via

Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in (.....), via, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi.

Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della
proponente riferisce che la ditta
con sede legale in (.....), via,
ha presentato istanza, in atti provinciali n. del .../.../.....
ed integrata con nota in atti provinciali n. del .../.../.....
tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in (.....),
via, ed all'esercizio delle inerenti

operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99.» e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia è determinato in € ed è relativo a:

- messa in riserva di mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati all'utilizzo agronomico, pari a €

- trattamento/condizionamento di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, pari a €

- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale, pari a €

- con nota n. del .../.../..... è stato acquisito parere tecnico in merito al progetto dell'impianto espresso da

- la conferenza, tenutasi in data .../.../..... ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atti gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

DETERMINA

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta , con sede legale in (.....), via , alla realizzazione di un impianto in (.....), via , ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; [nel caso di nuovo impianto]

2. di autorizzare la ditta , con sede legale in (.....), via , allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), nell'ambito provinciale, dei rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto sopra citato alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione; [nel caso di nuovo impianto]

4. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della provincia (ARPA) degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia (ARPA) stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

5. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla

data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;

8. di dare atto che la ditta dovrà rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potrà stabilire, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di disporre che la ditta trasmetta alla Regione Lombardia, secondo le procedure che verranno definite dalla Regione stessa, una «Relazione annuale» riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura. Tale Relazione, predisposta secondo i contenuti di cui all'art. 14 del d.lgs. 99/92, dovrà contenere anche le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivise per colture;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

11. di determinare in € l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo a:

- messa in riserva di mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati all'utilizzo agronomico, pari a €

- trattamento/condizionamento di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, pari a €

- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio provinciale, pari a €

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al comune di sede dell'impianto ed all'ARPA;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, e successive modificazioni ed integrazioni;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta:

Sede legale: (.....), via

Ubicazione impianto: (.....), via

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie di mq, censita al NCT/NCEU del comune di al foglio/i mappale/i n. ed è di [proprietà/affitto];

1.2 la suddetta area ricade in zona « », così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

- trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;

- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale;

1.4 la messa in riserva dei fanghi viene effettuata in [n. vasche, platee a tenuta, coperte da tettoia in calcestruzzo/impermeabilizzate e/o serbatoi, ecc.] per una volumetria totale pari a mc;

1.5 il trattamento/condizionamento dei fanghi prima dello spandimento viene effettuato mediante [aggiunta di calce, ammoniacale, compostaggio, ecc.];

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento/condizionamento (R3) è pari a t/anno;

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) è pari a t/anno;

1.8 nell'impianto vengono sottoposti alle operazioni R13 e R3 i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi individuati dai C.E.R. come di seguito indicati:

000000 000000 000000 000000 ...;

1.9 qualora il rifiuto prodotto dal soggetto autorizzato venga direttamente avviato all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), il rifiuto stesso non cambia il C.E.R.; viceversa, il rifiuto derivante dall'operazione di trattamento/condizionamento (R3) di più codici CER viene univocamente identificato con il C.E.R. 190599 - limitata alla frazione direttamente riutilizzabile in agricoltura

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva e trattamento/condizionamento

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche); la verifica di accettabilità va effettuata anche mediante analisi che deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale o trimestrale negli specifici casi previsti dal punto 2.1.8;

2.1.3 per i seguenti codici specchio 000000, 000000, 000000 e 000000, da sottoporre alle operazioni di recupero dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto o secondo un protocollo di accettazione preventivamente valutato ed approvato dalla provincia con il supporto dell'ARPA;

2.1.4 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;

2.1.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.1.6 la messa in riserva del rifiuto, in ingresso all'impianto ed al termine del trattamento/condizionamento, deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.7 il soggetto autorizzato deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati, che i fanghi derivanti dal trattamento/condizionamento e depositati nella messa in riserva, rispettino i valori di cui al successivo punto 2.2.7; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea destinata a specifica campagna di spandimento, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di sei mesi, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti, relativamente ai parametri chimici;

2.1.8 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:

a) potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti:

- pH;

- carbonio organico in g/kg sostanza secca;

- grado di umificazione;

- azoto totale;

- fosforo totale;

- potassio totale in g/kg di sostanza secca;

- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale);

- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm;

- residuo secco a 105°C e 600°C,

- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti):

- grassi e olii animali e vegetali;

- olii minerali;

- tensioattivi;

- solventi organici clorurati;

- pesticidi organo-clorurati;

le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi fatte salve quelle relative agli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti che devono essere rinnovate ogni 3 mesi;

2.1.9 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;

2.1.10 i rifiuti ritirati devono essere avviati alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) entro 12 mesi;

2.1.11 i fanghi idonei allo spandimento devono essere chiaramente identificati nell'impianto dalla data di comunicazione di cui al punto 2.2.4;

2.1.12 il caricamento per il successivo utilizzo in agricoltura deve avvenire prelevando esclusivamente i fanghi di cui al punto 2.1.11;

2.1.13 l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3) deve essere effettuato con modalità che garantiscano che le emissioni acustiche rispettino i limiti stabiliti dal comune ai sensi della legge 447/95;

2.1.14 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere ricomprese nell'ambito territoriale della provincia dove è ubicato l'impianto e sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e riportate nel successivo punto 2.3;

2.2.2 l'utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell'ambito territoriale della provincia dove è ubicato l'impianto è soggetto a nulla-osta all'esercizio dell'operazione R10 da parte della stessa provincia;

2.2.3 l'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di province diverse è soggetto a specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle province territorialmente competenti;

2.2.4 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla provincia, all'ARPA e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92 integrate con le quantità di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche previste al punto 2.2.7; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax;

2.2.5 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'impianto autorizzato prima del loro utilizzo;

2.2.6 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persi-

stenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente;

2.2.7 sui rifiuti idonei allo spandimento a beneficio dell'agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso sia rispettato il divieto di:

a) utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<u>Valori limite</u>
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

d) impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<u>Valori limite</u>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.8 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno «set aside» nudo non rotazionale;

2.2.9 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- durante e subito dopo abbondanti precipitazioni;

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

- con pendii > 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < 30%;

- con pH < 5;

- con C.S.C. < 8 meq/100 g;

- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

- soggetti a vincolo idrogeologico;

- ricoperti di neve oppure gelati;

- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;

- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;

- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.10 i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l'interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;

2.2.11 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;

2.2.12 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) > 15 meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7,5;

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. < 15 meq/100 g e un pH < a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. > 15 meq/100 g e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. < 15 meq/100 g e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH > 7,5;

- i fanghi biologici provenienti dall'industria agro-alimentare ed individuati dai C.E.R. 020101 020199 020301 020305 020403 020502 020603 possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato al precedente punto 2.2.7;

2.2.13 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei rifiuti;

2.2.14 le analisi relative alla determinazione del pH, della C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni 2 anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia; le analisi dovranno essere effettuate e trasmesse, quale verifica dello stato dei terreni, al termine delle operazioni, non oltre la prima scadenza biennale utile (come sopra definita) anche in caso di successiva inutilizzazione di un terreno già precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte della ditta;

2.2.15 fatto salvo quanto disposto nel presente atto, i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.16 i terreni possono essere utilizzati da un solo sogget-

to autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici;

2.2.17 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97;

2.2.18 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore;

2.2.19 le schede di accompagnamento ex art. 13 del d.lgs. 99/92 ed i formulari di identificazione ex art. 15 del d.lgs. 22/97 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all'operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione nell'arco della giornata.

2.3 *Elenco terreni in provincia di*

Comune	Azienda agricola	Foglio	Mappale	Superficie (ha)

3. *Piani*

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area interessata dall'impianto in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO II

Schema tipo

SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Autorizzazione all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), nel territorio provinciale, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'impianto di trattamento/condizionamento ubicato in comune di (provincia) ed autorizzato con decreto n. del, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della proponente riferisce che la ditta con sede legale in (.....), via ha presentato istanza, in atti provinciali n. del .../.../..... ed integrata con nota in atti provinciali n. del .../.../....., tendente ad ottenere l'autorizzazione all'operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, in ambito provinciale;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente

per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della che, in proposito, precisa che:

- i terreni indicati dalla ditta e situati nel territorio provinciale posseggono i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nell'allegato A al presente provvedimento;
- nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono riportate le prescrizioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;
- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia è determinato in € ed è relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale, pari a €;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta, con sede legale in (.....), via, allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), nell'ambito provinciale, dei rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto ubicato in comune di (provincia) autorizzato con decreto n. del .., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la scadenza dell'autorizzazione è fissata al gg/mm/aa termine di validità dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento/condizionamento di cui al precedente punto 1 e che pertanto l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale data;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottempererà alle disposizioni della presente deliberazione; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;
5. di dare atto che la ditta dovrà rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potrà stabilire, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
6. di determinare in € l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di t/anno di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio provinciale pari a €; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, alla provincia di (dove ha sede l'impianto di trattamento/condizionamento) ed al Dipartimento ARPA;
8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 6., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 6.

Il

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta:

Sede legale: (.....), via

1. Prescrizioni e condizioni per l'utilizzo in agricoltura

1.1 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) nel territorio provinciale è pari a t/anno;

1.2 le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere ricomprese nell'ambito territoriale provinciale e sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e riportate nel successivo punto 2;

1.3 l'utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell'ambito territoriale della provincia è soggetto a nulla-osta all'esercizio dell'operazione R10 da parte della stessa provincia;

1.4 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla provincia, all'ARPA e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92 integrate con le quantità di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche previste al punto 1.7; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax;

1.5 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'impianto autorizzato prima del loro utilizzo;

1.6 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente;

1.7 sui rifiuti idonei allo spandimento a beneficio dell'agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso sia rispettato il divieto di:

a) utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;

c) impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		Valori limite
- carbonio organico	% SS (min)	20
- fosforo totale	% SS (min)	0,4
- azoto totale	% SS (min)	1,5

d) impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	Valori limite
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

1.8 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno «set aside» a nudo non rotazionale;

1.9 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- durante e subito dopo abbondanti precipitazioni;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii > 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < 30%;
- con pH < 5;
- con C.S.C. < 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;

- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;

- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

1.10 i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l'interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;

1.11 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interrimento;

1.12 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) > 15 meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7,5;

- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. < 15 meq/100 g e un pH < a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. > 15 meq/100 g e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. < 15 meq/100 g e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH > 7,5.

I fanghi biologici provenienti dall'industria agro-alimentare ed individuati dai C.E.R. 020101 020199 020301 020305 020403 020502 020603, possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 1.7;

1.13 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei rifiuti;

1.14 le analisi relative alla determinazione del pH, della C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni 2 anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia; le analisi dovranno essere effettuate e trasmesse, quale verifica dello stato dei terreni, al termine delle operazioni, non oltre la prima scadenza biennale utile (come sopra definita) anche in caso di successiva inutilizzazione di un terreno già precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte della ditta;

1.15 fatto salvo quanto disposto nel presente atto, i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel D.lg. 99/92;

1.16 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici;

1.17 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97;

1.18 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore;

1.19 le schede di accompagnamento ex art. 13 del d.lgs. 99/92 ed i formulari di identificazione ex art. 15 del d.lgs. 22/97 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all'operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione, nell'arco della giornata.

2. Elenco terreni in provincia di

Comune	Azienda agricola	Foglio	Mappale	Superficie (ha)

(BUR20040183)

(5.1.1)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15958

Sostituzione dell'allegato 5) all'allegato sub B) «Attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica 2002-2004: programmi regionali per l'Edilizia Residenziale Sociale - "Programmi comunali per l'Edilizia Residenziale Sociale: avviso per la presentazione delle proposte"» approvato con delibera di Giunta regionale 14 novembre 2003, n. 7/15077

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 7/14843 con la quale fra l'altro è stato approvato l'«Avviso per la presentazione dei Programmi comunali per l'edilizia sociale» in attuazione del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2003, n. 7/15077 avente per oggetto: «Modifiche all'Avviso per la presentazione dei Programmi Comunali per l'Edilizia Residenziale Sociale» in attuazione della d.c.r. 8 ottobre 2002 n. VII/605 - all. sub B) approvato con d.g.r. 31 ottobre 2003 7/14843»;

Constata la necessità di sostituire l'allegato 5) dell'«Avviso per la presentazione dei Programmi Comunali per l'Edilizia Residenziale Sociale», allegato sub B) della d.g.r. 14 novembre 2003, n. 7/15077 in quanto nell'elenco dei comuni sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'allegato 5) e sostituirlo integralmente con quello corretto unito al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di sostituire l'intero allegato 5) al «Programmi comunali per l'Edilizia Residenziale Sociale: avviso per la presentazione delle proposte» con quello corretto unito al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di disporre la pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il segretario: Sala

ALLEGATO 5)

Comuni lombardi con popolazione residente compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti, con densità media del quinquennio 1998-2002 superiore a 100 ab./kmq e indice migratorio medio del quinquennio 1998-2002 non inferiore al valore medio regionale

Fonte: ISTAT, Movimento anagrafico dei comuni

Codice Istat Provincia	Provincia	Codice Istat Comune	COMUNE	Totale residenti al 31.12.2002	Densità media 1998-2002 (ab./kmq)	Indice migratorio medio 1998-2002 (x 100)
15	MILANO	15003	AGRATE BRIANZA	13001	1136,6	13,38
16	BERGAMO	16004	ALBINO	16872	531,1	15,50
16	BERGAMO	16008	ALZANO LOMBARDO	12331	902,0	13,96
17	BRESCIA	17009	BAGNOLO MELLA	11546	363,7	16,05
15	MILANO	15012	BAREGGIO	15949	1400,5	10,47
15	MILANO	15021	BESANA IN BRIANZA	14280	885,7	21,19
15	MILANO	15023	BIASSONO	11117	2258,4	12,93
15	MILANO	15030	BOVISIO-MASCIAGO	13682	2696,8	17,63
15	MILANO	15041	BUSTO GAROLFO	12620	970,5	14,23
17	BRESCIA	17032	CALCINATO	11074	313,9	28,71

<i>Codice Istat Provincia</i>	<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat Comune</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Totale residenti al 31.12.2002</i>	<i>Densità media 1998-2002 (ab./kmq)</i>	<i>Indice migratorio medio 1998-2002 (x 100)</i>
15	MILANO	15046	CANEGRATE	11878	2212,6	11,66
16	BERGAMO	16053	CARAVAGGIO	14343	434,3	12,42
12	VARESE	12032	CARDANO AL CAMPO	12198	1278,4	9,75
12	VARESE	12034	CARONNO PERTUSELLA	12288	1395,6	12,34
17	BRESCIA	17039	CARPENEDOLO	10563	343,4	16,87
15	MILANO	15051	CARUGATE	12826	2347,5	13,26
19	CREMONA	19021	CASALMAGGIORE	13947	215,9	19,21
98	LODI	98010	CASALPUSTERLENGO	14147	547,6	13,78
97	LECCO	97016	CASATENOVINO	12114	941,1	17,60
15	MILANO	15062	CASTANO PRIMO	10005	520,5	17,73
20	MANTOVA	20015	CASTEL GOFFREDO	10189	231,2	25,60
20	MANTOVA	20017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	18951	437,0	16,46
17	BRESCIA	17046	CAZZAGO SAN MARTINO	10008	438,2	15,11
15	MILANO	15076	CESATE	12369	2175,4	10,05
98	LODI	98019	COLOGNO	14613	689,5	25,43
15	MILANO	15084	CONCOREZZO	14355	1656,1	13,62
15	MILANO	15085	CORBETTA	13887	728,4	12,54
20	MANTOVA	20021	CURTATONE	12535	180,8	18,36
17	BRESCIA	17065	DARFO BOARIO TERME	13781	374,8	15,35
13	COMO	13095	ERBA	16752	911,7	13,19
17	BRESCIA	17075	GARDONE VAL TROMPIA	11074	408,0	9,53
17	BRESCIA	17077	GAVARDO	10283	334,4	25,12
17	BRESCIA	17078	GHEDI	15920	255,0	13,80
15	MILANO	15108	GORGONZOLA	18148	1652,1	21,30
17	BRESCIA	17081	GUSSAGO	14817	574,3	14,84
17	BRESCIA	17088	LENO	12891	212,4	25,83
12	VARESE	12090	LONATE POZZOLO	11686	390,9	14,54
17	BRESCIA	17092	LONATO	12662	171,4	31,25
12	VARESE	12096	MALNATE	15681	1748,2	17,75
17	BRESCIA	17103	MANERBIO	12972	458,6	22,07
15	MILANO	15139	MEDIGLIA	10667	451,6	21,82
15	MILANO	15140	MELEGNANO	15869	3238,2	12,82
17	BRESCIA	17113	MONTICHIARI	19633	230,4	28,70
14	SONDRIO	14045	MORBEGNO	11207	721,0	10,38
17	BRESCIA	17117	NAVE	10575	382,8	12,65
13	COMO	13165	OLGIATE COMASCO	10501	949,9	12,36
12	VARESE	12108	OLGIATE OLONA	11111	1472,4	17,35
17	BRESCIA	17125	ORZINUOVI	11268	229,6	17,74
16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	10757	1416,6	11,34
17	BRESCIA	17127	OSPITALETTO	11601	1278,7	34,50
17	BRESCIA	17133	PALAZZOLO SULL'OGLIO	17561	748,1	20,36
20	MANTOVA	20045	PORTO MANTOVANO	14008	362,6	20,82
15	MILANO	15181	RESCALDINA	13199	1570,8	22,00
16	BERGAMO	16183	ROMANO DI LOMBARDIA	15836	868,4	11,76
17	BRESCIA	17166	ROVATO	14704	549,5	17,42
12	VARESE	12118	SAMARATE	15561	977,9	10,30
98	LODI	98050	SANT'ANGELO LODIGIANO	12349	604,5	19,24
17	BRESCIA	17174	SAREZZO	11896	660,2	12,50
15	MILANO	15204	SEDRIANO	10433	1285,6	18,56
15	MILANO	15206	SENAGO	19160	2211,1	14,32
15	MILANO	15213	SOLARO	12297	1811,5	14,18
16	BERGAMO	16207	STEAZZANO	10511	1096,4	21,85
20	MANTOVA	20065	SUZZARA	17696	289,8	13,29
17	BRESCIA	17188	TRAVAGLIATO	11200	614,1	19,23
15	MILANO	15221	TREZZO SULL'ADDA	11797	898,0	19,00
20	MANTOVA	20066	VIADANA	17024	164,8	12,58
20	MANTOVA	20069	VIRGILIO	10262	318,1	9,69

NOTE:

- 1) La soglia di densità è definita dal REG. CEE 21 giugno 1999, n. 1260;
2) Il valore dell'indice migratorio regionale per il quinquennio 1998-2002 è pari a 9,34

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE
D.G. Risorse e bilancio**

(BUR20040184)

(2.3.2)

Circ.r. 13 gennaio 2004 - n. 3**L.r. 14 luglio 2003, n. 10 - Articoli da 38 a 49: Tasse automobilistiche regionali, prime disposizioni applicative****1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Scopo della presente circolare è l'individuazione delle modalità operative e dell'aggiornamento delle procedure amministrative per la corretta gestione delle tasse automobilistiche a favore della Regione Lombardia, in ottemperanza alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria Testo Unico della disciplina dei tributi regionali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 luglio 2003, con particolare riferimento agli articoli della Sezione IV del Titolo III della citata legge (artt. da 38 a 49).

Decorrenza: 1° gennaio 2004, salvo diversa indicazione per specifiche attività.

Campo di applicazione: gli articoli 38 e 39 della l.r. n. 10/2003 stabiliscono che la tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al PRA. È altresì dovuta la tassa di circolazione regionale per i veicoli, appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, non iscritti al medesimo PRA.

2.1 SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il citato art. 39 stabilisce che al pagamento della tassa è tenuto il soggetto che **il primo giorno di ciascun periodo di imposta** risulti proprietario o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti, e dei Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli, nonché il soggetto che immette sulla pubblica strada il ciclomotore ovvero il quadriciclo leggero.

In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione.

In caso di omessa trascrizione al PRA dell'atto di vendita a seguito di prima immatricolazione, parimenti, si presume proprietario il soggetto intestatario della carta di circolazione.

Ai fini della determinazione del dovuto, devono essere considerati i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della **costituzione del presupposto di imposta, che deve essere individuato nel primo giorno di ciascun periodo di imposta.**

Pertanto, **nel primo giorno di imposta vengono individuati:**

- il soggetto tenuto al pagamento;
- le caratteristiche tecniche in base alle quali è individuata la classe tariffaria e calcolato l'importo dovuto.

I commi 6 e 7 dell'art. 38 prevedono l'obbligatorietà dell'annotazione al PRA degli eventi modificativi, relativi alla proprietà del veicolo, ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal pagamento della relativa tassa. Nella fattispecie prevista al comma 6, trattandosi di provvedimenti definitivi assunti dalla Autorità Giudiziarica o dalla Pubblica Amministrazione, gli effetti, ai fini fiscali, decorrono esclusivamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento della trascrizione al PRA del relativo provvedimento e ciò al fine primario di evitare elusioni o evasioni dell'obbligo tributario. Il comma 7, invece, ribadisce l'obbligatorietà della trascrizione al PRA della perdita di possesso, a seguito di furto o demolizione del veicolo, con la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà anche per il periodo d'imposta nel quale si è verificato l'evento (mediante esibizione di idonei documenti di data certa attestanti l'evento). Per i periodi d'imposta successivi a quello per cui è stato riconosciuto l'esonero in assenza della necessaria trascrizione

al PRA, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

Nel caso di variazioni della proprietà del veicolo, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta e della decorrenza degli effetti, rilevano gli atti di vendita predisposti nella forma pubblica (per es. sentenze, atti pubblici o scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).

Le variazioni di natura tecnica apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

Pertanto eventuali variazioni tecniche che comportano l'appartenenza ad una classe tariffaria per la quale sono dovuti importi maggiori o minori rispetto alla classe di provenienza, non determinano, rispettivamente, l'assoggettamento a pagamenti integrativi o il rimborso della differenza, per la medesima periodicità nella quale sono state effettuate le variazioni stesse.

La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.

2.2 SCADENZE

L'art. 40 definisce le regole delle scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della Lombardia:

A) il primo, relativo ai **veicoli immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2004**, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa fino a che per gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2004, non intervengano gli eventi riportati al punto B) numeri da 2) a 5);

B) il secondo, relativo ai **veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2004**, siano interessati da:

- 1) prima immatricolazione,
- 2) rientro da esenzione/sospensione,
- 3) rientro in possesso,
- 4) veicoli che già nell'anno 2003 erano considerati «storici» e, pertanto, pagavano la tassa di circolazione,
- 5) veicoli che nell'anno 2004 sono da considerare «storici».

Relativamente alla tipologia di scadenza di cui al punto B), devono essere adottati i seguenti criteri:

1. la periodicità della tassa è di **12 mesi** ed è individuata sempre **dal mese di prima immatricolazione;**

2. la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre-settembre;

3. per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico **pari o superiore a 12 tonnellate**, la tassa automobilistica può anche essere corrisposta **quadrimestralmente**, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;

4. per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione;

5. per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;

6. in caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

7. per i veicoli che nell'anno 2003 versavano la tassa di circolazione regionale, in quanto considerati ultraventennali («storici»), la **tassa automobilistica forfetaria di proprietà** dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell'avvenuta immatricolazione (cfr. paragrafo 2.9);

8. per i veicoli che saranno considerati ultraventennali («storici») nel corso dell'anno 2004 la tassa automobilistica regionale forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003. Il versamento dovrà ricomprendere i dodicesimi di tassa automobilistica forfetaria regionale di proprietà decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l'avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo (cfr. paragrafo 2.9).

Al fine di armonizzare le disposizioni di cui al punto B) con quelle di cui al punto A) - relative sia ai veicoli della Regione Lombardia immatricolati ante 2004 che ai veicoli provenienti da altre Regioni - devono essere adottate le seguenti regole:

- nel caso di «rientro da esenzione o sospensione» oppure di «rientro in possesso», a decorrere dal 1° gennaio 2004 di veicoli immatricolati ante 2004, deve essere corrisposto un pagamento decorrente dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione/sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione.

In tali casi il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del «rientro da esenzione o sospensione» o al «rientro in possesso».

Ad esempio: un veicolo immatricolato nel mese di giugno 2002, posto in regime di esenzione, successivamente uscito da esenzione nel mese di marzo 2004, dovrà corrispondere il primo pagamento della tassa automobilistica, dopo il rientro da esenzione, con decorrenza marzo 2004-maggio 2004; i successivi versamenti della tassa automobilistica regionale di proprietà avranno sempre periodicità giugno-maggio;

- per i veicoli provenienti da altre regioni continuano ad applicarsi le scadenze acquisite nella regione di provenienza. Tali scadenze permangono in capo ai medesimi veicoli fino al verificarsi di eventi sospensivi o interrutivi dell'obbligo tributario, al rientro dai quali si applicano le regole previste dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003;

- l'importo dei pagamenti integrativi dovuti in forza della precedente disposizione, espressi in dodicesimi, possono essere inferiori all'importo minimo di € 20,00 così come previsto dall'art. 42, comma 7, della l.r. n. 10/2003.

La tassa di circolazione regionale è dovuta da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Regione Lombardia, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, per i veicoli non iscritti al PRA ed iscritti nei registri di Immatricolazione, ovvero dal soggetto che immette su strada il veicolo medesimo. La periodicità della tassa coincide con l'anno solare in cui viene utilizzato il veicolo e deve essere corrisposta, per il totale della tariffa fissa, prima della sua immissione sulla pubblica strada.

Ai fini dell'individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli, si prescinde dal dato contenuto sulla relativa carta di circolazione, nel caso di esibizione del certificato di proprietà.

2.3 TARIFFARIO REGIONALE

Gli articoli 41 e 42 stabiliscono la misura della tassa automobilistica. Il tariffario regionale è definito secondo quanto riportato nell'allegata tabella A).

La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilito in misura fissa, moltiplicando l'importo della tariffa relativa al veicolo per il numero di KW riportati sulla carta di circolazione del veicolo stesso. Nel caso in cui l'imponibile indicato nella carta di circolazione del veicolo non fosse espresso in KW, la tassa dovrà essere determinata utilizzando il dato espresso in CV.

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, **senza alcuna maggiorazione**:

$$\frac{\text{importo annuale tariffa secondo base imponibile}}{12} \times n. \text{ mesi}$$

L'importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di € 20,00.

Sono esclusi da tale vincolo i pagamenti frazionati (rientri da esenzione o da sospensione di imposta, rientri in possesso, pagamenti quadrimestrali) ai sensi dell'art. 42 comma 7, della l.r. n. 10/2003.

Per i motocicli di potenza fino a 11 KW (o 15 CV), la tassa automobilistica regionale di proprietà è fissata nella misura di € 22,00. Per i motocicli di potenza superiore a 11 KW (o

15 CV), all'importo base di € 22,00 dovrà aggiungersi € 1,00 per ogni KW (€ 0,74 per ogni CV).

Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura fissa di € 25,00 con periodicità gennaio-dicembre di ogni anno.

Per gli autocaravan la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta è pari ad € 1,00 per ogni KW (€ 0,74 per ogni CV).

Per i «quadricicli leggeri», **alimentati a benzina**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a € 50,00.

Per i «quadricicli leggeri», **alimentati a gasolio**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a € 50,00 più € 1,00 per ogni KW.

2.4 TASSAZIONE DELLA MASSA RIMORCHIABILE

Fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i veicoli atti al traino, secondo le risultanze di cui all'art. 41 della l.r. n. 10/2003, l'art. 43 dedica particolare attenzione alle modalità applicative della tassa automobilistica regionale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose che viene determinata in base ai parametri individuati nella tabella denominata «tassa aggiuntiva: gancio di traino» riportata nell'allegata Tabella A, secondo le risultanze della carta di circolazione.

La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al precedente capoverso, dalla carta di circolazione risulti annotato «sospensione al traino» fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i medesimi veicoli, secondo le risultanze di cui all'art. 41 della l.r. n. 10/2003.

Non assumono valore, ai fini della non imponibilità della massa rimorchiabile, altri documenti diversi dalla carta di circolazione relativa al veicolo (per es. dichiarazione d'impegno, dichiarazione amministrativa di inibizione al traino rilasciata dalla DTT, ecc.).

Il versamento della tassa sulla massa rimorchiabile deve essere effettuato secondo le regole di pagamento del paragrafo 2.2, con periodicità anche quadrimestrale.

Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà, commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

2.5 PAGAMENTI FRAZIONATI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Sono ammessi pagamenti frazionati della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, **esclusivamente** per le seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a gasolio non ecologici, immatricolati a partire dall'anno 1985 (non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 65, comma 5, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste);
- autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile.

Nelle ipotesi sopradescritte, l'importo della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, sarà determinato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{importo annuale tariffa secondo base imponibile}}{12} \times 4 \text{ mesi}$$

Sono, comunque, ammessi pagamenti frazionati per tutti i veicoli, su base mensile, inerenti l'allineamento della scadenza alle nuove disposizioni previste all'art. 40 della l.r. n. 10/2003, per le fattispecie in esso indicate.

2.6 EFFETTI DELLA PERDITA DI POSSESSO PER FURTO, ROTTAMAZIONE O ESPORTAZIONE ALL'ESTERO

L'art. 38, comma 6, della l.r. n. 10/2003, prescrive la non obbligatorietà del pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà in caso di perdita di possesso per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (sequestro, confisca, fermo amministrativo, pignoramento), a condizione che le relative formalità siano state annotate nei rispettivi pubblici registri, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione al PRA del relativo evento.

Pertanto, per le fattispecie sopraindicate non potrà essere consentito l'aggiornamento del Ruolo Regionale, mediante atti di data certa, restando l'obbligazione tributaria in capo al soggetto passivo di imposta finché non viene annotata al PRA la relativa formalità.

L'art. 46 della l.r. n. 10/2003, di converso, limitatamente alle causali:

a) perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA della relativa denuncia presentata alla competente autorità di Pubblica Sicurezza;

b) demolizione, certificata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;

c) esportazione all'estero, previa annotazione al PRA della relativa formalità;

riconosce il diritto al **rimborso** della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento fino a quello di scadenza della tassa.

Nelle fattispecie a) e b) se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano preventivamente presentate al PRA.

Nella fattispecie c), se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), la tassa non è dovuta o, se versata, dà luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità previste in caso di esportazione all'estero, vengano preventivamente presentate al PRA entro il medesimo termine per il pagamento della tassa.

Poiché la normativa regionale prevede, in alternativa al rimborso per le citate fattispecie, la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale della tassa automobilistica di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento, stante il forte impatto dell'**istituto della compensazione** sulle procedure di contabilità, rimborsi, riscossione e controllo di merito, si ritiene di esplicitare in successivo documento i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto.

Le fattispecie sopra delineate operano esclusivamente nel caso in cui la tassa automobilistica regionale fosse dovuta a favore della Regione Lombardia. Pertanto, non potranno essere riconosciuti rimborsi o compensazioni nel caso di veicoli trasferiti in Regione Lombardia, successivamente alla data di effettuazione del pagamento della tassa automobilistica a favore di altra Regione.

Si evidenzia, come disposto dal comma 7 dell'art. 46 della l.r. n. 10/2003, la non rimborsabilità della tassa di circolazione regionale.

2.7 TARGHE PROVA

Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l'intero anno solare (validità mese dell'attribuzione della targa prova fino a dicembre in caso di rilascio. Validità gennaio-dicembre in caso di rinnovo annuale).

Gli importi da corrispondere sono così determinati:

a) € 210,00, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;

b) € 32,00, targhe prova per i motocicli;

c) € 20,00, targhe prova per i ciclomotori.

È abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1° gennaio 2000.

2.8 RIDUZIONI ED ESENZIONI

La tassa automobilistica regionale di proprietà è **ridotta** nella misura seguente per:

a) autoveiture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;

b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;

c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

Ai casi di **esenzione** previsti dall'art. 17 del d.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;

b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;

c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;

d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

e) esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio regionale, secondo le risultanze del PRA.

Per le ipotesi di esenzione sopra descritte gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici Provinciali ACI presenti sul territorio della Lombardia e indicati nel seguito della presente circolare.

2.9 VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, **ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone**, sono assoggettati al pagamento delle **tasse automobilistiche regionali di proprietà, in misura fissa**, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. È, pertanto, ritenuto, veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d'imposta previste dalla legge.

Gli importi fissi sono:

- € 30,00 per gli autoveicoli;

- € 20,00 per i motoveicoli.

Tale tassa è diventata **tassa di proprietà** rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.

Pertanto, dovrà essere versata secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.2 ed è assoggettata all'ordinario sistema sanzionatorio in caso di omissione, insufficienza o tardività nel pagamento.

In sede di prima applicazione della nuova normativa:

- per i veicoli che nell'anno 2003 versavano la tassa di circolazione, in quanto considerati «storici», la **tassa automobilistica forfetaria di proprietà** dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell'avvenuta immatricolazione;

- per i veicoli che saranno considerati «storici» nel corso dell'anno 2004 la tassa automobilistica forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003 e per i dodicesimi decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l'avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo.

Per le successive scadenze valgono le disposizioni fissate all'art. 40 della l.r. n. 10/2003 e evidenziate al paragrafo 2.2 lett. B) della presente circolare.

Nel caso in cui dalla carta di circolazione non sia possibile individuare il mese di immatricolazione dei veicoli, è sufficiente che il proprietario dello stesso provveda ad autocertificare, mediante appositi moduli, tale informazione ovvero produca copia del certificato di proprietà.

Si forniscono, di seguito, alcuni esempi inerenti particolari casistiche riconducibili ai veicoli ultraventennali:

1) Veicolo divenuto «ultraventennale» entro il 31 dicembre 2003

Il proprietario di tale veicolo ha provveduto al pagamento della tassa di circolazione, con validità gennaio-dicembre 2003, e, pertanto, entro il 2 febbraio 2004 dovrà procedere al versamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00 se trattasi di autoveicolo o di € 20,00 se trattasi di motoveicolo, rapportata ai mesi intercorrenti tra quello di gennaio e il mese precedente quello di immatricolazione (veicolo immatricolato ad aprile: 3/12 decorrenti da gennaio a marzo). Nel mese di aprile 2004 il proprietario dovrà versare la tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00 o di € 20,00, a seconda della tipologia di veicolo, con validità aprile 2004-marzo 2005, secondo il nuovo regime delle scadenze fissato dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003.

2. Veicolo che diventerà «ultraventennale» a partire dall'anno 2004

Il proprietario di tale veicolo ha provveduto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nell'anno 2003 secondo la scadenza attribuita dalla previgente normativa. Ad esempio per un veicolo immatricolato nel mese di luglio 1984, il proprietario ha provveduto a pagare, entro il mese di maggio 2003, la tassa automobilistica regionale con validità maggio 2003-aprile 2004. Nell'anno 2004, nel quale il veicolo sarà considerato «storico», il proprietario di detto veicolo, nel mese di maggio, dovrà versare la tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00 rapportata ai mesi intercorrenti tra quello di maggio e il mese precedente quello di immatricolazione (veicolo immatricolato a luglio: 2/12 decorrenti da maggio a giugno). Nel mese di luglio 2004 il proprietario dovrà versare la tassa nella misura fissa di € 30,00 se trattasi di autoveicolo o di € 20,00 se trattasi di motoveicolo, con validità luglio 2004-giugno 2005, secondo il nuovo regime delle scadenze fissato dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003.

Resta inteso che per le tipologie sopra descritte il proprietario dovrà essere in regola con le norme sulle emissioni dei gas di scarico (bollino blu). In assenza di tale rispondenza, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in materia, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura intera fissata dall'art. 41 della l.r. n. 10/2003 e nei termini di cui all'art. 40 della medesima legge regionale.

3. Veicolo di interesse storico iscritto nei registri Autoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92)

Il proprietario di tale veicolo, subordinatamente all'iscrizione del veicolo stesso nei citati registri e al regolare rinnovo annuale dell'iscrizione, se dovuto, è esente dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli sulle emissioni dei gas di scarico.

2.10 CODICE FISCALE

La procedura di gestione del Ruolo Regionale e la procedura di riscossione sono fondate sul **codice fiscale** della persona fisica o giuridica individuata come soggetto passivo di imposta e sulla **targa** del veicolo.

La ricevuta di versamento dovrà recare l'indicazione del codice fiscale desunto dal Ruolo Regionale.

In caso di assenza o difformità del dato sul Ruolo Regionale, dovrà essere acquisito sulla ricevuta di pagamento il codice fiscale del proprietario del veicolo alla data di assolvimento dell'obbligo tributario, ovvero, per i sistemi di pagamento che non permettono tale acquisizione l'interessato dovrà segnalare tale difformità agli uffici regionali o alle strutture dell'Automobile Club d'Italia per l'aggiornamento del dato.

2.11 ESENZIONI DISABILI

L'istituto è disciplinato dall'art. 44, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003.

Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica di proprietà **la persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero la persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria in base al PRA del veicolo.**

L'esenzione è estesa anche alle **persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute ed alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero alle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.**

Inoltre l'esenzione è estesa alle **persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero alle persone di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invaldità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido. (In tal caso si prescinde dal possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92).**

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta limitatamente ad un **solo veicolo**. L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.

Pena la decadenza dal diritto (art. 44, comma 7, della l.r. n. 10/2003), *la domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica, contestualmente alla prescritta documentazione sanitaria e all'autocertificazione del possesso dei rimanenti requisiti. L'istanza può essere presentata alla Regione o alle sue strutture periferiche o agli Uffici Provinciali ACI o alle delegazioni ACI presenti sul territorio della regione Lombardia, in calce elencati.*

Nel caso di carenza della documentazione presentata, la Regione richiede all'interessato di integrare la documentazione medesima entro 60 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione. *La documentazione integrativa dovrà, comunque, attestare il possesso dei requisiti entro i 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il veicolo per il quale si chiede l'esenzione.*

Se la domanda è presentata entro la scadenza del citato termine perentorio e l'istruttoria avrà esito favorevole, l'esenzione decorrerà dal periodo di imposta in corso, in caso contrario (e, cioè, domanda presentata fuori termine o possesso dei requisiti oltre il termine medesimo) l'esenzione, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, decorrerà dal periodo di imposta successivo. In tal caso, in mancanza del pagamento della tassa automobilistica per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, l'interessato dovrà regolarizzare la propria posizione tributaria secondo le modalità ed entro il termine indicato dalla Regione Lombardia. Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, la Regione provvederà al recupero del tributo ed all'applicazione delle relative sanzioni e oneri accessori, ai sensi degli articoli citati al successivo paragrafo 2.14.

Le variazioni di natura oggettiva e soggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta, devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni dal loro verificarsi e, pertanto, nell'eventualità di trasferimento dell'esenzione su altro veicolo (nuovo di fabbrica o usato), ferme restando le condizioni precedentemente indicate, l'esenzione viene riconosciuta sul nuovo veicolo a condizione che quello precedentemente esentato sia alienato o demolito entro il mese successivo a quello in cui è stato acquisito il nuovo.

In caso di decesso dell'avente diritto il termine, per la comunicazione, è di 90 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria relativa all'istanza di esenzione, la Regione provvederà a comunicare all'interessato le modalità per il pagamento del solo tributo, **senza sanzioni né interessi**, da effettuarsi entro **sessanta giorni** dal ricevimento della medesima comunicazione di diniego. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto al versamento, la competente struttura tributaria regionale provvederà al recupero del tributo e alla applicazione delle relative sanzioni e oneri accessori ai sensi degli articoli citati al successivo paragrafo 2.14.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Per le tipologie di veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lett. *f-bis*), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nell'art. 42, commi 5 e 6, della l.r. n. 10/2003.

2.12 ESENZIONI ONLUS

L'istituto è normato dall'art. 44, commi 8, 9 e 10, della l.r. n. 10/2003, rispetto ai quali nulla muta relativamente alle procedure in essere alla data del 31 dicembre 2003, fatto salvo quanto previsto dal d.m. Economia e Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

2.13 GESTIONE SOSPENSIONI E GIACENZE RIVENDITORI

I veicoli, appartenenti a soggetti lombardi, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, **esclusivamente**, in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura (legge «Dini»). Pertanto, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2003 (1° gennaio 2004) non sono ammesse sospensioni d'imposta dell'obbligo tributario esistente in capo a veicoli in presenza di procura speciale per la vendita degli stessi rilasciata, a qualsiasi titolo e in qualunque luogo della Repubblica, a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli pur non avente sede legale in Regione Lombardia.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione, se il passaggio avviene ai sensi dell'art. 44, comma 12, della l.r. n. 10/2003.

Restano in vigore gli obblighi relativi alla compilazione, trasmissione degli elenchi e pagamento del contributo ex legge n. 53/83, previo versamento del diritto fisso di € 1,55 per ciascun veicolo posto in sospensione d'imposta, da corrispondere mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente n. 140202, intestato a «Regione Lombardia-Tasse automobilistiche regionali».

Nel caso di veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo d'imposta decorrente dalla data di immatricolazione e, l'eventuale, sospensione d'imposta (per es. veicoli a «chilometri zero») avrà effetti, sempre in regime di minivoltura, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello per il quale sia stato effettuato il regolare versamento della tassa automobilistica regionale. Ovviamente, per i veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli e dalla stessa utilizzati deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale secondo le disposizioni recate dall'art. 41 della citata l.r. n. 10/2003.

2.14 SISTEMA SANZIONATORIO

Per le inadempienze inerenti le tasse automobilistiche regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 85 a 96 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Negli stessi sono individuate la misura della sanzione (artt. 85 e 86), il procedimento di irrogazione della medesima (art. 87) e della sua eventuale rateizzazione (art. 88), le modalità di recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tassa automobilistica (art. 90), le modalità di rateizzazione della tassa (art. 91), la riscossione coattiva (art. 92), gli organi di tutela giurisdizionale (art. 93), la prescrizione dell'azione amministrativa (art. 94), le modalità di notifica degli atti di accertamento (art. 95) e il limite minimo al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate a favore della Regione (art. 96) che viene stabilito in misura inferiore o uguale a € 15,00.

L'art. 86, comma 3, della l.r. n. 10/2003, prevede l'ipotesi di inoltrare al contribuente un questionario informativo fina-

lizzato all'individuazione del soggetto passivo d'imposta e alla corretta determinazione del debito d'imposta, a seguito del quale l'interessato potrà regolarizzare la presunta posizione debitoria, secondo quanto proposto nel medesimo questionario, versando il tributo, se dovuto, e la sanzione, ridotta al 50%, di quella prevista, se l'adesione si perfeziona entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, in assenza di notifica dell'atto di accertamento in materia, l'interessato, decorsi i termini per il ravvedimento operoso, potrà regolarizzare la propria posizione tributaria pagando la tassa automobilistica maggiorata della sanzione del 30% senza interessi moratori, ai sensi dell'art. 90, comma 6, della stessa legge regionale.

2.15 EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA L.R. 10/2003

Le disposizioni contenute nella l.r. n. 10/2003, si applicano, **esclusivamente**, ai rapporti tributari il cui periodo d'imposta abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004 e per gli eventi verificatisi a decorrere dalla medesima data. Per i rapporti già in essere alla medesima data continuano ad applicarsi le regole vigenti al momento del costituirsi del presupposto d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, della legge in questione.

Con apposita circolare si provvederà a definire le modalità di rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà.

2.16 RECAPITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, REPERIMENTO MODULISTICA E INFORMAZIONI

Eventuali moduli e informazioni inerenti la tassa automobilistica possono essere reperiti sul sito della Regione Lombardia al seguente URL:

- <http://www.regione.lombardia.it>
- <http://www.spazio.regione.it>

presso i seguenti uffici di Spazio Regione:

- BERGAMO - via Papa Giovanni XXIII, 106
- BRESCIA - via Dalmazia, 92/94/C
- COMO - via Luigi Einaudi, 1, ang. viale Varese
- CREMONA - via Dante, 136
- LECCO - corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13
- LODI - via Haussmann, 7/11
- MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57
- MILANO - via Taramelli, 20
- MONZA - piazza Cambiaghi, 3
- PAVIA - via Cesare Battisti, 150
- SONDRIO - via Del Gesù, 17
- VARESE - viale Belforte, 22

e al seguente recapito telefonico:

Call Center ACI 199727676, al costo della chiamata da:

Rete Fissa: € 0,05 (scatto alla risposta) più € 0,12 più IVA al minuto dal contatto con l'operatore.

Rete Mobile: la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

(tariffe in vigore ottobre 2003)

eventuali istanze, sempre inerenti la tassa automobilistica regionale, potranno essere presentate presso gli uffici del Protocollo Federato di Regione Lombardia sottoelencati:

- BERGAMO - via Papa Giovanni XXIII, 106 - c/o Sede Territoriale
- BRESCIA - via Dalmazia, 92/94/C - c/o Sede Territoriale
- COMO - via Luigi Einaudi, 1, ang. viale Varese - c/o Sede Territoriale
- CREMONA - via Dante, 136 - c/o Sede Territoriale
- LECCO - corso Promessi Sposi, 132 - c/o Sede Territoriale
- LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13 - c/o Spazio Regione
- LODI - via Haussmann, 7/11 - c/o Sede Territoriale
- MANTOVA - corso Vittorio Emanuele, 57 - c/o Sede Territoriale
- MILANO - via Pirelli, 12 - sportello di protocollo
- MILANO - via Stresa, 24 - sportello di protocollo
- MONZA - piazza Cambiaghi, 3 - c/o Spazio Regione

- PAVIA - via Cesare Battisti, 150 - c/o Sede Territoriale
- SONDRIO - via Del Gesù, 17 - c/o Sede Territoriale
- VARESE - viale Belforte, 22 - c/o Sede Territoriale

presso i seguenti Uffici Provinciali ACI:

- BERGAMO - via Angelo Maj, 16
035/236270
- BRESCIA - via G. Bruni, 7
030/3746347
- COMO - via del Lavoro, 21
031/581203
- CREMONA - c.so XX Settembre, 19
0372/419129
- LECCO - via Amendola, 4
0341/364095
- LODI - viale Milano, 24/A
0371/610740

- MILANO - via Durando, 38
02/37677209
- MANTOVA - via P. Amedeo, 10
0376/321205
- PAVIA - via Ticinello, 28
0382/33417
- SONDRIO - viale Milano, 12
0342/214107
- VARESE - via Tonale, 31
0332/332707

e tutte le Delegazioni dell'Automobile Club d'Italia presenti in Regione Lombardia.

Milano, 13 gennaio 2004

Il dirigente dell'U.O. tributi:
Aurelio Bertozzi

_____ • _____

TABELLA A

TARIFFARIO REGIONALE

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

$$\frac{\text{importo annuale} \times \text{Kw}}{12} \times \text{mesi}$$

ovvero

$$\frac{\text{importo annuale} \times \text{CV}}{12} \times \text{mesi}$$

TARIFFARIO ORDINARIO

CLASSE		TASSA ANNUALE
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose	kw	2,58
	cv	1,90
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) - in aggiunta alla classe precedente -	kw	5,24
	cv	3,86
Autobus	kw	2,94
	cv	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI		
Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per semirimorchi) escluso Autocaravan	kw	0,43
	cv	0,31
Autocaravan	kw	1,00
	cv	0,74
Rimorchi speciali		25,00
Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori		22,00
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)	kw	22,00 + 1,00 (per ogni kw)
	cv	22,00 + 0,74 (per ogni cv)
Quadricicli leggeri alimentati a benzina		50,00
Quadricicli leggeri alimentati a gasolio		50,00 + 1,00 per ogni kw

MOTOCARRI CON CILINDRATA INFERIORE A 500 CC

Cilindrata: Da	Cilindrata: A	Tassa annuale
51	125	20,00

Portata Kg: Da	Portata Kg: A	Tassa annuale
1	400	21,73
401	800	30,43
801	1000	39,12
1001	1500	52,16
1501	2000	73,89

NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

Portata Kg: Da	Portata Kg: A	Tassa annuale
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58

MOTOCARRI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC

Portata Kg: Da	Portata Kg: A	Tassa annuale
1	400	22,82

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

Portata Kg: Da	Portata Kg: A	Tassa annuale
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58
2001	2500	100,40
2501	3000	123,22

Portata Kg: Da	Portata Kg: A	Tassa annuale
3001	3500	146,04
3501	4000	168,86
4001	4500	191,68
4501	5000	214,50
5001	6000	237,32
6001	7000	264,70
7001	8000	292,08

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Classe	2 assi		3 assi		4 assi		tassa annuale	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
							euro	euro
1	12	15	15	19			239,64	299,55
2			19	21	23	25	266,49	333,63
3			21	23	25	27	294,90	368,23
4	15						331,05	414,20
5			23				377,53	471,53
6					27	29	423,49	528,85
7					29		539,18	673,98

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI

Classe	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		tassa annuale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
											euro	euro
1	12		23	29							175,60	307,29
2			29	31					36	40	225,18	336,21
3			31	33			36	38			335,18	465,33
4					36	38			40		370,30	535,05
5							38	40			454,48	628,01
6			33		38						514,91	706,51
7							40				628,01	929,62

TASSA AGGIUNTIVA: GANCIO DI TRAINO

Tariffa	Tipo veicolo	Tassa annuale
		euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	585,00
3	Per trattori stradali:	a 2 assi
		a 3 assi
		585,00
		825,00

TARGHE PROVA

	Tassa annuale
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

Numero Posti: Da	Numero Posti: A	Tassa annuale
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

Numero Posti: Da	Numero Posti: A	Tassa annuale
1	15	114,10

(BUR20040185)

(2.3.2)

Com.r. 13 gennaio 2004 - n. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, legge regionale 28 aprile 1997, n. 13. Modalità di presentazione della dichiarazione annuale dei conferimenti effettuati nell'anno d'imposta 2003

Ai gestori di discariche e di impianti di incenerimento operanti sul territorio della Regione Lombardia

Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Lombardia

Ai Comuni della Regione Lombardia

Loro sedi

La legge regionale 28 aprile 1997, n. 13, ha regolamentato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati, ai fini della classificazione per l'attribuzione delle corrispondenti aliquote, dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come sostituito dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il tributo è dovuto dai gestori di discariche, anche in conto proprio, e dai titolari degli impianti di incenerimento senza recupero di energia, per tutte le tipologie di rifiuti indicate all'art. 3, comma 29, della legge n. 549/95.

Per l'anno d'imposta 2003 il tributo è dovuto secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della l.r. 28 aprile 1997, n. 13, secondo le aliquote determinate nello stesso articolo e convertite in Euro, ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le indicazioni esplicitate alla successiva lett. c) in riferimento all'unità di misura espressa in tonnellate.

Ai sensi dell'art. 6 della richiamata legge regionale n. 13/97, il gestore dell'impianto di smaltimento - discarica o inceneritore - è tenuto, entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre (31 gennaio 2004), a produrre alla regione, nel cui territorio è ubicato l'impianto, la dichiarazione annuale relativa alle operazioni di smaltimento effettuate nell'anno cui si riferisce. Per l'anno d'imposta 2003, la dichiarazione deve essere presentata mediante l'allegato modulo (Mod. Discariche/Euro), in duplice copia, **entro il 31 gennaio 2004**, e dovrà contenere i seguenti dati:

a) Ragione Sociale, Sede Legale e Amministrativa, Codice Fiscale e/o Partita IVA della ditta nonché le generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione e tipologia della discarica o dell'impianto di incenerimento e gli estremi della relativa autorizzazione;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. n. 13/97, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento:

- **gruppo a): rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (lire 2/Kg - € 1,03/tonnellata)**

- **gruppo b): altri rifiuti speciali (lire 12/Kg - € 6,19/tonnellata) - fanghi anche palabili e scarti e sovralli provenienti da trattamento in impianti a tecnologia complessa (lire 2,4/Kg - € 1,23/tonnellata)**

- **gruppo c): r.s.u. smaltiti tal quali (lire 30/Kg - € 15,49/tonnellata) - restanti tipi di rifiuti (lire 20/Kg - € 10,32/tonnellata) - scarti e sovralli provenienti da trattamento in impianti a tecnologia complessa (lire 4/Kg - € 2,06/tonnellata)**

d) liquidazione del conseguente debito d'imposta;

e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati;

f) **per gli scarti e sovralli bisognerà allegare le dichiarazioni di cui alla d.g.r. 21 aprile 1998, n. 35664, come modificata e integrata dalla d.g.r. 22 maggio 1998, n. 36304, pena la decadenza dal beneficio di riduzione dell'aliquota.**

A decorrere dal 2° trimestre dell'anno 2003, limitatamente ai rifiuti provenienti da raccolta differenziata o da selezione post-raccolta, si vuole segnalare che per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota ridotta € **10,32/tonnellata (lire 20/Kg)** i soggetti interessati dovranno assicurare una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali minime stabilite dall'art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

La dichiarazione dovrà essere presentata alla competente struttura tributaria di Regione Lombardia - Direzione Risorse e Bilancio - Unità Organizzativa Tributi, via Pola, 14 - 20124 Milano. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

A cura della struttura tributaria regionale, una delle predet-

te copie è trasmessa all'ufficio competente della Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione del legale rappresentante o difforme dallo schema allegato o priva dei dati sopra prescritti, è da considerarsi nulla e, quindi, sanzionabile in quanto omessa se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non provveda alla sua regolarizzazione.

I soggetti obbligati, mediante utilizzo di fogli aggiuntivi, potranno annotare o integrare l'allegato modulo di dichiarazione di quelle indicazioni che gli stessi riterranno opportuno segnalare ai fini di un corretto assolvimento dei propri obblighi tributari.

Relativamente alle innovazioni introdotte dagli articoli da 50 a 58 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 14 in materia, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per eventuali informazioni rivolgersi:

Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario:

Oreste Crispo, tel. 026765-8148

Gaetano Fortino, tel. 026765-8117

fax 026765-8104.

Milano, 13 gennaio 2004

Il dirigente l'U.O. tributi:
Aurelio Bertozzi



Regione Lombardia
 Direzione Generale Risorse e Bilancio
 Unità Organizzativa Tributi
 Via Pola, 14
 20124 MILANO

Mod. DISCARICHE/EURO

Tributo speciale sulle discariche
ex art. 3, commi da 24 a 40, legge n. 549/95 - legge regionale 28 aprile 1997, n. 13

Ditta dichiarante:	Cod. fisc./P.IVA:
Sede legale in:	Via: Tel:
Legale Rappresentante:	in qualità di:

Impianto di:	Prov. di:	Tipologia:
Indirizzo:		
Autorizzazione N.:	del:	Valida fino al:
Rilasciata da:		
Ufficio Amm.vo presso cui sono conservate le scritture contabili relative alla presente dichiarazione:		

DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFERIMENTO - ANNO: 2003

Tr im	Tipologia rifiuti	Conferimento normale	Incenerimento	Scarti e sovvalli*	Fanghi, anche palabili	Totale tipologia	Totale trimestre
1°	Gruppo a)	t	t			€	
	Gruppo b)	t	t	t	t	€	
	Gruppo c) Euro 10,32/t	t		t		€	
	Gruppo c) Euro 15,49/t	t	t			€	
2°	Gruppo a)	t	t			€	
	Gruppo b)	t	t	t	t	€	
	Gruppo c) Euro 10,32/t	t		t		€	
	Gruppo c) Euro 15,49/t	t	t			€	
3°	Gruppo a)	t	t			€	
	Gruppo b)	t	t	t	t	€	
	Gruppo c) Euro 10,32/t	t		t		€	
	Gruppo c) Euro 15,49/t	t	t			€	
4°	Gruppo a)	t	t			€	
	Gruppo b)	t	t	t	t	€	
	Gruppo c) Euro 10,32/t	t		t		€	
	Gruppo c) Euro 15,49/t	t	t			€	

Versamenti relativi ai trimestri

Trimestre	Data del versamento	Importo versato
1°		
2°		
3°		
4°		

Timbro protocollo Regione LOMBARDIA

I dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell'anno cui si riferisce.

* **Alla presente devono essere allegate copie delle dichiarazioni D.G.R. 21 aprile 1998, n. 35664, come modificata e integrata dalla D.G.R. 22 maggio 1998, n. 36304.**

(Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta)

Data

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040186)

Com.r. 9 gennaio 2004 - n. 06

(3.3.0)

Bandi finanziamento FSE Misura D3

In relazione all'oggetto si chiede la pubblicazione dei bandi allegati e relativa modulistica.

Trattandosi di bandi inerenti il finanziamento FSE Misura D3, che viene gestito attraverso il meccanismo della Sovvenzione Globale da un Ente Intermediario individuato nell'operatore CCIAA di Milano con d.d.g. n. 9606 dell'11 giugno 2003 - Progetto Saturno, si ritiene sia di fondamentale importanza la pubblicazione sul Bollettino Regionale, ai fini della diffusione territoriale della informazione in essi contenuta.

Milano, 8 gennaio 2004

Il direttore generale
Formazione Istruzione e Lavoro:
Renzo Ruffini

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità
lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 1

Diffusione della cultura d'impresa

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA»

INDICE

1. Premessa
 - a) Il progetto Saturno
 - b) Riferimenti normativi
 - c) L'Azione 1 «Diffusione della cultura d'impresa»
2. Obiettivi del bando
3. Operatori ammissibili
4. Attività ammissibili
5. Termine delle attività
6. Caratteristiche dei voucher
7. Massimali per gli operatori
8. Data di scadenza del bando
9. Modalità di presentazione della domanda
10. Criteri di valutazione
11. Ammissibilità delle domande
12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori
13. Modalità di rimborso dei voucher
14. Iter procedurale
15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
16. Disposizioni finali
17. Informazioni

1. Premessa

a) Il progetto «Saturno»

Il progetto «Saturno» di gestione della Sovvenzione Globale per la Misura D3 del P.O.R. ob.3 della Regione Lombardia, rappresenta un nuovo strumento di intervento attivato dalla Regione Lombardia e gestito, in qualità di Organismo Intermediario (di seguito indicato come O.I.), da una Associazione Temporanea di Scopo composta dal sistema delle 11 Camere di Commercio I.A.A. Lombarde e da Unioncamere Lombardia, con la finalità di attuare iniziative volte allo sviluppo dell'imprenditorialità.

Il progetto «Saturno», attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico e privato ha l'obiettivo di diffondere l'imprenditorialità, consolidare e sviluppare la cultura d'impresa sul territorio lombardo e favorire la crescita di nuove opportunità di lavoro, nonché ridurre le cause di inoccupabilità - come previsto dalla Misura D3.

Particolare attenzione è posta alle pari opportunità e allo sviluppo di cultura imprenditoriale fra le donne, al fine di garantire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile come concreta opportunità di lavoro.

Attraverso l'emissione di bandi per la realizzazione delle diverse azioni previste dal progetto, il progetto «Saturno» mette a disposizione risorse e servizi destinati ai diversi protagonisti del mondo dell'imprenditoria lombarda.

b) Riferimenti normativi

Il progetto è stato approvato con d.d.g. 9606 dell'11 giugno 2002 della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro

della Regione Lombardia, in attuazione del bando approvato con d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 «Selezione dell'Organismo Intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego previste dalla misura D3 del P.O.R. obiettivo 3 della Regione Lombardia».

Per quanto concerne le direttive e i riferimenti normativi, si rimanda a:

- Atto di indirizzo per l'attuazione delle azioni previste nel programma triennale della formazione 2002-2005, anno formativo 2002-2003 - Direttiva 8 Contributi ed Incentivi - d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002;

- l.r. 1/99;

- l.r. 1/2000

- l.r. 18/2000

- Reg. CE 1681/1994

- Reg. CE 1260/1999

- Reg. CE 1784/1999

- Reg. CE 1159/2000

- Reg. CE 1145/2003

- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)

- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia Dec. CE 2070/2000

- Complemento di programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793)

- D.d.g. della Regione Lombardia 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni («Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa»)

c) L'azione 1 - Diffusione della cultura d'impresa

Il bando seguente fa riferimento all'azione 1 «Diffusione della cultura d'impresa» che ha come obiettivo specifico l'erogazione di una qualificata iniziativa di carattere informativo/consulenziale, finalizzata al raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

- diffondere i principi e le logiche della cultura imprenditoriale;

- stimolare processi decisionali a favore del lavoro autonomo/d'impresa;

- facilitare lo sviluppo razionale di un percorso di pianificazione d'impresa;

- favorire il diffondersi della conoscenza relativa alle attività/servizi di supporto all'imprenditorialità.

L'attività realizzata nell'ambito dell'Azione 1 dovrà essere funzionale e coerente con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Regione Lombardia ed, in particolare, con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali definiti nel Reg. 1784/99, con specifico riferimento allo Sviluppo Locale e alle Pari Opportunità.

Al finanziamento dell'Azione 1 sono assegnati complessivamente € 1.000.000, a valere sulla misura D3 del P.O.R. Ob.3 FSE della Regione Lombardia.

Il finanziamento è così ripartito: 45% a carico del Fondo Sociale Europeo, 44% a carico del Fondo di rotazione o di altri Fondi nazionali, 11% a carico del bilancio regionale.

L'importo andrà a coprire la tipologia: attività individuali.

2. Obiettivi del bando

Obiettivo del presente bando è la selezione di soggetti - che dimostrino adeguate competenze ed esperienze nell'erogazione di servizi di orientamento alla cultura d'impresa - per la costituzione di un elenco di operatori qualificati.

Gli operatori presenti nel suddetto elenco potranno erogare l'attività ammissibile esclusivamente ai destinatari finali (1) che risultino in possesso di appositi voucher specialistici (2) rilasciati dall'O.I.; gli operatori saranno scelti liberamente e direttamente dai destinatari finali in funzione delle loro specifiche esigenze.

(1) Uomini e donne nelle seguenti condizioni di attività: occupati anche in lavori atipici; giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati; studenti, che risultino residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

(2) Voucher specialistici: titoli che consentono ai destinatari finali di fruire gratuitamente di servizi di orientamento presso un operatore qualificato.

3. Operatori ammissibili

L'attività ammissibile di seguito descritta potrà essere proposta e realizzata dalle seguenti tipologie di operatori senza fine di lucro:

- comuni e altri enti locali
- centri di formazione professionale pubblici
- centri di eccellenza e incubatori di impresa
- associazioni di categoria
- altri soggetti senza fini di lucro che abbiano tra i fini istituzionali indicati nello statuto l'orientamento o le politiche del lavoro.

Gli operatori dovranno inoltre risultare, al momento di presentazione della candidatura, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- avere sede operativa in Lombardia;
- avere data di costituzione precedente alla pubblicazione del presente bando;
- essere titolare di sede/i accreditata/e da parte della Regione Lombardia per la sezione Orientamento, per le macrotipologie D «Servizi orientativi di base» e F «Servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro», ai sensi del d.g.r. della Regione Lombardia n. 13083 del 23 maggio 2003;
- avere una comprovata e specifica esperienza (almeno 2 anni) nell'erogazione di attività consulenziali a supporto della creazione d'impresa;
- avere la disponibilità di uno staff di esperti di orientamento alla creazione di impresa, di comprovata professionalità e qualificata esperienza;
- avere la disponibilità di sede/i conforme/i alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e la disponibilità di locali idonei dotati dell'attrezzatura adeguata.

4. Attività ammissibili

L'attività che gli operatori selezionati potranno realizzare nei confronti dei destinatari finali in possesso di specifici voucher è:

- *Colloqui di accompagnamento alla pianificazione d'impresa*: incontri individuali, della durata di 4 ore ciascuno (da svolgersi in più incontri) finalizzati a informare i partecipanti sulle modalità di costruzione di un personale progetto di lavoro autonomo/imprenditoriale, verificandone la fattibilità di massima.

5. Termine delle attività

Le attività dovranno essere concluse entro il 30 aprile 2005.

6. Caratteristiche dei voucher

Ciascun voucher da diritto al destinatario finale di usufruire di 1 ora di attività ammissibile (Colloqui di accompagnamento alla pianificazione d'impresa).

Ciascun voucher non è frazionabile.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali solo a seguito di opportuna verifica dei requisiti da parte dell'O.I.: sono nominativi, non trasferibili e con indicazione circa la data di scadenza; sono utilizzabili esclusivamente presso gli operatori ammessi nel suddetto elenco.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali sotto forma di un carnet di n. 4 voucher orari utilizzabili per l'attività ammissibile.

7. Massimali per gli operatori

Nell'erogazione delle attività ammissibili richieste dai destinatari finali, gli operatori dovranno rispettare i parametri sotto indicati:

- Costo orario: € 75,00.
- N. di ore per destinatario finale: 4.

Ciascun Ente, a seguito dell'ammissione all'apposito elenco di operatori qualificati, potrà realizzare la prevista attività ammissibile di cui al precedente punto 4, entro la scadenza di seguito riportata. Il massimale per ciascun operatore è fissato, pertanto, in un numero massimo di 532 voucher orari (ovvero, 133 carnet di n. 4 voucher orari), per un totale complessivo di € 39.900.

Importi superiori a tale indicazione non saranno in nessun caso riconosciuti e rimborsati dall'O.I.

8. Data di scadenza del bando

Le candidature dovranno pervenire presso la sede dell'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Milano entro

le ore 15.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì: il termine è anticipato alle ore 12.00
- giorni pre-festivi e/o festivi: il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di spedizione postale farà fede la data di arrivo.

9. Modalità di presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda di candidatura e della relativa modulistica dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on-line appositamente predisposto su Internet all'indirizzo: www.saturno.lombardia.it

I richiedenti dovranno presentare, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

- a. una domanda di candidatura, comprensiva di formulario, compilata ed inviata esclusivamente on-line;
- b. la sezione «Domanda» del formulario compilata on-line, stampata, firmata dal Legale Rappresentante ed in regola con le vigenti normative sul bollo;
- c. i seguenti allegati cartacei, con indicazione numerica progressiva:

- 1) Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda
- 2) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente
- 3) Documentazione attestante la nomina del Legale Rappresentante o procura del potere di firma
- 4) Copia certificazione UNI EN ISO 9001:2000 EA: 37
- 5) Dichiarazione del numero ID della/e sede/i accreditata/e (da parte della Regione Lombardia per la sezione Orientamento, per le macrotipologie D «Servizi orientativi di base» e F «Servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro», ai sensi del d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003)
- 6) Curricula Vitae delle risorse umane che svolgeranno l'attività ammissibile prevista

La documentazione di candidatura (di cui ai precedenti punti b. e c.) dovrà pervenire entro i termini indicati, in forma cartacea, in busta chiusa indicante chiaramente la seguente dicitura:

*CCIAA di Milano - ufficio Protocollo
via San Vittore al Teatro, 14
20123 Milano*

Progetto Saturno - Azione 1 «Diffusione della cultura d'impresa»

«Bando con la costituzione di un elenco di operatori per l'erogazione di attività di diffusione della cultura d'impresa»

10. Criteri di valutazione

La graduatoria delle candidature avverrà mediante l'applicazione di criteri di valutazione riferiti, come descritti di seguito, a:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

	CRITERIO	PUNTI
Qualificazione dell'ente proponente	- Rappresentatività/incisività dell'ente proponente e conoscenza del territorio	0-25
	- Esperienza dell'ente proponente nell'ambito di interventi di orientamento all'imprenditorialità	0-40
	- Struttura organizzativa e logistica	0-10
	- Conoscenze ed esperienze delle risorse umane	0-15
	- Strumenti di monitoraggio, modalità di valutazione e restituzione dei risultati all'O.I.	0-10
TOTALE COMPLESSIVO		100

La valutazione è operata da un Nucleo di Valutazione composto da risorse dell'Organismo Intermediario e soggetti esterni esperti della materia.

Il Nucleo di Valutazione provvederà collegialmente all'impostazione del processo di valutazione ed alla validazione della graduatoria e dell'elenco degli operatori.

Al termine dell'istruttoria la candidatura presentata potrà risultare:

- *Amnesso*, se la candidatura ha superato l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione;

- *Non amnesso*, se la candidatura non ha superato l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione.

La soglia minima per l'ammissibilità è di 70 punti.

L'inserimento nell'elenco degli operatori ammessi non costituisce impegno per l'Organismo Intermediario all'assegnazione di risorse, che avverrà a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi dopo la verifica della documentazione presentata.

11. Ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili e pertanto verranno respinte le candidature:

- pervenute fuori dai termini stabiliti ed indicati nel presente bando

- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda di candidatura prodotto dalla procedura informatizzata di presentazione sul sito Internet www.saturno.lombardia.it

- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta in formato cartaceo

- presentate da soggetti diversi da quelli definiti in «Operatori ammissibili»

- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte

- recanti correzioni o cancellazioni sul formulario e/o sulla documentazione ad esso allegata

- presentate da soggetti che si trovino in una o più condizioni di cui all'art. 11 del Dlgs 358/92

Inoltre, non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno respinte le candidature:

- le cui specifiche sezioni del formulario risultino prive di dati essenziali per la valutazione

- in contrasto con specifiche normative di settore

- il cui punteggio totale non superi la soglia minima di ammissibilità fissata.

12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori

L'Atto di Adesione dovrà essere sottoscritto entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria degli operatori ammessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Solo a seguito di tale sottoscrizione, l'ente verrà inserito all'interno dell'apposito elenco di operatori presso i quali i destinatari finali potranno fruire dei voucher richiesti e ottenuti.

Nell'ambito di tale documento saranno precisati gli obblighi dell'operatore relativi ai termini e alle modalità di erogazione e alle responsabilità dei soggetti.

In tale Atto di Adesione verranno, altresì, regolate le modalità di trasmissione da parte dell'operatore dei dati necessari all'O.I. per il monitoraggio quantitativo e qualitativo dell'attività, incluse le modalità tecniche e i tempi di rimborso.

13. Modalità di rimborso dei voucher

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno del sopra citato Atto di Adesione.

14. Iter procedurale

L'operatore compila e presenta esclusivamente on-line la modulistica, presenta agli Uffici Protocollo della Camera di Commercio di Milano la sola domanda di candidatura corredata dalla documentazione cartacea richiesta, entro i termini e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente bando.

L'O.I. valuta, di concerto con il Nucleo di Valutazione, l'ammissibilità ed il punteggio delle singole domande di candidatura generando la graduatoria degli operatori ammessi e non ammessi.

L'O.I. approva la graduatoria, pubblica i risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunica agli operatori l'esito dell'Istruttoria.

I soggetti operatori ammessi trasmettono all'Organismo Intermediario l'Atto di Adesione entro 15 gg dalla comunicazione di ammissibilità.

L'O.I. provvede a rendere pubblico sul sito Internet www.saturno.lombardia.it l'elenco degli operatori qualificati presso i quali i soggetti destinatari dei servizi possono usufruire dei servizi a voucher specialistici.

L'operatore ammesso procede all'erogazione del servizio nei confronti del destinatario finale in possesso di apposito voucher, rilasciato preventivamente dall'O.I.

L'operatore ammesso è tenuto alla registrazione dei dati relativi al destinatario finale ed al voucher in suo possesso sull'apposito strumento di monitoraggio realizzato sul sito www.saturno.lombardia.it

I soggetti operatori ammessi procedono alla conclusione delle attività entro il 30 aprile 2005.

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno del sopra citato Atto di Adesione.

L'operatore ammesso è tenuto altresì alla registrazione dei dati relativi alla/e richiesta/e di rimborso sul sito www.saturno.lombardia.it.

15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione e/o l'integrazione inviando richiesta scritta all'O.I.

16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nell'Atto di Adesione, nonché alle normative comunitarie, nazionali, regionali vigenti.

L'O.I. si riserva, qualora necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

17. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi, previo appuntamento, agli sportelli Punto Nuova Impresa, presso le Camere di Commercio di:

Bergamo

via Zilioli, 2
tel. 035/3888015
fax 035/247169
e-mail: pni@bg.camcom.it

Brescia

via Orzinuovi, 3
tel. 030/3514319
fax 030/3514364
e-mail: pni@probrixia.camcom.it

Como

via Parini, 16
tel. 031/256379
fax 031/256517
e-mail: pni@co.camcom.it

Cremona

piazza Stradivari, 5
tel. 0372/490278
fax 0372/21396
e-mail: pni@cr.camcom.it

Lecco

c.so Martiri, 73
tel. 0341/292216
fax 0341/292255

e-mail: pni@lc.camcom.it

Lodi

via Haussmann, 15
tel. 0371/4505234
fax 0371/431604
e-mail: sportello.informativo@lo.camcom.it

Mantova

l.go Pradella, 1
tel. 0376/356043
fax 0376/224430
e-mail: ligabue@promoimpresaonline.it

Milano

via Mercanti, 8
tel. 02/8515.5342
fax 02/8515.5335
e-mail: formaper.pni@mi.camcom.it

Pavia

c.so Strada Nuova, 47/d
tel. 0382/393235
fax 0382/393271
e-mail: paviaform@pv.camcom.it

Sondrio

via Piazzini, 23
tel. 0342/527203
fax 0342/512866
e-mail: pni@so.camcom.it

Varese

piazza Monte Grappa, 5
tel. 0332/295361
fax 0332/286038
e-mail: pni@va.camcom.it

Su appuntamento è, inoltre, possibile rivolgersi agli sportelli decentrati di:

Legnano

via Podgora, 2
tel. 0331/428945
fax 0331/428946
e-mail: formaper.pni.lg@mi.camcom.it

Magenta

via Pusterla, 3
tel. 02/9722336
fax 02/97291143
e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Mazzo di Rho

Galleria Gandhi, 19
tel. 02/9346339
fax 02/9346338
e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Monza

piazza Cambiaghi, 9
tel. 039/2807445
fax 039/2807449
e-mail: formaper.pni.mz@mi.camcom.it

Regione Lombardia

Dir. Generale Formazione, Istruzione e Lavoro
Servizio Politiche Per l'Occupazione
via Cardano, 10 - Milano
tel. 02/6765.2299
fax 02/6765.2088
e-mail: formaper.pni.rl@mi.camcom.it

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 1

Diffusione della cultura d'impresa

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA»

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA

I campi contrassegnati da () sono obbligatori*

Oggetto – Campo compilato automaticamente dal sistema
Domanda di candidatura n.

Rappr.nte legale dell'ente operatore – campo compilato automaticamente dal sistema

Nome e cognome

Codice fiscale – Campo compilato automaticamente dal sistema

Codice fiscale

Data di nascita – Campo compilato automaticamente dal sistema

Data di nascita

Luogo di nascita – Campo compilato automaticamente dal sistema

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza – Campo compilato automaticamente dal sistema

Indirizzo

ID operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Numero

Operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema
Nome operatore

Anno costituzione – Campo compilato automaticamente dal sistema

Anno

Costo massimo totale del progetto – Campo compilato automaticamente dal sistema

€ 39.900

Quota pubblica massima – Campo compilato automaticamente dal sistema

€ 39.900

Quota privata – Campo compilato automaticamente dal sistema

0

Tipologia dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Pubblico

Privato

Finalità dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Senza fini di lucro

Finalità di orientamento/politiche del lavoro* – indicare che l'Operatore ha tra i fini statutari l'orientamento o le politiche del lavoro

Sì

Disponibilità di staff di formatori/consulenti* – indicare che l'Operatore ha la disponibilità di uno staff di comprovata professionalità e qualificata esperienza. Allegare copia cartacea dei Curricula Vitae delle risorse che si intendono impiegare

Sì

Disponibilità sedi* – indicare che l'Operatore ha la disponibilità di sede/i conforme/i alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e la disponibilità di locali idonei, dotati dell'attrezzatura adeguata.

Sì

Impegno dell'operatore a completare il progetto entro i termini previsti*

Sì

Altri finanziamenti pubblici* – per la realizzazione delle attività ammissibili sono stati richiesti altri finanziamenti?

- Sì
 No

Allegati alla domanda cartacea* – indicare gli allegati alla domanda cartacea richiesti dall'O.I.

Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda

Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente

Documentazione attestante la nomina del Legale Rappresentante o procura del potere di firma

Copia certificazione UNI EN ISO 9001:2000 EA: 37

Dichiarazione del numero di ID della/e sede/i accreditata/i da parte della Regione Lombardia per la sezione Orientamento, per le macrotipologie D «Servizi orientativi di base» e F «Servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro», ai sensi del d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003

Curricula Vitae delle risorse umane che si intendono dedicare all'attività

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, che in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente domanda, attesta, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di quanto previsto dal d.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di candidatura, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nel formulario inoltrato per via telematica.

Invio elettronico del progetto*

Attenzione questo campo va compilato solo al momento della stampa finale della domanda di candidatura (prima della sua presentazione su carta). Una volta risposto che si desidera inviare elettronicamente la modulistica compilata, i dati in essa inseriti **non potranno più essere modificati** dall'Operatore.

Si consiglia di fare – prima di tale invio elettronico definitivo – la stampa provvisoria sia del formulario sia della domanda di candidatura e solo dopo aver controllato attentamente i dati in essi contenuti procedere all'invio elettronico del progetto e, quindi alla consegna della domanda cartacea).

Il progetto è ancora in bozza, pertanto non desidero ancora inviare la modulistica

Il progetto è completo e desidero inviarlo elettronicamente all'O.I.. Sono consapevole che i dati in esso contenuti sono da considerare da questo momento immutabili e costituiscono parte integrante della presente domanda di candidatura.

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 1

Diffusione della cultura d'impresa

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA»

FORMULARIO

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Registrazione		
ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
ID Progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Obiettivo, asse, misura, sottomisura/linea di finanziamento	«Ob.3 – D3»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Anno di bando	«2004»	
Macro Tipologia di Azione	«Azioni rivolte alle persone»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Azione	Orientamento, consulenza, informazione Azione 1 «Diffusione della cultura d'impresa»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Progetto	«Voucher specialistici»	Campo attribuito automaticamente dal sistema

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Provincia della sede operativa dell'operatore	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese 	
Tipologia del soggetto attuatore	«Ente singolo»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Dati del responsabile di progetto		
Nome e cognome		
Posizione/funzione		
Telefono		
Fax		
e-mail		
Sezione: Qualificazione del soggetto operatore		
Descrizione delle esperienze pregresse (descrivere le precedenti esperienze di orientamento realizzate negli ultimi due anni, nel settore della cultura d'impresa, indicando il n. di progetti e, per i principali: titolo, anno, durata, destinatari finali, ente committente e suoi riferimenti, obiettivi, modalità e strumenti, risultati quali-quantitativi, n. progetti realizzati con finanziamenti pubblici)		
Conoscenza del territorio e delle specifiche esigenze (dimostrare che l'ente è rappresentativo e radicato sul territorio dove intende realizzare l'attività; indicare interventi pregressi che dimostrino la conoscenza delle esigenze e delle peculiarità dello stesso territorio, per quanto concerne l'autoimpiego e lo sviluppo della cultura imprenditoriale)		
N. anni di esperienza nel campo dell'orientamento imprenditoriale (si ricorda che la partecipazione al bando prevede che l'ente abbia una comprovata esperienza di minimo 2 anni nello specifico campo indicato)		Campo numerico
Sezione: Struttura organizzativa e staff di esperti		
Descrizione del team che si intende impiegare (descrivere sinteticamente – max. 4000 battute – il team di professionisti interni ed esterni che si dedicheranno all'attività prevista. Si ricorda che i Curricula Vitae di tali risorse dovranno essere allegati alla domanda cartacea)		
Descrizione della struttura organizzativa e logistica a supporto delle attività previste (descrivere sinteticamente – max. 4000 battute – la struttura che si intende dedicare alla realizzazione delle attività)		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Monitoraggio e valutazione		
Strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> - Questionario di gradimento dell'attività svolta, compilato dal destinatario dell'azione - Questionario di valutazione dei risultati raggiunti, compilato dal destinatario dell'azione - Report sulle attività svolte compilato dall'ente - Altro (specificare) 	
Monitoraggio e valutazione <i>(Se precedentemente indicati, descrivere sinteticamente - max 4000 battute - le modalità di utilizzo, le finalità degli strumenti di monitoraggio e valutazione nonché le modalità di restituzione dei risultati all'O.I.)</i>		
Note		
Sezione: Massimali per gli operatori (dati procedurali)		
n. massimo voucher	532	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Costo orario	€ 75	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Importo massimo complessivo	€ 39.900	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota pubblica massima	€ 39.900	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota privata	«0»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Priorità		
Priorità	«Sviluppo locale» «Pari Opportunità»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Delega di firma		
Soggetto firmatario		
Codice fiscale		
Luogo di nascita		
Indirizzo di residenza		
Sezione: Sede/i delle attività individuali		
Nome		
Indirizzo		
ID sede accreditata		

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

Scheda di registrazione - Profilo dell'operatore**Azione 1**

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Dati identificativi		
ID Utente		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Denominazione (*) (max 240 car.)		
Pubblico/Privato (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblico/Privato • Pubblico • Privato 	
Natura Giuridica (*)	<ul style="list-style-type: none"> • comuni e altri enti locali • centri di formazione professionale pubblici • centri di eccellenza e incubatori di impresa • associazioni di categoria • altri soggetti senza fini di lucro che abbiano tra i fini istituzionali indicati nello statuto l'orientamento o le politiche del lavoro 	

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Numero Codice ISTAT ATECO		
Anno di Costituzione		
Partita IVA (*)		
Codice Fiscale (*)		
N. Iscrizione CCIAA (ovvero REA)		
Anno di Iscrizione CCIAA		
Provincia CCIAA	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese • Regione 	
N. Registro Imprese		
Sezione: Dati generali		
Dimensioni dell'ente/impresa	<ul style="list-style-type: none"> • Grande impresa • Media impresa • Piccola impresa • Micro impresa 	
N. Addetti Personale Interno		
N. Addetti Personale Esterno		
Fatturato (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Patrimonio Netto (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Anno di Bilancio		
Costo Personale (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Finalità di Orientamento/Politiche del lavoro	<input type="checkbox"/> Sì	
Finalità Formative (Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari la formazione professionale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tipologia Formazione	<input type="checkbox"/> Ente di Formazione <input type="checkbox"/> C.F.P. Pubblico <input type="checkbox"/> Altro	
Finalità di Lucro	<input type="checkbox"/> Senza fini di lucro	
Finalità di servizi alle imprese (Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari i servizi alle imprese)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Attività dell'operatore (Descrivere sinteticamente le principali attività dell'operatore - Max 4000 car.)		
Sezione: Dati del legale rappresentante		
Nominativo (*)		
Codice Fiscale (*)		
Data di Nascita (*) (gg/mm/aaaa)		
Luogo di Nascita (*)		
Residenza (*) (Indirizzo completo: via, cap comune, provincia)		
Indirizzo e-mail		
Telefono		
Fax		
Sezione: Dati bancari		
Nome Banca		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Agenzia		
Indirizzo Agenzia		
Comune Agenzia		
CAP		
Provincia		
Intestazione c/c		
Tipologia c/c	<input type="checkbox"/> Conto Corrente Bancario <input type="checkbox"/> Conto Corrente Postale	
Numero c/c		
ABI		
CAB		
Sezione: Sedi		
ID Sede		
Tipo Sede (*)	<input type="checkbox"/> Sede legale <input type="checkbox"/> Recapito postale (se diverso dalla sede legale) <input type="checkbox"/> Sede operativa <input type="checkbox"/> Sede di corso <input type="checkbox"/> Altra sede <input type="checkbox"/> Recapito postale <input type="checkbox"/> Sede coordinata <input type="checkbox"/> Sede occasionale <input type="checkbox"/> Sede staccata <input type="checkbox"/> Sede temporanea	
Denominazione (*)		
Indirizzo (*)		
Comune (*)		
CAP (*)		
Provincia (*)		
Telefono principale (*)		
Telefono secondario		
Fax		
Indirizzo e-mail		
Indirizzo Web		
Sezione: Dati di accesso a Saturnoweb		
Username (*) (max 10 car.)		
Password (*) (max 10 car.)		
Indirizzo e-mail (*)		

Con la presente registrazione, si potrà accedere a servizi ad alto contenuto innovativo, che in particolare consistono nella possibilità di compilare e trasmettere direttamente on line le domande di finanziamento e la modulistica relativa al presente Bando.

I dati personali sono trattati al fine di fornire i servizi di presentazione on line delle domande di finanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali». La informiamo che i dati da Lei forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di riservatezza.

Letta l'informativa di cui sopra:

- do il consenso
 nego il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa.

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 1

Diffusione della cultura d'impresa

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLE NUOVE IMPRESE»

INDICE

1. Premessa

- a) Il progetto Saturno
- b) Riferimenti normativi
- c) L'Azione 3 – Supporto all'avvio di nuove imprese
2. Obiettivi del bando
3. Operatori ammissibili
4. Attività ammissibili
5. Termine delle attività
6. Caratteristiche dei voucher
7. Massimali per gli operatori
8. Data di scadenza del bando
9. Modalità di presentazione delle domande
10. Criteri di valutazione
11. Ammissibilità della domanda
12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori
13. Modalità di rimborso dei voucher
14. Iter procedurale
15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
16. Disposizioni finali
17. Informazioni

1. Premessa

a) Il progetto «Saturno»

Il Progetto «Saturno» di gestione della Sovvenzione Globale per la Misura D3 del P.O.R. ob.3 della Regione Lombardia rappresenta un nuovo strumento di intervento attivato dalla Regione Lombardia e gestito, in qualità di Organismo Intermediario (di seguito indicato come O.I.), da una ATS composta dal sistema delle 11 Camere di Commercio Lombarde e da Unioncamere Lombardia, con la finalità di attuare iniziative volte allo sviluppo dell'imprenditorialità.

Il Progetto, attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico e privato ha l'obiettivo di diffondere l'imprenditorialità, consolidare e sviluppare la cultura d'impresa sul territorio lombardo, favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro, nonché ridurre le cause di disoccupazione così come previsto dalla Misura D3 del P.O.R Ob3.

Particolare attenzione è posta alle pari opportunità e allo sviluppo di cultura imprenditoriale fra le donne, al fine di garantire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile come concreta opportunità di lavoro.

Attraverso l'emissione di bandi il progetto Saturno mette a disposizione risorse e servizi destinati ai diversi protagonisti del mondo dell'imprenditoria Lombarda, per la realizzazione delle diverse Azioni previste dal progetto.

b) Riferimenti normativi

Il Progetto «Saturno: promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete» è stato approvato con d.d.g. 9606 dell'11 giugno 2002 della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, in attuazione del bando approvato con d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 «Selezione dell'Organismo Intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego previste dalla misura D3 del P.O.R. obiettivo 3 della Regione Lombardia»;

Per quanto concerne le direttive e i riferimenti normativi si rimanda a:

– Atto di indirizzo per l'attuazione delle azioni previste nel programma triennale della formazione 2002-2005, anno formativo 2002-2003 – Direttiva 8 Contributi ed Incentivi – DGR n. 9359 del 14 giugno 2002;

– l.r. 1/99;

– l.r. 1/2000

– l.r. 18/2000

– Reg. CE 1681/1994

– Reg. C.E. 1260/1999;

– Reg. CE 1784/1999;

– Reg. CE 1159/2000

– Reg. CE 1145/2003

– Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000);

– Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia Dec. CE 2070/2000

- Complemento di programmazione Ob.3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793)

- D.d.g. della Regione Lombardia n. 5782/647 del 27 marzo 2002 «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» e successive modifiche e integrazioni.

c) L'Azione 3 - Supporto all'avvio di nuove imprese

Il presente bando fa riferimento all'Azione 3 «Supporto all'avvio di nuove imprese» che ha come obiettivo specifico quello di sviluppare servizi di assistenza specialistica, azioni di mentoring, consulenza specialistica ed affiancamento diretto nella gestione imprenditoriale finalizzati ad accompagnare, nei primi anni di attività, nuove imprese già costituite, per la stesura del piano d'impresa e l'affiancamento alla fase di start-up e del primo periodo di vita dell'azienda.

Le attività realizzate nell'ambito dell'Azione 3 dovranno essere funzionali e coerenti con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversale «sviluppo locale» e «pari opportunità», definiti nel Reg. 1784/99.

Nell'ambito di tale azione sono state assegnate risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 1.496.400 al finanziamento di nuove imprese costituite da non più di 24 mesi, tramite un contributo sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili per usufruire dei servizi di cui sopra presso operatori qualificati.

Il finanziamento è così ripartito: 45% a carico del Fondo Sociale Europeo, 44% a carico del Fondo di rotazione o di altri Fondi nazionali, 11% a carico del bilancio regionale.

2. Obiettivo del bando

Obiettivo del presente bando è la selezione di soggetti che dimostrino adeguate competenze ed esperienze nella prestazione di servizi alle nuove imprese, per la costituzione di un elenco di operatori qualificati.

Gli operatori presenti nel suddetto elenco potranno erogare le attività ammissibili esclusivamente ai destinatari finali (1) che risultino in possesso di appositi voucher (2) rilasciati dall'O.I.; gli operatori saranno scelti liberamente e direttamente dai destinatari finali in funzione delle loro specifiche esigenze.

3. Operatori ammissibili

Le domande potranno essere presentate dalle seguenti tipologie di operatori:

a. Società ed enti di diritto pubblico o privato, con e senza finalità di lucro, ad eccezione delle Onlus, ed aventi come finalità statutaria, l'erogazione di servizi alle imprese.

Gli operatori dovranno inoltre risultare, al momento della presentazione della candidatura, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- b. avere sede operativa in Lombardia;
- c. possedere una esperienza e competenza di almeno 3 anni nella creazione d'impresa comprovata da:
 - numero di operazioni di start-up avviati o portati a termine negli ultimi 3 anni
 - numero di progetti comunitari, nazionali o regionali attivati a sostegno della creazione e sviluppo della nuova impresa e di lavoro autonomo, con relativi importi
 - numero di imprese incubate negli ultimi 3 anni;
- d. possedere una conoscenza del territorio, comprovata da:
 - numero di ricerche, monitoraggi od osservatori realizzati sul contesto imprenditoriale lombardo
 - numero di partenariati/collaborazioni attivate con altri soggetti del territorio lombardo, sulla promozione e sviluppo dell'imprenditorialità
- e. avere la disponibilità di uno staff di esperti di creazione e sviluppo della nuova impresa di comprovata professionalità e qualificata esperienza dimostrate attraverso:
 - numero di addetti e qualifiche presenti
 - principali collaborazioni esterne

4. Attività ammissibili

Le attività ammissibili che gli operatori selezionati dovranno realizzare per i voucher dell'Azione 3 sono incontri individuali per attività di:

- assistenza;

- consulenza specialistica;

- mentoring;

- affiancamento diretto nella gestione;

finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di attività, concordate preventivamente con i destinatari finali:

- Analisi dei fabbisogni e check-up preliminare

- Assistenza alla stesura del Piano d'impresa.

• Assistenza, per chi ne facesse richiesta, alla presentazione della domanda di finanziamento per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dall'Azione 2 del Progetto Saturno

• Assistenza, consulenza e affiancamento nella gestione per la realizzazione di un Piano di Sviluppo.

• Azioni di mentoring e affiancamento al ruolo per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e di gestione.

In particolare per coloro che hanno usufruito del contributo previsto dall'Azione 2 del Progetto Saturno potrà essere effettuato un affiancamento nella gestione dell'attività durante il periodo di realizzazione del Piano di Investimento.

Le attività di assistenza, consulenza, mentoring e affiancamento dovranno fare particolare riferimento ad obiettivi quali:

- supportare l'acquisizione di competenze di marketing, organizzazione, economico-finanziarie e di gestione aziendale

- supportare e fornire un affiancamento per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e di gestione

- rinforzare le capacità di partecipare a reti ed effettuare partnership con altre imprese

- accompagnare i processi di adattamento alle esigenze dei mercati nazionali ed internazionali.

A conclusione dell'attività prevista e realizzata per il singolo destinatario finale, l'operatore dovrà trasmettere all'O.I. l'analisi dei fabbisogni ed il check-up aziendale, il Piano d'Impresa e/o di Sviluppo, e qualsiasi altro documento realizzato durante l'attività, con una scheda di valutazione/commento sulle potenzialità di consolidamento e crescita dell'attività imprenditoriale, redatta sulla base di uno schema fornito dall'O.I., come previsto nell'Iter Procedurale di cui al punto 14. del presente bando.

Ai sensi del Regolamento CE 70 del 12 gennaio 2001, non sono ammessi a finanziamento servizi a carattere continuativo e periodico, né i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità).

Gli interventi disposti dalla presente azione sono concessi in applicazione del Regolamento della Commissione n. 69/2001, relativo all'applicazione dell'art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicati in G.U.C.E. n. L 10 del 13 gennaio 2001.

Tale regolamento all'art. 2 prescrive che «l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EUR su un periodo di 3 anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito».

5. Termine delle attività

Le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 30/04/2005.

(1) Titolari e/o soci di nuove imprese con data di costituzione non superiore a 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione di voucher, sede operativa in Lombardia e appartenenti alle seguenti tipologie:

- imprese individuali

- società di persone

- società di capitali

- società cooperative di produzione e lavoro

- cooperative sociali di tipo B con la presenza di soci portatori di handicap in misura non inferiore al 30%

Le imprese dovranno essere Piccole Imprese secondo i parametri stabiliti dalla Comunità Europea: imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 7 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 5 Milioni di Euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti;

Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore.

(2) Voucher: titoli che consentono ai destinatari finali di fruire

6. Caratteristiche dei voucher

Ciascun voucher dà diritto al destinatario finale di usufruire di 1 ora di attività ammissibile (assistenza/consulenza/mentoring/accompagnamento)

Ciascun voucher non è frazionabile.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali solo a seguito di opportuna verifica dei requisiti da parte dell'O.I. sono nominativi, non trasferibili e con indicazione circa la data di scadenza; sono spendibili esclusivamente presso gli operatori ammessi nel suddetto elenco.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali sotto forma di un carnet di 30 voucher orari utilizzabili per le attività ammissibili.

7. Massimali per gli operatori

Nell'erogazione delle attività ammissibili richieste dai destinatari finali, gli operatori dovranno rispettare i parametri sotto indicati:

- Costo orario: € 86,00.
- N. di ore per destinatario finale: 30.

Il massimale per ciascun operatore è fissato in un numero massimo di 690 voucher orari, per un totale complessivo di € 59.340.

Importi superiori a tali massimali non saranno riconosciuti.

8. Data di scadenza del bando

Le candidature dovranno pervenire presso la sede dell'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Milano entro le ore 15.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì: il termine è anticipato alle ore 12.00
- giorni pre-festivi e/o festivi: il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di spedizione postale farà fede la data di arrivo.

9. Modalità di presentazione delle candidature

Per la presentazione della domanda di candidatura e della relativa modulistica dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on-line predisposto su Internet all'indirizzo: www.saturno.lombardia.it

I richiedenti dovranno presentare, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

- a. una domanda di candidatura, comprensiva di formulario, compilata ed inviata esclusivamente on-line;
- b. la sezione «Domanda» del formulario compilata on-line, stampata, firmata dal Legale Rappresentante ed in regola con le vigenti normative sul bollo;
- c. i seguenti Allegati numerati in ordine progressivo:
 - Fotocopia non autenticata di un documento di identità del firmatario della domanda
 - Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente
 - Certificato di iscrizione al registro delle Imprese (se prevista)
 - Nomina del legale rappresentante o procura del potere di firma
 - Curricula delle risorse umane che si intendono dedicare alle attività previste

I richiedenti, inoltre, potranno allegare ulteriore documentazione a supporto della candidatura che documenti l'esperienza maturata dal soggetto proponente ai fini della valutazione.

La documentazione di candidatura di cui ai precedenti punti b. e c. e gli eventuali allegati aggiuntivi, dovranno pervenire entro i termini indicati, in forma cartacea e in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Milano, indicante la seguente dicitura:

Spett.le,
CCIAA di Milano -
Ufficio Protocollo
Via S. Vittore al Teatro 14
20123 Milano

Progetto Saturno - Azione 3 «Supporto all'avvio di nuove imprese»

«Bando per la costituzione di un elenco di operatori per

l'erogazione di servizi di supporto all'avvio delle nuove imprese»

10. Criteri di valutazione

La graduatoria delle candidature avverrà mediante l'applicazione di criteri di valutazione riferiti alla qualificazione dell'ente proponente, come di seguito descritti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

	CRITERIO	PUNTI
Qualificazione del soggetto proponente	- Esperienza e competenze dell'operatore nell'ambito di interventi di creazione e sviluppo della nuova impresa	0-40
	- Struttura organizzativa e disponibilità di uno staff di esperti interni ed esterni qualificati	0-30
	- Conoscenza ed integrazione con il territorio lombardo	0-30
TOTALE		0-100

La valutazione è operata da un Nucleo di Valutazione composto da risorse dell'Organismo Intermediario, e da esperti esterni della materia.

Il Nucleo di Valutazione provvederà collegialmente alla impostazione del processo di valutazione ed alla validazione della graduatoria e dell'elenco degli operatori.

Al termine dell'istruttoria la candidatura dell'operatore potrà risultare:

- ammessa (se la candidatura ha superato positivamente l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e la fase di valutazione)
- non ammessa (se la candidatura non ha superato positivamente l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e la fase di valutazione)

La soglia minima per l'ammissibilità è di 60 punti.

L'inserimento nell'elenco delle candidature ammissibili non costituisce impegno per l'Organismo Intermediario all'assegnazione di risorse che avverrà a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi dopo la verifica della documentazione presentata.

11. Ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili e pertanto verranno respinte le domande:

- pervenute fuori dai termini stabiliti nel presente bando
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura informatica di presentazione sul sito www.saturno.lombardia.it;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori ammissibili;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- recanti correzioni o cancellazioni sulla domanda e/o sulla documentazione ad essa allegata
- presentate da soggetti che si trovino in una o più condizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 358/92

Inoltre non saranno considerati ammissibili e pertanto saranno respinte le candidature:

- le cui specifiche sezioni del formulario risultino prive di dati essenziali per la valutazione
- il cui punteggio totale non superi la soglia minima di ammissibilità fissata.

12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori

L'atto di adesione dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Nell'ambito di tale documento saranno precisati gli obblighi dell'operatore relativi ai termini e alle modalità di erogazione e alle responsabilità dei soggetti.

In tale atto di adesione verranno altresì regolate le modalità di trasmissione da parte dell'operatore dei dati necessari all'O.I. per il monitoraggio quantitativo e qualitativo dell'attività, incluse le modalità tecniche e i tempi di rimborso.

gratuitamente di servizi presso un operatore qualificato inserito nell'elenco costituito a seguito del presente bando.

13. Modalità di rimborso dei voucher

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva erogazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno del sopra citato Atto di Adesione.

14. Iter procedurale

L'operatore compila e presenta esclusivamente on-line la modulistica, presenta all'ufficio protocollo della Camera di Commercio di Milano la sola domanda di candidatura corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini e nel rispetto delle modalità stabilite dal bando.

L'Organismo Intermediario valuta, attraverso il Nucleo di Valutazione, l'ammissibilità ed il punteggio delle singole domande di candidatura generando la graduatoria degli operatori ammessi e non ammessi.

L'Organismo Intermediario approva la graduatoria, pubblica i risultati su BURL e comunica agli operatori l'esito dell'istruttoria.

I soggetti operatori ammessi trasmettono all'Organismo Intermediario l'Atto di Adesione entro 15 gg dalla comunicazione di ammissibilità.

L'Organismo Intermediario provvede a rendere pubblico sul sito www.saturnoweb.it l'elenco degli operatori qualificati che potranno erogare le attività previste dall'azione ai destinatari finali in possesso dei voucher assegnati dall'O.I.

L'operatore ammesso procede all'erogazione del servizio nei confronti del destinatario finale in possesso di apposito voucher, rilasciato preventivamente dall'O.I.

L'operatore ammesso è tenuto alla registrazione dei dati relativi al destinatario finale ed al voucher in suo possesso sull'apposito strumento di monitoraggio realizzato sul sito www.saturno.lombardia.it

Entro un termine di 15 giorni dalla conclusione dell'attività relativa ai voucher del singolo destinatario, l'operatore trasmette all'O.I. l'analisi dei fabbisogni ed il check-up aziendale, il Piano d'Impresa e/o di Sviluppo, e qualsiasi altro documento realizzato durante l'attività, con una scheda di valutazione/commento sulle potenzialità consolidamento e crescita dell'attività imprenditoriale, redatta sulla base di uno schema fornito dall'O.I.

I soggetti operatori ammessi procedono alla conclusione delle attività entro il 30 aprile 2005.

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno dell'Atto di Adesione.

L'operatore è tenuto altresì alla registrazione dei dati relativi alla richiesta di rimborso sul sito www.saturno.lombardia.it.

15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione e/o l'integrazione inviando richiesta scritta all'O.I.

16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nell'Atto di adesione di cui al precedente punto 13, nonché alle normative comunitarie, nazionali, regionali vigenti.

L'O.I. si riserva, qualora necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

17. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi, previo appuntamento, agli sportelli Punto Nuova Impresa, presso le Camere di Commercio di:

Bergamo

via Zilioli, 2
tel. 035/3888015
fax 035/247169
e-mail: pni@bg.camcom.it

Brescia

via Orzinuovi, 3
tel. 030/3514319
fax 030/3514364
e-mail: pni@probrixia.camcom.it

Como

via Parini, 16
tel. 031/256379
fax 031/256517
e-mail: pni@co.camcom.it

Cremona

piazza Stradivari, 5
tel. 0372/490278
fax 0372/21396
e-mail: pni@cr.camcom.it

Lecco

c.so Martiri, 73
tel. 0341/292216
fax 0341/292255
e-mail: pni@lc.camcom.it

Lodi

via Haussmann, 15
tel. 0371/4505234
fax 0371/431604
e-mail: sportello.informativo@lo.camcom.it

Mantova

l.go Pradella, 1
tel. 0376/356043
fax 0376/224430
e-mail: ligabue@promoimpresaonline.it

Milano

via Mercanti, 8
tel. 02/8515.5342
fax 02/8515.5335
e-mail: formaper.pni@mi.camcom.it

Pavia

c.so Strada Nuova, 47/d
tel. 0382/393235
fax 0382/393271
e-mail: paviaform@pv.camcom.it

Sondrio

via Piazzzi, 23
tel. 0342/527203
fax 0342/512866
e-mail: pni@so.camcom.it

Varese

piazza Monte Grappa, 5
tel. 0332/295361
fax 0332/286038
e-mail: pni@va.camcom.it

Su appuntamento è, inoltre, possibile rivolgersi agli sportelli decentrati di:

Legnano

via Podgora, 2
tel. 0331/428945
fax 0331/428946

e-mail: formaper.pni.lg@mi.camcom.it

Magenta

via Pusterla, 3

tel. 02/9722336

fax 02/97291143

e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Mazzo di Rho

Galleria Gandhi, 19

tel. 02/9346339

fax 02/9346338

e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Monza

piazza Cambiaghi, 9

tel. 039/2807445

fax 039/2807449

e-mail: formaper.pni.mz@mi.camcom.it

Regione Lombardia

Dir. Generale Formazione, Istruzione e Lavoro

Servizio Politiche Per l'Occupazione

via Cardano, 10 - Milano

tel. 02/6765.2299

fax 02/6765.2088

e-mail: formaper.pni.rl@mi.camcom.it

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 3

Supporto all'avvio di nuove imprese

«BANDO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DI NUOVE IMPRESE»

DOMANDA DI CANDIDATURA

I campi contrassegnati da () sono obbligatori*

Oggetto – Campo compilato automaticamente dal sistema
Domanda di candidatura n.

Rappr.nte legale dell'ente operatore – campo compilato automaticamente dal sistema
Nome e cognome

Codice fiscale – Campo compilato automaticamente dal sistema
Codice fiscale

Data di nascita – Campo compilato automaticamente dal sistema
Data di nascita

Luogo di nascita – Campo compilato automaticamente dal sistema
Luogo di nascita

Indirizzo di residenza – Campo compilato automaticamente dal sistema
Indirizzo

ID Operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema
Numero

Operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema
Nome operatore

Anno costituzione – Campo compilato automaticamente dal sistema
Anno

Costo massimo totale del progetto – Campo compilato automaticamente dal sistema
€ 59.340

Quota pubblica massima – Campo compilato automaticamente dal sistema
€ 59.340

Quota privata – Campo compilato automaticamente dal sistema

0
Tipologia dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Pubblico

Privato

Finalità dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Con finalità di lucro

Senza fini di lucro

Disponibilità di staff di formatori/consulenti* – indicare se l'operatore ha la disponibilità di uno staff di comprovata professionalità e qualificata esperienza

Sì

Disponibilità sedi* – indicare se l'Operatore ha la disponibilità di sedi conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e la disponibilità di locali idonei, dotati dell'attrezzatura adeguata.

Sì

No

Impegno dell'operatore a completare il progetto entro i termini previsti*

Sì

Altri finanziamenti pubblici* – per la realizzazione delle attività ammissibili sono stati richiesti altri finanziamenti

Sì

No

Allegati alla domanda cartacea* – indicare gli allegati alla domanda cartacea richiesti dall'O.I.

- 1. Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda
- 2. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente
- 3. Certificato di iscrizione al registro delle Imprese
- 4. Documentazione attestante la nomina del Legale Rappresentante o procura del potere di firma
- 5. Curricula Vitae delle risorse umane che si intendono dedicare alle attività

Altri eventuali allegati – Specificare, numerandola in ordine progressivo, l'altra eventuale documentazione allegata a supporto della candidatura che documenti l'esperienza maturata dal proponente.

.....
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, che in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente domanda, attesta, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di quanto previsto dal d.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di candidatura, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nel formulario inoltrato per via telematica.

Invio elettronico del progetto*

Attenzione questo campo va compilato solo al momento della stampa finale della domanda di candidatura (prima della sua presentazione su carta). Una volta risposto che si desidera inviare elettronicamente la modulistica compilata, i dati in essa inseriti non potranno più essere modificati dall'Operatore.

Si consiglia di fare – prima di tale invio elettronico definitivo – la stampa provvisoria sia del formulario sia della domanda di candidatura e solo dopo aver controllato attentamente i dati in essi contenuti procedere all'invio elettronico del progetto e, quindi alla consegna della domanda cartacea.

Il progetto è ancora in bozza, pertanto non desidero ancora inviare la modulistica

Il progetto è completo e desidero inviarlo elettronicamente all'O.I.. sono consapevole che i dati in esso contenuti sono da considerare da questo momento immutabili e costituiscono parte integrante della presente domanda di candidatura.

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 3

Supporto all'avvio di nuove imprese

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DI NUOVE IMPRESE»

FORMULARIO

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Registrazione		
ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
ID Progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Obiettivo, asse, misura, sottomisura/linea di finanziamento	«Ob.3 - D3»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Anno di bando	«2004»	
Macro Tipologia di Azione	«Azioni rivolte alle persone/imprese»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Provincia della sede operativa dell'operatore	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese 	
Tipologia del soggetto attuatore	«Ente singolo»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Dati responsabile di progetto		
Nome e cognome		
Posizione/funzione		
Telefono		
Fax		
e-mail		
Sezione: Competenze dell'operatore nella creazione e sviluppo della nuova impresa		
N. anni di esperienza nella creazione e sviluppo di nuove imprese <i>(si ricorda che la partecipazione al seguente bando prevede che l'ente abbia una comprovata esperienza di un minimo di 3 anni)</i>		Campo numerico
Descrizione delle esperienze specifiche <i>(descrivere le precedenti esperienze di assistenza, consulenza, mentoring e affiancamento realizzate nell'ambito della creazione d'impresa (max. 4000 battute))</i>		
N. di operazioni di start-up avviate o portate a termine negli ultimi 3 anni		Campo numerico
Breve descrizione delle operazioni di start-up avviate o portate a termine negli ultimi 3 anni <i>(max. 4000 battute)</i>		
N. di progetti comunitari, nazionali o regionali attivati a sostegno della creazione e sviluppo della nuova impresa		Campo numerico
Breve descrizione di progetti comunitari, nazionali o regionali attivati a sostegno della creazione e sviluppo della nuova impresa negli ultimi 3 anni Indicare per i principali progetti: titolo, anno, durata, destinatari, obiettivi, modalità e strumenti, relativi importi <i>(max. 4000 battute)</i>		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
N. di imprese incubate negli ultimi 3 anni		Campo numerico
Breve descrizione delle esperienze di incubazione negli ultimi 3 anni <i>(max. 4000 battute)</i>		
Sezione: Struttura organizzativa e staff di esperti		
Descrizione del team di risorse interne ed esterne <i>(descrivere la struttura organizzativa e le competenze dello staff interno ed esterno che si intende utilizzare nel progetto - max. 4000 battute)</i>		
Sezione: Conoscenza ed Integrazione con il territorio lombardo		
Descrizione della conoscenza del territorio lombardo <i>(indicare: numero e tipologia di ricerche, monitoraggi od osservatori realizzati sul contesto imprenditoriale lombardo)</i>		
Descrizione della integrazione con il territorio lombardo <i>(indicare numero e tipologie di partenariati/collaborazioni attivate con altri soggetti del territorio lombardo, per la promozione e sviluppo dell'imprenditorialità)</i>		
Sezione: Monitoraggio e valutazione		
Strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario di gradimento dell'attività svolta, compilato dal destinatario dell'azione • Questionario di valutazione dei risultati raggiunti, compilato dal destinatario dell'azione • Questionario di valutazione dei risultati raggiunti, dopo 6+mesi dalla conclusione, compilato dal destinatario dell'azione • Scheda di valutazione/commento sulle potenzialità di consolidamento e crescita dell'attività imprenditoriale compilato dall'ente • Report sulle attività svolte compilato dall'ente Altro (specificare) 	
Monitoraggio e valutazione <i>(Se precedentemente indicati, descrivere sinteticamente - max 4000 battute - le modalità di utilizzo, le finalità degli strumenti di monitoraggio e valutazione nonché le modalità di restituzione dei risultati all'O.I.)</i>		
Note		
Sezione: Massimali per gli operatori (dati procedurali)		
N. massimo di Voucher orari	«690»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Costo del voucher orario	«€ 86»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Importo massimo complessivo	«€ 59.340»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota pubblica massima	«€ 59.340»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota privata	«0»	Campo attribuito automaticamente dal sistema

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Priorità		
Priorità	«Sviluppo locale» «Pari Opportunità»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Delega e firma		
Soggetto firmatario		
Codice fiscale		
Luogo di nascita		
Indirizzo di residenza		
Sezione: Sede/i delle attività		
Nome		
Indirizzo		

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

**Scheda di registrazione – Profilo dell'operatore
Azione 3**

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Dati identificativi		
ID Utente		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Denominazione (*) (max 240 car.)		
Pubblico/Privato (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblico/Privato • Pubblico • Privato 	
Natura Giuridica (*)	Società ed enti di diritto pubblico o privato, con e senza finalità di lucro, ad eccezione delle Onlus, ed aventi come finalità statutaria, l'erogazione di servizi alle imprese	
Numero Codice ISTAT ATECO		
Anno di Costituzione		
Partita IVA (*)		
Codice Fiscale (*)		
N. Iscrizione CCIAA (ovvero REA)		
Anno di Iscrizione CCIAA		
Provincia CCIAA	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese • Regione 	
N. Registro Imprese		
Sezione: Dati generali		
Dimensioni dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"> • Grande impresa • Media impresa • Piccola impresa • Micro impresa 	
N. Addetti Personale Interno		
N. Addetti Personale Esterno		
Fatturato (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Patrimonio Netto (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Anno di Bilancio		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Costo Personale (Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)		
Finalità di Orientamento/ Politiche del lavoro	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Finalità Formative (Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari la formazione professionale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tipologia Formazione	<input type="checkbox"/> Ente di Formazione <input type="checkbox"/> C.F.P. Pubblico <input type="checkbox"/> Altro	
Finalità di Lucro	<input type="checkbox"/> Senza fini di lucro <input type="checkbox"/> Con fini di lucro <input type="checkbox"/> Con fini di lucro ma per statuto non distribuisce utili	
Finalità di servizi alle imprese (Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari i servizi alle imprese)	<input type="checkbox"/> Sì	
Attività dell'operatore (Descrivere sinteticamente le principali attività dell'operatore – Max 4000 car.)		
Sezione: Dati del Legale Rappresentante		
Nominativo (*)		
Codice Fiscale (*)		
Data di Nascita (*) (gg/mm/aaaa)		
Luogo di Nascita (*)		
Residenza (*) (Indirizzo completo: via, cap comune, provincia)		
Indirizzo e-Mail		
Telefono		
Fax		
Sezione: Dati bancari		
Nome Banca		
Agenzia		
Indirizzo Agenzia		
Comune Agenzia		
CAP		
Provincia		
Intestazione c/c		
Tipologia c/c	<input type="checkbox"/> Conto Corrente Bancario <input type="checkbox"/> Conto Corrente Postale	
Numero c/c		
ABI		
CAB		
Sezione: Sedi		
ID Sede		
Tipo Sede (*)	<input type="checkbox"/> Sede legale <input type="checkbox"/> Recapito postale (se diverso dalla sede legale) <input type="checkbox"/> Sede operativa <input type="checkbox"/> Sede di corso <input type="checkbox"/> Altra sede <input type="checkbox"/> Recapito postale <input type="checkbox"/> Sede coordinata <input type="checkbox"/> Sede occasionale <input type="checkbox"/> Sede staccata <input type="checkbox"/> Sede temporanea	
Denominazione (*)		
Indirizzo (*)		
Comune (*)		
CAP (*)		
Provincia (*)		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Telefono principale (*)		
Telefono secondario		
Fax		
Indirizzo e-mail		
Indirizzo Web		
Sezione: Dati di accesso a Saturnoweb		
Username(*) (max 10 car.)		
Password(*) (max 10 car.)		
Indirizzo e-mail (*)		

Con la presente registrazione, si potrà accedere a servizi ad alto contenuto innovativo, che in particolare consistono nella possibilità di compilare e trasmettere direttamente on line le domande di finanziamento e la modulistica relativa al presente Bando.

I dati personali sono trattati al fine di fornire i servizi di presentazione on line delle domande di finanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali», La informiamo che i dati da Lei forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di riservatezza.

Letta l'informativa di cui sopra

- do il consenso
 nego il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa.

•

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità
lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 4

Azioni svolte a favorire il ricambio generazionale

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI VOLTI A FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE»

INDICE

1. Premessa
 - a) Il progetto Saturno
 - b) Riferimenti normativi
 - c) Azione 4 – Azioni volte a favorire il ricambio generazionale
2. Obiettivi del bando
3. Operatori ammissibili
4. Attività ammissibili
5. Termine delle attività
6. Caratteristiche dei voucher
7. Massimali per gli operatori
8. Data di scadenza del bando
9. Modalità di presentazione delle domande
10. Criteri di valutazione
11. Ammissibilità della domanda
12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori
13. Modalità di rimborso dei voucher
14. Iter procedurale
15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
16. Disposizioni finali
17. Informazioni

1. Premessa

a) Il progetto «Saturno»

Il Progetto «Saturno» di gestione della Sovvenzione Globale per la Misura D3 del P.O.R. ob.3 della Regione Lombardia rappresenta un nuovo strumento di intervento attivato dalla Regione Lombardia e gestito, in qualità di Organismo Intermediario (di seguito indicato come O.I.), da una ATS composta dal sistema delle 11 Camere di Commercio Lombarde e da Unioncamere Lombardia, con la finalità di attuare iniziative volte allo sviluppo dell'imprenditorialità.

Il progetto «Saturno», attraverso il coinvolgimento del si-

stema pubblico e privato ha l'obiettivo di diffondere l'imprenditorialità, consolidare e sviluppare la cultura d'impresa sul territorio lombardo e favorire la crescita di nuove opportunità di lavoro, nonché ridurre le cause di inoccupabilità, come previsto dalla Misura D3.

Particolare attenzione è posta alle pari opportunità e allo sviluppo di cultura imprenditoriale fra le donne, al fine di garantire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile come concreta opportunità di lavoro.

Attraverso l'emissione di bandi il progetto Saturno mette a disposizione risorse e servizi destinati ai diversi protagonisti del mondo dell'imprenditoria lombarda, per la realizzazione delle diverse Azioni previste dal progetto.

b) Riferimenti normativi

Il Progetto «Saturno: promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete» è stato approvato con d.d.g. 9606 dell'11 giugno 2002 della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, in attuazione del bando approvato con d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002 «Selezione dell'Organismo Intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego previste dalla misura D3 del P.O.R. obiettivo 3 della Regione Lombardia».

Per quanto concerne le direttive e i riferimenti normativi si rimanda a:

- Atto di indirizzo per l'attuazione delle azioni previste nel programma triennale della formazione 2002-2005, anno formativo 2002-2003 – Direttiva 8 Contributi ed Incentivi – DGR n. 9359 del 14 giugno 2002;
- l.r. 1/99
- l.r. 1/2000
- l.r. 18/2000
- Reg. CE 1681/1994
- Reg. C.E. 1260/1999
- Reg. CE 1784/1999
- Reg. CE 1159/2000
- Reg. CE 1145/2003
- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000)
- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia Dec. CE 2070/2000
- Complemento di programmazione Ob.3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793)
- D.d.g. della Regione Lombardia n. 5782/647 del 27 marzo 2002 «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» e successive modifiche e integrazioni.

c) Azione 4 – Azioni volte a favorire il ricambio generazionale

Il presente bando fa riferimento alla sola azione 4 «Azioni volte a favorire il ricambio generazionale» avente l'obiettivo di supportare e promuovere i processi di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese (1) attraverso incontri di mentoring, consulenza specialistica di contenuto e incontri di affiancamento diretto nella gestione imprenditoriale.

Le attività realizzate nell'ambito della Azione 4 dovranno essere funzionali e coerenti con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Regione Lombardia ed, in particolare, con gli interventi che trovano definizione nei

(1) Per Piccole e medie imprese si intendono le imprese che rientrano nei parametri stabiliti dalla Comunità Europea:

– *Piccole* le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 7 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 5 Milioni di Euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti;

– *Medie* le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 40 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 27 Milioni di Euro;

Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore.

Le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate grandi.

campi d'azione trasversale»sviluppo locale» e «pari opportunità», definiti nel Reg. 1784/99.

Nell'ambito di tale bando sono state assegnate risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 619.200, a valere sulla misura D3 del P.O.R. Ob.3 FSE della Regione Lombardia.

Il finanziamento è così ripartito: 45% a carico del Fondo Sociale Europeo, 44% a carico del Fondo di rotazione o di altri Fondi nazionali, 11% a carico del bilancio regionale.

2. Obiettivi del bando

Obiettivo del presente bando è la selezione di soggetti che dimostrino adeguate competenze ed esperienze nell'erogazione di servizi relativi al processo di ricambio generazionale delle piccole e medie imprese.

Tali soggetti selezionati verranno inseriti in un elenco di operatori qualificati presso i quali i destinatari finali (2) dell'azione potranno spendere ed utilizzare i voucher (3) assegnati loro dall'Organismo Intermediario.

3. Operatori ammissibili

Le domande potranno essere presentate dalle seguenti tipologie di operatori:

a. Società ed enti di diritto pubblico (4) o privato, con e senza finalità di lucro, ad eccezione delle Onlus, ed aventi come finalità statutaria, l'erogazione di servizi alle imprese.

Gli operatori dovranno inoltre risultare, al momento della presentazione della candidatura, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- b. avere sede operativa in Lombardia;
- c. in possesso di adeguate esperienze nel supporto ai processi di ricambio generazionale; ciò implica avere un'esperienza (almeno 2 anni) diretta nel campo della gestione dei processi di ricambio generazionale;
- d. avere la disponibilità di un team di risorse interne e/o esterne con competenze ed esperienze comprovanti la professionalità richiesta (documentabili attraverso i curricula allegati alla domanda).

4. Attività ammissibili

Le attività ammissibili che gli operatori selezionati dovranno realizzare per i voucher dell'Azione 4 sono nello specifico:

- *Incontri di mentoring individuale* - relazione personalizzata attraverso cui supportare processi di crescita personale e imprenditoriale e ottimizzare i processi di transizione imprenditoriale e le dinamiche di tipo familiare, rivolta ad una o ad entrambe le generazioni ed eventualmente ai principali collaboratori.

- *Consulenza specialistica di contenuto* - attività diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale e finalizzata alla definizione di efficaci ed efficienti processi di successione mirata, rivolta secondo necessità, ad una o ad entrambe le generazioni ed eventualmente ai principali collaboratori. Tale tipologia comprende anche la consulenza legale, finanziaria e fiscale non ordinaria se connessa alle operazioni di ricambio generazionale, alla ristrutturazione della società e alla posizione fiscale dell'imprenditore sia uscente che entrante.

- *Affiancamento diretto nella gestione imprenditoriale* - attività avente l'obiettivo di supportare le giovani generazioni attraverso un 'accompagnamento di contenuto' nella gestione concreta dell'impresa e dell'esercizio del ruolo imprenditoriale.

L'operatore, a seconda delle necessità dei titolari dei voucher, potrà realizzare anche una sola delle suddette attività ammissibili.

A conclusione delle attività previste e realizzate per i destinatari finali, l'Operatore dovrà trasmettere all'Organismo Intermediario una relazione di sintesi delle attività svolte per ciascuna impresa beneficiaria dei voucher (massimo 2/3 cartelle) indicante:

- Descrizione dell'azienda
- Principali criticità affrontate
- Servizi erogati (approcci e metodologia relativi a mentoring/consulenza/affiancamento)
- Soluzioni individuate.

Ai sensi del Regolamento CE 70 del 12 gennaio 2001, non sono ammessi a finanziamento servizi a carattere continuativo e periodico, né i servizi connessi al normale funzionamen-

to dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità).

Gli interventi disposti dalla presente azione sono concessi in applicazione del Regolamento della Commissione n. 69/2001, relativo all'applicazione dell'art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicati in GUCE n. L 10 del 13.01.2001. Tale regolamento all'art. 2 prescrive che «l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EUR su un periodo di 3 anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito».

5. Termine delle attività

Le attività dovranno essere concluse entro il 30 aprile 2005.

6. Caratteristiche dei voucher

Ciascun voucher dà diritto al destinatario finale di usufruire di 1 ora di attività ammissibile (mentoring, consulenza specialistica e incontri di affiancamento diretto nella gestione imprenditoriale).

Ciascun voucher non è frazionabile.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali solo a seguito di opportuna verifica dei requisiti da parte dell'O.I.; sono titoli non trasferibili e con indicazione circa la data di scadenza; sono spendibili esclusivamente presso gli operatori ammessi nel suddetto elenco.

I voucher verranno attribuiti ai destinatari finali sotto forma di un carnet di 24 voucher orari, utilizzabili per le attività ammissibili.

7. Massimali per gli operatori

Nell'erogazione delle attività ammissibili e richieste dai destinatari finali, gli operatori dovranno rispettare i parametri sotto indicati.

- *Costo orario*: € 86,00.

- *N. di ore per destinatario finale*: 24.

Il massimale per ciascun operatore è fissato in numero massimo di 480 voucher orari, per un importo massimo complessivo di € 41.280.

Importi superiori a tali massimali non saranno in nessun caso riconosciuti e rimborsati.

8. Data di scadenza del bando

Le candidature dovranno pervenire presso le sedi dell'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Milano entro le ore 15.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì: il termine è anticipato alle ore 12.00

- giorni pre-festivi e/o festivi: il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

In casi di spedizione postale farà fede la data di arrivo.

9. Modalità di presentazione delle domande

Per la presentazione della domanda di candidatura e della relativa modulistica dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on-line predisposto su Internet all'indirizzo: www.saturno.lombardia.it

I richiedenti dovranno inoltrare, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

a. una domanda di candidatura, comprensiva di formulario, compilata ed inviata esclusivamente on-line;

b. la sezione «Domanda» del formulario compilata on-line, stampata e firmata dal Legale Rappresentante e in regola con le vigenti normative sul bollo;

(2) Membri anche futuri, occupati e non, ed eventuali collaboratori della compagine imprenditoriale. Trattandosi di imprese che stanno programmando e/o gestendo processi di ricambio generazionale, le figure coinvolte possono essere svincolate da legami di parentela. Tali destinatari devono essere appartenenti a PMI anche artigiane, con almeno una sede operativa in regione Lombardia, costituite da almeno 5 anni. Sono ammesse tutte le tipologie giuridiche di piccole e medie imprese purché con scopo di lucro.

(3) Voucher: titoli che consentono ai beneficiari finali di fruire di servizi di mentoring, consulenza, affiancamento presso un operatore qualificato.

(4) Nel caso specifico le Associazioni, potranno svolgere le attività anche attraverso le loro società di servizi.

c. i seguenti Allegati, con indicazione numerica in ordine progressivo:

- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente
- Certificato di iscrizione al registro delle Imprese (se prevista)
- Documentazione attestante la nomina del legale rappresentante o procura del potere di firma
- Fotocopia non autenticata del documento d'identità del firmatario della domanda
- Curricula del team di risorse effettivamente operanti al presente progetto.

I richiedenti, inoltre, potranno allegare ulteriore documentazione a supporto della candidatura che documenti l'esperienza maturata dal soggetto proponente ai fini della valutazione.

La documentazione di candidatura di cui ai precedenti punti b. e c. e gli eventuali allegati aggiuntivi, dovranno pervenire entro i termini indicati, in forma cartacea e in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Milano, indicante la seguente dicitura:

Spett.le,

CCIAA di Milano - ATS Saturno
Ufficio Protocollo
Via S. Vittore al Teatro 14
20123 Milano

Progetto Saturno - Azione 4 «Azioni volte a favorire il ricambio generazionale»

«Bando per la costituzione di un elenco di operatori per l'erogazione di servizi volti a favorire il ricambio generazionale»

10. Criteri di valutazione

La graduatoria delle candidature avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione riferiti alla qualificazione dell'ente proponente, come di seguito descritti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

	CRITERIO	PUNTI
Qualificazione dell'ente proponente	- Rappresentatività dell'ente proponente sul territorio	0-20
	- Esperienza/competenza diretta nel campo della gestione dei processi di ricambio generazionale	0-40
	- Presenza di un team di risorse interne e/o esterne con curricula comprovanti la professionalità richiesta	0-40
	TOTALE	0-100

La valutazione è operata da un Nucleo di Valutazione composto da risorse dell'Organismo Intermediario, e da esperti esterni della materia.

Il Nucleo di Valutazione provvederà collegialmente alla impostazione del processo di valutazione ed alla validazione della graduatoria e dell'elenco degli operatori.

Al termine dell'istruttoria la candidatura dell'operatore potrà risultare:

- ammessa (se la candidatura ha superato positivamente l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e la fase di valutazione)
- non ammessa (se la candidatura non ha superato positivamente l'istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e la fase di valutazione)

La soglia minima per l'ammissibilità è di 70 punti.

L'inserimento nell'elenco delle candidature ammissibili non costituisce impegno per l'Organismo Intermediario all'assegnazione di risorse che avverrà a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi dopo la verifica della documentazione presentata.

11. Ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili e pertanto verranno respinte le domande:

- pervenute fuori dai termini;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura informatica di presentazione su www.saturno.lombardia.it;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta;

- presentate da soggetti diversi dagli operatori ammissibili;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- recanti correzioni o cancellazioni sulla domanda e/o sulla documentazione ad essa allegata
- presentate da soggetti che si trovino in una o più condizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 358/92

Inoltre non saranno considerati ammissibili e pertanto saranno respinte le candidature:

- le cui specifiche sezioni del formulario risultino prive di dati essenziali per la valutazione
- il cui punteggio totale non superi la soglia minima di ammissibilità fissata.

12. Atto di adesione e obblighi dei soggetti operatori

L'atto di adesione dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Solo a seguito di tale sottoscrizione, l'Ente verrà inserito all'interno dell'apposito elenco di operatori presso i quali i destinatari finali potranno fruire dei voucher ottenuti.

Nell'ambito di tale documento saranno precisati gli obblighi dell'operatore relativi ai termini e alle modalità di erogazione e alle responsabilità dei soggetti.

In tale atto di adesione verranno altresì regolate le modalità di trasmissione da parte dell'operatore dei dati necessari all'O.I. per il monitoraggio quantitativo e qualitativo dell'attività, incluse le modalità tecniche e i tempi di rendicontazione.

13. Modalità di rimborso dei voucher

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno del sopra citato Atto di Adesione.

14. Iter procedurale

L'operatore compila e presenta esclusivamente on-line la modulistica, presenta agli Uffici Protocollo della Camera di Commercio di Milano la sola domanda di candidatura corredata dalla documentazione cartacea richiesta, entro i termini e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente bando.

L'O.I. valuta, di concerto con il Nucleo di Valutazione, l'ammissibilità ed il punteggio delle singole domande di candidatura generando la graduatoria degli operatori ammessi e non ammessi.

L'O.I. approva la graduatoria, pubblica i risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunica agli operatori l'esito dell'istruttoria.

I soggetti operatori ammessi trasmettono all'Organismo Intermediario l'Atto di Adesione entro 15 gg dalla comunicazione di ammissibilità.

L'O.I. provvede a rendere pubblico sul sito Internet www.saturno.lombardia.it l'elenco degli operatori qualificati presso i quali i soggetti destinatari dei servizi possono usufruire dei servizi a voucher specialistici.

L'operatore ammesso procede all'erogazione del servizio nei confronti del destinatario finale in possesso di apposito voucher, rilasciato preventivamente dall'O.I.

L'operatore ammesso è tenuto alla registrazione dei dati relativi al destinatario finale ed al voucher in suo possesso sull'apposito strumento di monitoraggio realizzato sul sito www.saturno.lombardia.it

I soggetti operatori ammessi procedono alla conclusione delle attività entro il 30 aprile 2005.

L'importo dei voucher corrispondenti alle attività ammissibili realizzate verrà rimborsato dall'O.I. agli operatori ammessi al bando, esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione delle suddette attività, nonché della presentazione di documentazione attestante l'attività svolta - certificata da un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo, secondo le modalità e le scadenze che verranno comunicate all'interno del sopra citato Atto di Adesione.

L'operatore ammesso è tenuto altresì alla registrazione dei dati relativi alla/e richiesta/e di rimborso sul sito www.saturno.lombardia.it.

15. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione e/o l'integrazione inviando richiesta scritta all'O.I.

16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nell'Atto di adesione di cui al precedente punto 13, nonché alle normative comunitarie, nazionali, regionali vigenti.

L'O.I. si riserva, qualora necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

15. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli Punto Nuova Impresa, presso le Camere di Commercio di:

Bergamo

via Zilioli, 2
tel. 035/3888015
fax 035/247169
e-mail: pni@bg.camcom.it

Brescia

via Orzinuovi, 3
tel. 030/3514319
fax 030/3514364
e-mail: pni@probrixia.camcom.it

Como

via Parini, 16
tel. 031/256379
fax 031/256517
e-mail: pni@co.camcom.it

Cremona

piazza Stradivari, 5
tel. 0372/490278
fax 0372/21396
e-mail: pni@cr.camcom.it

Lecco

c.so Martiri, 73
tel. 0341/292216
fax 0341/292255
e-mail: pni@lc.camcom.it

Lodi

via Haussmann, 15
tel. 0371/4505234
fax 0371/431604
e-mail: sportello.informativo@lo.camcom.it

Mantova

l.go Pradella, 1
tel. 0376/356043
fax 0376/224430
e-mail: ligabue@promoinpresaonline.it

Milano

via Mercanti, 8
tel. 02/8515.5342
fax 02/8515.5335
e-mail: formaper.pni@mi.camcom.it

Pavia

c.so Strada Nuova, 47/d
tel. 0382/393235
fax 0382/393271

e-mail: paviaform@pv.camcom.it

Sondrio

via Piazzini, 23
tel. 0342/527203
fax 0342/512866
e-mail: pni@so.camcom.it

Varese

piazza Monte Grappa, 5
tel. 0332/295361
fax 0332/286038
e-mail: pni@va.camcom.it

Su appuntamento è, inoltre, possibile rivolgersi agli sportelli decentrati di:

Legnano

via Podgora, 2
tel. 0331/428945
fax 0331/428946
e-mail: formaper.pni.lg@mi.camcom.it

Magenta

via Pusterla, 3
tel. 02/9722336
fax 02/97291143
e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Mazzo di Rho

Galleria Gandhi, 19
tel. 02/9346339
fax 02/9346338
e-mail: formaper.pni.mr@mi.camcom.it

Monza

piazza Cambiaghi, 9
tel. 039/2807445
fax 039/2807449
e-mail: formaper.pni.mz@mi.camcom.it

Regione Lombardia

Dir. Generale Formazione, Istruzione e Lavoro
Servizio Politiche Per l'Occupazione
via Cardano, 10 - Milano
tel. 02/6765.2299
fax 02/6765.2088
e-mail: formaper.pni.rl@mi.camcom.it

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 4

Azioni svolte a favorire il ricambio generazionale

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI VOLTI A FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE»

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA

I campi contrassegnati da () sono obbligatori*

Oggetto - Campo compilato automaticamente dal sistema
Domanda di candidatura n.

Rappr.nte legale dell'ente operatore - campo compilato automaticamente dal sistema

Nome e cognome

Codice fiscale - Campo compilato automaticamente dal sistema

Codice fiscale

Data di nascita - Campo compilato automaticamente dal sistema

Data di nascita

Luogo di nascita - Campo compilato automaticamente dal sistema

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza - Campo compilato automaticamente dal sistema

Indirizzo

ID operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Numero

Operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Nome operatore

Anno costituzione – Campo compilato automaticamente dal sistema

Anno

Costo massimo totale del progetto – Campo compilato automaticamente dal sistema

€ 41.280

Quota pubblica massima – Campo compilato automaticamente dal sistema

€ 41.280

Quota privata – Campo compilato automaticamente dal sistema

0

Tipologia dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Pubblico

Privato

Finalità dell'operatore – Campo compilato automaticamente dal sistema

Con finalità di lucro

Senza fini di lucro

Disponibilità di staff di formatori/consulenti* – indicare se l'operatore ha la disponibilità di uno staff di comprovata professionalità e qualificata esperienza

Sì

Disponibilità sedi* – indicare se l'Operatore ha la disponibilità di sedi conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e la disponibilità di locali idonei, dotati dell'attrezzatura adeguata.

Sì

Impegno dell'operatore a completare il progetto entro i termini previsti*

Sì

Altri finanziamenti pubblici* – per la realizzazione delle attività ammissibili sono stati richiesti altri finanziamenti

Sì

No

Allegati alla domanda cartacea* – indicare gli allegati alla domanda cartacea richiesti dall'O.I.

Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente

Certificato d'iscrizione al registro delle imprese

Documentazione attestante la nomina del Legale Rappresentante o procura del potere di firma

Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda

Curricula Vitae delle risorse umane che si intendono dedicare alle attività

Altra documentazione che documenti l'esperienza maturata dall'operatore

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, che in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente domanda, attesta, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di quanto previsto dal d.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di candidatura, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nel formulario inoltrato per via telematica.

Invio elettronico del progetto*

Attenzione questo campo va compilato solo al momento della stampa finale della domanda di candidatura (prima della sua presentazione su carta). Una volta risposto che si desidera inviare elettronicamente la modulistica compilata, i dati in essa inseriti non potranno più essere modificati dall'Operatore.

Si consiglia di fare – prima di tale invio elettronico definitivo – la stampa provvisoria sia del formulario sia della domanda di candidatura e solo dopo aver controllato attentamente i dati in essi contenuti procedere all'invio elettronico del progetto e, quindi alla consegna della domanda cartacea.

Il progetto è ancora in bozza, pertanto non desidero ancora inviare la modulistica

Il progetto è completo e desidero inviarlo elettronicamente all'O.I. sono consapevole che i dati in esso contenuti sono da considerare da questo momento immodificabili e costituiscono parte integrante della presente domanda di candidatura.

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

AZIONE 4

Azioni volte a favorire il ricambio generazionale

«BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI VOLTI A FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE.»

FORMULARIO

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Registrazione		
ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
ID Progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Obiettivo, asse, misura, sottomisura/linea di finanziamento	«Ob.3 – D3»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Anno di bando	«2004»	
Macro Tipologia di Azione	«Azioni rivolte alle persone/imprese»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Tipologia di Progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
Provincia della sede operativa dell'operatore	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese 	
Tipologia del soggetto attuatore	«Ente singolo»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Dati responsabile di progetto		
Nome e cognome		
Posizione/funzione		
Telefono		
Fax		
e-mail		
Sezione: Qualificazione del soggetto operatore		
Indicazione del numero di imprese associate (nel caso di Associazioni, fornire un'indicazione numerica sulle aziende associate anno 2002/3)		Campo numerico
N. di anni di esperienza pregressa maturata dall'operatore nei servizi di sostegno al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese		Campo numerico
N. di progetti realizzati nei servizi di sostegno al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese		Campo numerico
Con riferimento ai principali progetti realizzati, indicare, nell'ordine, titolo, anno, durata, destinatari, obiettivi e metodologia		

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Descrizione delle esperienze/competenze maturate nei servizi di sostegno al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese <i>(descrivere qualitativamente le precedenti esperienze di supporto al ricambio generazionale alle piccole e medie imprese)</i>		
Descrizione del team di risorse che si intende effettivamente attivare		
Sezione: Monitoraggio e valutazione		
Strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario di gradimento dell'attività svolta, compilato dal destinatario dell'azione • Questionario di valutazione dei risultati raggiunti, compilato dal destinatario dell'azione • Questionario di valutazione dei risultati raggiunti, dopo 6 + mesi dalla conclusione, compilato dal destinatario dell'azione • Report sulle attività svolte e sulle potenzialità imprenditoriali, compilato dall'ente Altro (specificare) 	
Monitoraggio e valutazione <i>(Se precedentemente indicati, descrivere sinteticamente - max 4000 battute - le modalità di utilizzo, le finalità degli strumenti di monitoraggio e valutazione nonché le modalità di restituzione dei risultati all'O.I.)</i>		
Note		
Sezione: Massimali per gli operatori (dati procedurali)		
N. massimo di Voucher orari	«480»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Costo orario	«€ 86»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Importo massimo complessivo	«€ 41.280»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota pubblica massima	«€ 41.280»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Quota privata	«0»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Priorità		
Priorità	«Sviluppo locale» «Pari Opportunità»	Campo attribuito automaticamente dal sistema
Sezione: Delega e firma		
Soggetto firmatario		
Codice fiscale		
Luogo di nascita		
Indirizzo di residenza		
Sezione: Sede/i delle attività		
Nome		
Indirizzo		

PROGETTO SATURNO:

promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema in rete

Scheda di registrazione - Profilo dell'operatore
Azione 4

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Sezione: Dati identificativi		
ID Utente		Campo attribuito automaticamente dal sistema

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Denominazione (*) (max 240 car.)		
Pubblico/Privato (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblico/Privato • Pubblico • Privato 	
Natura Giuridica (*)	Società ed enti di diritto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, ad eccezione delle Onlus, aventi come finalità statutaria, l'erogazione di servizi alle imprese; nel caso specifico le Associazioni, potranno svolgere le attività anche attraverso le loro società di servizi	
Numero Codice ISTAT ATECO		
Anno di Costituzione		
Partita IVA (*)		
Codice Fiscale (*)		
N. Iscrizione CCIAA (ovvero REA)		
Anno di Iscrizione CCIAA		
Provincia CCIAA	<ul style="list-style-type: none"> • Bergamo • Brescia • Como • Cremona • Lecco • Lodi • Mantova • Milano • Pavia • Sondrio • Varese • Regione 	
N. Registro Imprese		
Sezione: Dati generali		
Dimensioni dell'ente/impresa	<ul style="list-style-type: none"> • Grande impresa • Media impresa • Piccola impresa • Micro impresa 	
N. Addetti Personale Interno		
N. Addetti Personale Esterno		
Fatturato <i>(Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)</i>		
Patrimonio Netto <i>(Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)</i>		
Anno di Bilancio		
Costo Personale <i>(Riportare i dati ricavati dall'ultimo bilancio approvato)</i>		
Finalità di Orientamento/ Politiche del lavoro	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Precedente Esperienza dell'ente <i>(Indicare se l'ente ha precedente esperienza come attuatore nello svolgimento in Lombardia di corsi destinati alle risorse umane delle P.A. e delle parti sociali negli ultimi tre anni.)</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Finalità Formative <i>(Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari la formazione professionale)</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tipologia Formazione	<input type="checkbox"/> Ente di Formazione <input type="checkbox"/> C.F.P. Pubblico <input type="checkbox"/> Altro	
Finalità di Lucro	<input type="checkbox"/> Senza fini di lucro <input type="checkbox"/> Con fini di lucro <input type="checkbox"/> Con fini di lucro ma per statuto no distribuisce utili	

Sottosezione	Opzioni	Descrizione
Finalità di servizi alle imprese (Indicare se l'Operatore firmatario ha tra i fini statuari i servizi alle imprese)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Attività dell'operatore (Descrivere sinteticamente le principali attività dell'operatore - Max 4000 car.)		
Sezione: Dati del legale rappresentante		
Nominativo (*)		
Codice Fiscale (*)		
Data di Nascita (*) (gg/mm/aaaa)		
Luogo di Nascita (*)		
Residenza(*) (Indirizzo completo: via,cap comune, provincia)		
Indirizzo e-mail		
Telefono		
Fax		
Sezione: Dati bancari		
Nome Banca		
Agenzia		
Indirizzo Agenzia		
Comune Agenzia		
CAP		
Provincia		
Intestazione c/c		
Tipologia c/c	<input type="checkbox"/> Conto Corrente Bancario <input type="checkbox"/> Conto Corrente Postale	
Numero c/c		
ABI		
CAB		
Sezione: Sedi		
ID Sede		
Tipo Sede (*)	<input type="checkbox"/> Sede legale <input type="checkbox"/> Recapito postale (se diverso dalla sede legale) <input type="checkbox"/> Sede operativa <input type="checkbox"/> Sede di corso <input type="checkbox"/> Altra sede <input type="checkbox"/> Recapito postale <input type="checkbox"/> Sede coordinata <input type="checkbox"/> Sede occasionale <input type="checkbox"/> Sede staccata <input type="checkbox"/> Sede temporanea	
Denominazione (*)		
Indirizzo (*)		
Comune (*)		
CAP (*)		
Provincia (*)		
Telefono principale (*)		
Telefono secondario		
Fax		
Indirizzo e-mail		
Indirizzo Web		
Sezione: Dati di accesso a Saturnoweb		
Username (*) (max 10 car.)		
Password (*) (max 10 car.)		
Indirizzo e-mail (*)		

Con la presente registrazione, si potrà accedere a servizi ad alto contenuto innovativo, che in particolare consistono nella possibilità di compilare e trasmettere direttamente on line le domande di finanziamento e la modulistica relativa al presente Bando.

I dati personali sono trattati al fine di fornire i servizi di presentazione on line delle domande di finanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali», La informiamo che i dati da Lei forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi dettati in tema di riservatezza.

Letta l'informativa di cui sopra

- do il consenso
 nego il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa.

D.G. Agricoltura

(BUR20040187)

(5.1.0)

D.d.g. 24 dicembre 2003 - n. 22907

I.C. Leader plus: approvazione del bando per la selezione dei progetti di cooperazione infraterritoriale e transnazionale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Reg. 1260/99, art. 20, paragrafo c, che individua l'Iniziativa Comunitaria per lo sviluppo rurale Leader;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea agli stati membri 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'Iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader+;

Preso atto dell'approvazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ della Regione Lombardia da parte della Commissione Europea con Decisione 3560 del 19 novembre 2001;

Vista la d.g.r. n. 7670 del 27 dicembre 2001 concernente la presa d'atto del Programma Regionale di attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader plus, l'approvazione del bando di selezione dei piani di sviluppo locale e la contestuale costituzione del Comitato di Gestione;

Vista la deliberazione CIPE n. 67 del 22 giugno 2000 riguardante la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di Iniziativa Comunitaria che assegna alla Regione Lombardia 7,22 milioni di euro;

Preso atto della dotazione finanziaria della Sezione II «Cooperazione» riportato nel Programma di Iniziativa Comunitaria Leader plus, pari a 2.170.000,00 euro, asse funzionale a sostenere le forme di cooperazione interterritoriale e transnazionale» attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione;

Visti il paragrafo 7.3.5 del Programma nel quale si riportano le procedure di valutazione della Sezione 2 ed il paragrafo 7.3.6 «Calendario» nel quale si prevede che entro 180 giorni dall'approvazione dell'ultimo PSL la Regione avvii la prima raccolta di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale;

Preso atto dell'approvazione dell'ultimo PSL della Regione Lombardia, il GAL Alto Oltrepo avvenuto con d.d.g. n. 9299 del 9 giugno 2003;

Considerato il termine per dare inizio alle procedure funzionali alla raccolta dei progetti di cooperazione individuato dal Programma Regionale Leader Plus ed il verbale del Comitato di Sorveglianza del 10 novembre 2003, che approva il bando di selezione dei progetti di cooperazione ma ne vincola la pubblicazione al recepimento della nuova Comunicazione di prossima pubblicazione, che modifica la Comunicazione del 14 aprile 2000 n. 2000/C 139/05 con riferimento alla dimensione territoriale della cooperazione transnazionale, riconoscendo in tal modo la possibilità di non ottemperare al vincolo temporale individuato nel Programma Regionale Leader Plus;

Preso atto della pubblicazione della Comunicazione 2003/C 294/05 avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il giorno 4 dicembre 2003 e del bando (allegato 1 parte integrante del presente decreto) che ne ha recepito tale implementazione;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepite le Premesse:

1. Di approvare il bando per la selezione dei progetti di cooperazione interregionale e transnazionale, allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

BANDO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE INFRATERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto del Bando

La promozione della cooperazione rappresenta uno dei caratteri vincenti dell'esperienza di Leader, in questo senso trova collocazione nella sezione II del programma Regionale Leader Plus il sostegno alla cooperazione tra i territori rurali, il cui obiettivo specifico si concretizza *nella realizzazione di un'azione comune finalizzata alla condivisione del sapere, delle esperienze e delle risorse umane e finanziarie di ciascuna delle realtà locali coinvolte.*

La presente gara ha per oggetto la selezione dei progetti che danno attuazione alla Sezione II del programma Regionale Leader Plus

Articolo 2 - Obiettivi e Specifiche

Nell'ambito delle azioni di cooperazione, si distingue tra iniziative di:

- *cooperazione infraterritoriale*, con ciò intendendo iniziative di cooperazione tra territori rurali all'interno di uno Stato membro; la cooperazione potrà riguardare oltre ai territori selezionati per Leader+, anche quelli che hanno beneficiato di Leader I e II o altri territori rurali organizzati secondo l'impostazione Leader e riconosciuti dalle autorità regionali o statali (Patti territoriali, GAL regionali, partenariati pubblico-privati, etc.);

- *cooperazione transnazionale*, con riferimento alle iniziative che coinvolgono gruppi di azione locale appartenenti almeno a due Stati membri; la cooperazione potrà riguardare oltre ai territori selezionati per Leader+, anche quelli che hanno beneficiato di Leader I e II o altri territori rurali organizzati secondo l'impostazione Leader e riconosciuti dalle autorità regionali o statali (Patti territoriali, GAL regionali, partenariati pubblico-privati, etc) saranno riconosciute ammissibili anche le spese riguardanti un territorio Leader+ che avvia un'esperienza di cooperazione con il territorio di un paese terzo, purché questo sia organizzato conformemente all'impostazione Leader.

Articolo 3 - Disponibilità finanziarie

La dotazione di risorse pubbliche totale della Sezione II e pari a 2,170 Meuro, il 65% dei quali è riservato all'attuazione della cooperazione infraterritoriale, il restante 35% alla cooperazione transnazionale.

Articolo 4 - Localizzazione degli interventi

Possono beneficiare del contributo comunitario soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito di LEADER+.

Potranno partecipare alla cooperazione interterritoriale anche territori selezionati nell'ambito di Leader I e Leader II nonché i territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dalle autorità regionali o statali (Patti territoriali, gruppi di partner pubblici e/o privati).

Potranno partecipare alla cooperazione transnazionale anche territori extra-UE purché organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dalle autorità regionali o statali.

Beneficiari finali dei contributi erogati a valere sul presente bando sono i sei Gruppi di Azione Locale, la cui proposta di Piano di Sviluppo Locale è stata selezionata nell'ambito dell'attuazione della Sezione I del Programma Regionale Leader Plus. Le operazioni possono, tuttavia, essere realizzate da promotori diversi dai GAL (enti locali, associazioni).

Articolo 5 - Modalità di Finanziamento

L'erogazione della prima anticipazione da parte della Regione «è subordinata alla dimostrazione che ciascuno dei

partner coinvolti nella realizzazione dei progetti abbia ottenuto la disponibilità, in termini di impegno, della quota finanziaria di propria spettanza coperta dai cofinanziamento comunitari e nazionali».

Articolo 6 - Inammissibilità

Saranno ritenute inammissibili le proposte pervenute:

- oltre i termini fissati;
- incomplete nella documentazione richiesta.

Articolo 7 - Termini di Consegna

I progetti devono essere trasmessi alla Regione entro il 31 marzo 2004. Se le proposte presentate entro il suddetto termine non esauriscono le risorse disponibili, l'amministrazione regionale riaprirà il termine di presentazione, fissando la seconda scadenza di presentazione di ulteriori proposte al 30 settembre 2004.

Articolo 8 - Spese ammissibili ed Intensità di Aiuto

Potranno essere ammessi al cofinanziamento operazioni con un contributo pubblico non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 200.000,00 euro.

La tipologia degli interventi e di relative spese ammessi a finanziamento è la seguente:

1. *Animazione e assistenza tecnica* per la definizione dei partenariati e del contenuto delle operazioni: saranno oggetto di cofinanziamento le spese per consulenze specialistiche e missioni (spese di viaggio, vitto ed alloggio), relativamente all'animazione e assistenza tecnica per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti.
2. *Azioni comuni* in relazione al tema catalizzatore sviluppato nei PSL nell'ambito degli interventi previsti dalle azioni comprese nelle misure 1, 2, 3, 4, 5 della Sezione 1 del Complemento di Programmazione, che non prevedono la concessione di aiuti alle imprese: spese ammissibili nell'ambito delle misure 1, 2, 3, 4, 5 in relazione alle azioni che non prevedono la concessione di nessun aiuto di Stato.

In ogni caso, nessun aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato nell'ambito dell'attuazione del presente bando.

Risulta in ogni caso di applicazione quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali.

La realizzazione dei progetti dovrà, in ogni caso, concludersi entro 18 mesi dall'approvazione della proposta da parte dell'amministrazione regionale.

Articolo 9 - Intensità di Aiuto

Le *spese di animazione e assistenza tecnica* per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti sono cofinanziate fino al 100% dell'importo totale; l'importo non potrà essere superiore al 10% del costo totale del progetto, con un limite massimo di 20.000,00 euro.

Per quanto riguarda le *azioni comuni* sviluppate valgono i limiti di contributo e di spesa fissati nelle corrispondenti Misure 1,2,3,4 e 5 della Sezione 1 del Complemento di Programmazione.

Possono essere cofinanziati dai GAL, oltre a nuove iniziative, anche progetti di cooperazione già attivati e del tutto corrispondenti alle indicazioni dell'art. 2 e non ancora ultimati alla data di pubblicazione del presente bando da parte della amministrazione regionale, purché le relative spese siano successive alla data del 14 ottobre 2003.

Articolo 10 - Criteri di ammissibilità e di Selezione

Saranno ritenuti ammissibili solamente i progetti che rispettano i requisiti seguenti.

Cooperazione infraterritoriale

- I partner devono appartenere ad almeno due regioni differenti;
- il progetto deve contenere una convenzione che definisca i rapporti e i reciproci impegni tra i partner coinvolti;
- i partner devono individuare un soggetto capofila.

Cooperazione transnazionale

- I partner devono appartenere ad almeno due Stati differenti di cui almeno uno appartenente all'UE;
- il progetto deve contenere una convenzione che definisca i rapporti e i reciproci impegni tra i partner coinvolti;

- i partner devono individuare un soggetto capofila;
- per i partner extra UE il progetto dovrà contenere un curriculum riguardante la propria esperienza in termini di cooperazione, le competenze in relazione al progetto presentato.

Non sono ammissibili i progetti limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzate alla costruzione di azioni e progetti comuni.

I progetti presentati saranno valutati dal Comitato di Gestione, composto dai rappresentanti delle Direzioni Regionali interessate all'attuazione di Leader Plus, sulla base dei seguenti criteri:

- Coerenza del progetto con la strategia e il tema catalizzatore proposti nel PSL;
- Effettivo valore aggiunto apportato dal progetto (nuova occupazione, crescita economica);
- Qualità del partenariato (coerenza tra progetto e tipologia dei partner);
- Chiarezza della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- Rispondenza tra dimensione del progetto e risorse richieste;
- Credibilità dei tempi di realizzazione, anche in rapporto alle norme finanziarie di attuazione (disimpegno automatico);
- Chiarezza delle modalità di gestione delle attività/strutture comuni (deve essere chiaramente stabilita e ufficializzata la suddivisione dei compiti tra i diversi partner, con particolare riferimento alla gestione operativa di attività comuni o all'utilizzazione e manutenzione di strutture realizzate nell'ambito del progetto).

A ciascun elemento di valutazione è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 2, pertanto il punteggio massimo realizzabile da un progetto di cooperazione è pari a 14 punti. Saranno ritenuti ammissibili piani che totalizzano più di 5 punti; non saranno comunque ammissibili piani il cui punteggio per la variabile «coerenza con la strategia» e «valore aggiunto apportato dal progetto» è 0.

Entro **30 giorni** dalla data di scadenza dei termini per la presentazione dei progetti di cooperazione il Comitato di gestione dell'iniziativa LEADER+ effettua l'istruttoria dei progetti pervenuti e redige una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, contestualmente predisponendo un elenco delle eventuali informazioni integrative e supplementari ritenute necessarie. Entro **30 giorni** la Giunta Regionale approva la graduatoria dei progetti di cooperazione ammissibili e individua quelli ammessi sulla base delle risorse disponibili.

Articolo 11 - Documentazione

Ciascun progetto dovrà essere presentato secondo la seguente articolazione; in ogni caso dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione previsti all'articolo 10.

Descrizione del partenariato attivato

1. presentazione e recapiti dei partner
2. esplicitazione del ruolo e delle responsabilità di ciascuno (con evidenza del soggetto capofila)
3. giustificazione della scelta del partenariato attivato
4. descrizione delle modalità di coordinamento e delle modalità di gestione delle strutture-attività comuni
5. allegato: convenzione o atto formale equivalente che stabilisce ruoli e responsabilità all'interno del partenariato

Descrizione del progetto

1. descrizione degli obiettivi del progetto, della coerenza con il tema catalizzatore e la strategia del PSL
2. descrizione dettagliata delle fasi ed attività in cui si articola il progetto complessivo, (con particolare riferimento alle attività di competenza del GAL)
3. descrizione degli effetti attesi dalla realizzazione del progetto (in termini di realizzazioni, risultati ed impatti e loro giustificazione, con riferimento particolare a nuova occupazione, crescita economica, trasferibilità, tangibilità degli effetti sul territorio).

Procedure attuative

1. descrizione delle procedure di attuazione previste per ciascuna fase del progetto

2. presentazione di un cronogramma procedurale (con espliciti riferimenti anche ai tempi della produzione dei flussi finanziari e delle realizzazioni fisiche)
3. eventuale informativa circa l'approvazione del progetto presentato presso altre ADG dai GAL partner

Piano Finanziario

1. presentazione del piano finanziario dell'intervento, con evidenza sia degli importi complessivi, sia di quelli specificamente a carico del P.I.C. Leader Plus lombardo, con evidenza degli importi relativi alle singole microfasi-attività previste
2. esplicitazione di tutte le fonti di finanziamento previste e della modalità di reperimento delle quote non a carico del PRL lombardo.

Articolo 12 - Disposizioni Finali

Si ricorda che i GAL beneficiari devono evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia, in applicazione di quanto disposto dal regolamento CE 1159/2000.

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20040188)

(4.5.0)

D.d.s. 9 gennaio 2004 - n. 48

Doc.U.P. ob 2 (2000-2006) - Misura 1.5 - Sostegno alla creazione di nuove imprese - Sottomisura C2 - Creazione di imprese innovative - sostegno rivolto a iniziative complesse. Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda previste dal bando approvato con d.d.g. 22 luglio 2002 n. 13921

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della regione Lombardia;

- la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 «Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di programmazione»;

Considerato che con il d.d.g. 22 luglio 2002 n. 13921 «Doc.U.P. ob 2 (2000-2006). Approvazione del bando per la presentazione di interventi a valere sulla Misura 1.5 - Sostegno alla creazione di nuove imprese - Sottomisura C1 e C2 - Creazione di imprese innovative» era stato approvato un bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario cofinanziabili col FESR che tra l'altro prevedeva la possibilità di avvalersi del sostegno previsto dalla Misura 1.5 - Sottomisura C2, presentando apposita dichiarazione-domanda;

Preso atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna dichiarazione-domanda riferita al sostegno previsto dalla Misura 1.5 - Sottomisura C2 di cui sopra;

Ravvisata l'opportunità di modificare le caratteristiche del bando di cui sopra, per la parte relativa alla Misura 1.5 - Sottomisura C2, allo scopo di meglio renderlo rispondente allo scopo di sostenere la nascita e il primo sviluppo di attività imprenditoriali in ambito high tech e a forte contenuto innovativo, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione adottato con d.g.r. 8602 del 27 marzo 2003;

Ritenuto opportuno di conseguenza provvedere alla chiu-

sura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda riferite alla Misura 1.5 - Sottomisura C2, previste dal bando approvato con d.d.g. 22 luglio 2002 n. 13921 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 35 del 27 agosto 2002;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1) di disporre la chiusura, a far tempo dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto, dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda riferite alla Misura 1.5 - Sottomisura C2, previste dal bando approvato con d.d.g. 22 luglio 2002 n. 13921 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 35 del 27 agosto 2002: le domande pervenute successivamente alla predetta data saranno restituite alle imprese interessate, a loro spese;

2) di provvedere alla comunicazione della chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda di cui al punto 1) mediante la pubblicazione di un avviso sulla rete telematica nel sito della Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it);

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Valerio Muzio

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20040189)

D.d.u.o. 25 agosto 2003 - n. 13616

(5.3.5)

Ditta Galbani s.p.a. con sede legale in Milano, via Flavio Gioia 8. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciate con dd.g.r. n. 40094 del 3 dicembre 1998, n. 9590 del 28 giugno 2002 e n. 10157 del 6 agosto 2002

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta Galbani s.p.a. con sede legale in Milano, via Flavio Gioia 8;

2. di rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia così come di seguito specificato:

- da €. 55.519, 11 a €. 41.639,34 - fidejussione Banca Commerciale Italiana n. 299/620 del 13 gennaio 1999 - impianto di Casale Cremasco;

- da €. 136.025,31 a €. 102.018,99 fidejussione IntesaBci n. 2538/2002 dell'8 luglio 2002 - impianto di Giussago;

- da €. 229.192,00 a €. 171.894,00 fidejussione IntesaBci n. 3041/2002 del 23 agosto 2002 - impianto di Corteolona;

3. di disporre pertanto che vengano presentate agli uffici regionali appendici di variazione alle polizze fidejussorie suddette che indichino la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza delle suddette certificazioni ISO 14001 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare delle polizze fidejussorie per l'intero valore;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Galbani s.p.a., trasmettendone copia alle Province di Cremona e Pavia, ed ai Comuni di Casale Cremasco, Giussago e Corteolona;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione delle fidejussioni.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040190)

D.d.u.o. 29 settembre 2003 - n. 15872

(5.3.5)

Ditta Faeco s.p.a. Presa d'atto della variazione della sede

legale e conseguente adeguamento delle dd.g.r. 5 dicembre 1997 n. 33004, 21 gennaio 1998 n. 34240, 6 novembre 1998 n. 39425, 16 aprile 1999 n. 42534, 5 agosto 1999 n. 44908, 13 dicembre 1999 n. 47019, 6 ottobre 2000 n. 1500, 11 dicembre 2001 n. 7336, 25 novembre 2002 n. 11245, 24 gennaio 2003 n. 11926 e 28 marzo 2003 n. 12551 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e non tossici nocivi sito in Loc. Cascina Nova Locatelli - Bedizzole (BS)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.r.l. - via Industria, 23 Lonato (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34240 avente per oggetto: «Integrazione alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004 avente per oggetto: Ditta Faeco s.r.l. - via Industria, 23 Lonato (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 6 novembre 1998, n. 39425 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale dell'impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi. Art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 16 aprile 1999, n. 42534 avente per oggetto: «Modifica e rettifica della d.g.r. 6 novembre 1998, n. 39425, avente per oggetto: Ditta Faeco s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale dell'impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi e non pericolosi. Art. 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 5 agosto 1999, n. 44908 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.r.l. Adeguamento gestionale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi e non pericolosi presso l'impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, di cui alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, come modificata ed integrata con d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 32240, 6 novembre 1998, n. 39425 e 16 aprile 1999, n. 42534. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 13 dicembre 1999, n. 47019 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a. Presa d'atto della trasformazione societaria ed approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di varianti non sostanziali e migliorative all'impianto di Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, di cui alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, come modificata ed integrata con d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34240, 6 novembre 1998, n. 39425, 16 aprile 1999, n. 42534 e 5 agosto 1999, n. 44908. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 6 ottobre 2000, n. 1500 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e non tossici e nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

- la d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7336 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a. con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina, 11. Approvazione del progetto e autorizzazione alla rea-

lizzazione di varianti migliorative all'impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

– il d.d.u.o. 16 ottobre 2002, n. 19166 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) – via Faccendina 11. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con dd.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, 13 dicembre 1999, n. 47019 e 6 ottobre 2000, n. 1500.»;

– la d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11245 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Proroga e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nell'impianto sito in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, già autorizzato con d.g.r. n. 33044/97 e successive modifiche e integrazioni. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

– la d.g.r. 24 gennaio 2003, n. 11926 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.»;

– la d.g.r. 28 marzo 2003, n. 12551 avente per oggetto: «Ditta Faeco s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Integrazione della d.g.r. n. 7/11926 del 24 gennaio 2003 avente per oggetto: Ditta Faeco s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), Loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.»;

Preso atto delle istanze, in atti regionali prot. n. 26442 del 7 agosto 2003 e prot. n. 26621 del 11 agosto 2003, tendenti ad ottenere la variazione di sede legale da via Faccendina 11 – Lonato (BS) a via Carlo Nicola Pasini 11 – Lonato (BS), per variazione denominazione strada comunale come indicato dalla nota del comune di Lonato – area amministrativa – ufficio Segreteria del 18 luglio 2003, prot. n. 12879;

Ritenuto di:

– richiedere l'appendice di variazione di tutte le polizze fidejussorie relative alle d.g.r. di autorizzazione sopra richiamate già agli atti ed accettate, che indichino la variazione di cui sopra;

– prendere atto della variazione di sede legale della ditta Faeco s.p.a.;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

– la d.g.r. 18 luglio 1997 n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503»;

– la d.g.r. 27 novembre 2001 n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

– il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1) Di prendere atto della variazione di sede legale della ditta Faeco s.p.a., da via Faccendina 11 – Lonato (BS) a via Carlo Nicola Pasini 11 – Lonato (BS).

2) Di disporre che:

– venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione a tutte le polizze fidejussorie già agli atti regionali ed accettate, che indichino la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

– gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale comunicazione del provvedimento e dell'accettazione della fidejussione.

3) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Faeco s.p.a., con sede legale in via Carlo Nicola Pasini 11 Lonato (BS), trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, all'ARPA Dipartimento di Brescia ed al comune di Lonato.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040191)

(5.3.5)

D.d.u.o. 7 novembre 2003 - n. 18825

Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Gambari International s.r.l. avente sede legale in Lumezzane (BS), via Mainone, 4, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Lumezzane (BS), via Mainone, 4

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

– la l.r. 7 giugno 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

– la l. 7 agosto 1990, n. 241;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

– la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea 2001/118/CE;

– la l. 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Gambari International s.r.l. avente sede legale in Lumezzane (BS), via Mainone, 4, in atti regionali con prot. n. 5584 del 12 febbraio 2002, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Lumezzane (BS), via Mainone, 4;

Atteso che con ns. nota prot. n. 40331 del 10 dicembre 2002 è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa entro il termine perentorio di 90 gg. pena l'archiviazione d'ufficio della domanda di autorizzazione;

Rilevato che entro il suddetto termine non risulta essere pervenuta comunicazione alcuna da parte della ditta;

Vista la ns. nota n. 307117 del 23 settembre 2003 con la quale si comunica alla ditta la predisposizione del provvedimento di archiviazione;

Rilevato che la ditta, con nota dell'1 ottobre 2003, agli atti regionali con prot. n. 32976 del 10 ottobre 2003, richiede l'archiviazione dell'istanza soprarichiamata;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere il procedimento amministrativo in corso ed archiviare la relativa istanza di autorizzazione;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001);

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002

«Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Gambari International s.r.l., avente sede legale in Lumezzane (BS), via Mainone, 4, in atti regionali con prot. n. 5584 del 12 febbraio 2002, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 comma 15 della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Lumezzane (BS), via Mainone, 4;

2. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'amministrazione Provinciale competente per territorio cui è attribuita l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Lumezzane ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040192)

D.d.u.o. 7 novembre 2003 - n. 18826

(5.3.5)

A.S.P.M. Soresina Servizi s.p.a. con sede legale in Soresina (CR) - via Cairoli 17. Volturazione dell'autorizzazione, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13) fanghi biologici presso l'impianto sito in Soresina - via dei Mille 11/17, nonché all'utilizzo dei fanghi stessi in agricoltura (R10) già rilasciata con d.g.r. n. 47689 d 29 dicembre 1999

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di volturare l'autorizzazione rilasciata alla ASPM Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati con d.g.r. n. 47689 del 29 dicembre 1999, successivamente volturata con decreto n. 28344 del 13 novembre 2000, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di fanghi biologici presso l'impianto sito in Soresina (CR), via dei Mille 11/17, nonché all'utilizzo dei fanghi stessi in agricoltura (R10) a favore della ASPM Soresina Servizi s.p.a. con sede legale in Soresina (CR), via Cairoli 17;

2. di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 47689/99 e del decreto n. 28344/2000;

3. di disporre la comunicazione del presente atto a mezzo raccomandata a/r, contestualmente alla d.g.r. n. 47689/99 e al decreto n. 28344/2000, alla ASPM Soresina Servizi s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Cremona, al comune di Soresina ed all'ARPA Dipartimento di Cremona;

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua comunicazione.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040193)

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 20015

(5.3.5)

Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Fustameria Trezzanese s.r.l. avente sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art.

1, comma 15, della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- la l.r. 7 giugno 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea 2001/118/CE;

- la l. 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Fustameria Trezzanese s.r.l. avente sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B, in atti provinciali con prot. n. 36456 del 12 febbraio 2002 e successivamente acquisita dalla scrivente Unità Organizzativa, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1, comma 15, della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B;

Atteso che la ditta, con fax del 12 dicembre 2002, ha trasmesso alla scrivente U.O. il Verbale della Conferenza dei Servizi Preliminare, prot. n. 17180952/2146/84 del 4 dicembre 2002; tenutasi presso gli uffici della Provincia di Milano, attestando in tal modo la già avvenuta attivazione del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza da parte della Provincia di Milano;

Viste le ns. note, prot. nn. 41318 del 18 dicembre 2002 e 29100 dell'8 settembre 2003, con le quale rispettivamente si comunica e si riconferma che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti divenuti ora pericolosi è già stato avviato dalla Provincia di Milano e che, pertanto, la scrivente U.O. ha rinunciato al proseguimento del procedimento per la suddetta istanza;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere il procedimento amministrativo in corso ed archiviare la relativa istanza di autorizzazione;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Fustameria Trezzanese s.r.l. avente sede legale in Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B, in atti provinciali con prot. n. 36456 del 12 febbraio 2002 e successivamente acquisita dalla scrivente Unità Organizzativa, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1, comma 15, della l. 443/2001 per la prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, nell'impianto sito in comune di Trezzano Rosa (MI), via Filippo Turati, 11/B;

2. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'amministrazione Provinciale competente per territorio cui è attribuita l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Trezzano Rosa ed all'ARPA - Dipartimento Sub Provinciale di Monza.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040194)

(5.3.5)

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 20018

Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Azienda Agricola Maestroni s.n.c., con sede legale in Origgio (VA), via Per Cantalupo, n. 67, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, per il loro successivo spandimento in agricoltura, nell'impianto sito nel comune di Origgio (VA). Art. 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Azienda Agricola Maestroni s.n.c., con sede legale in Origgio (VA), via Per Cantalupo, n. 67, in atti regionali prot. n. 67653 del 27 novembre 1998, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, per il loro successivo spandimento in agricoltura, nell'impianto sito nel comune di Origgio (VA);

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed al comune di Origgio.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20040195)

(5.3.5)

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 20019

Retifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/8042 del 15 febbraio 2002 avente per oggetto: «Ditta Asfalti Cologne s.r.l. con sede legale in Cologne (BS), via Peschiera n. 7. - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in via Peschiera, n. 7 a Cologne (BS), ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, individuati dal d.m. 5 febbraio 1998, da riutilizzarsi come materia prima nei cicli della produzione del cemento. - Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e art. 7 del d.P.R. 203/88»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. Di rettificare la d.g.r. n. 7/8042 del 15 febbraio 2002, sostituendo integralmente il punto 2.5 dell'allegato A con il seguente:

«2.5 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti devono avere caratteristiche conformi a quelli usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe; la commercializzazione e l'utilizzo di tali prodotti potrà essere effettuata nel ciclo della produzione del cemento e dei laterizi. Qualora i prodotti ottenuti non rispondessero ai requisiti su richiamati, gli stessi, dovranno essere smaltiti o recuperati come rifiuti in conformità ai disposti di cui al d.lgs. 22/97.

2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/8042 del 15 febbraio 2002 che non siano in contrasto con il seguente atto;

3. Di disporre che il presente atto venga comunicato a mez-

zo raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Cologne (BS) e all'ARPA - dipartimento di Brescia.

Il dirigente dell'U.O. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.